

L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale
Il Contratto
del terziario



Welfare
Libro unico
del lavoro



**Ambiente
Sicurezza
Politiche
energetiche**
Valutazione rischi:
termine differito



Tributario
Misure urgenti
Legge 133/08



Legale
Codice appalti
contratti pubblici

**Bandi e
finanziamenti**
Lombardia: Distretti
del commercio




Formazione
For.Te Fondir
ed Ebiter Milano



**Commercio
estero**
Sistema preferenze
generalizzate



Economico
Rho: il distretto
commerciale



É nata la sicurezza vantaggiosa.
Assicurati



Chiamateci per un preventivo gratuito.

Convenzione A.MI.C.A., riservata agli Associati dell'Unione, è un insieme di polizze capaci di offrire una copertura sugli eventi che possono mettere in discussione la tua sicurezza e tranquillità e quella dei tuoi familiari. Un'offerta completa e vantaggiosa per assicurare la vita, l'auto, la casa, l'esercizio commerciale e molto altro. Per informazioni scrivi a convenzioneamica@gestioneprevidenza.it o chiama il numero verde.

Numero Verde
800-455999

CONVENZIONE
A.MI.C.A. 
TUTTO PREVISTO



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Contratti di lavoro

► Ccnl terziario. Il testo del nuovo contratto **Pag. 1**

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

► Infortunio in itinere **Pag. 11**
► Lavoro straordinario **Pag. 11**

IN PRIMO PIANO

CONTRATTI DI LAVORO

Ccnl terziario

Il testo del nuovo contratto

Pubblichiamo il testo dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi sottoscritto il 18 luglio 2008 tra Confcommercio e le organizzazioni sindacali Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.

► CCNL terziario. Rinnovo. Ipotesi di accordo del 18 luglio 2008.

Riforma degli assetti contrattuali

Le parti stipulanti il presente Ccnl considerano la riforma del modello contrattuale di importanza strategica per il futuro delle relazioni sindacali e si impegnano a partecipare al confronto con la finalità di individuare soluzioni coerenti con le esigenze, le peculiarità e le prospettive di sviluppo dei lavoratori e delle imprese dei settori rappresentati.

Una volta raggiunta l'intesa a livello interconfederale le parti si impegnano ad attivare nell'immediato il confronto a livello nazionale per la individuazione degli adattamenti coerenti con lo specifico impianto del presente Ccnl.

TITOLO I

Diritti di informazione e consultazione

Articolo 3

Livello aziendale

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le azien-

de di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:

- a) 150 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
- b) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
- c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;

si incontreranno con le organizzazioni sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terzizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.

Qualora i processi di terzizzazione o esternalizzazione di cui al comma precedente riguardino attività di vendita nei negozi, in precedenza gestite dall'impresa mediante proprio personale, troverà applicazione la procedura prevista dall'art. 211 bis.

Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione.

Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.

Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive organizzazioni imprenditoriali.

Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le organizzazioni sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.

In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una delle parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.

Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle organizzazioni sindacali e/o Rsa/Rsu, informazioni, orientate alla consultazione tra le parti, così come previsto dal Dlgs n. 25/2007, riguardanti:

- a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
- b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
- c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comporta-



Sindacale

re rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.

Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.

TITOLO IV Bilateralità

Dichiarazione delle parti

Le parti attiveranno entro il mese di settembre 2008 una commissione, che sarà composta da 12 membri, dei quali 6 designati dalle organizzazioni sindacali FilcamsCgil Fisascac-Cisl e Uiltucs-Uil e 6 designati dalla Confcommercio, avente lo scopo, anche in relazione all'evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, statuti e governance degli enti bilaterali, nazionale e territoriali, al fine di individuare standard di qualità originati da buone prassi sperimentate, secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza.

In particolare, la Commissione avrà il compito di proporre anche:

- criteri di omogeneità e trasparenza nei rendiconti economici annuali predisposti dagli Ebt;
- modalità di relazione e informazione nei confronti dell'Ebinter;
- modalità di raccordo con le parti stipulanti a livello nazionale e con l'Ebinter;
- finalità, attività e funzioni istituzionali in conformità a quanto previsto dalla contrattazione nazionale;
- modalità ottimali di funzionamento degli organi gestionali;
- valutazioni sull'introduzione di forme di sostegno al reddito sulla base di future disposizioni di legge in materia;
- coerenza.

L'avanzamento dei lavori verrà presentato alla commissione sindacale ristretta per il rinnovo del Ccnl con cadenza bimestrale. Le conclusioni verranno presentate entro 6 mesi dall'attivazione alla stessa commissione sindacale ristretta per la definizione di un accordo complessivo che sarà sottoscritto dalle parti stipulanti il presente Ccnl ed entrerà a far parte integrante del medesimo Ccnl.

Le parti concordano altresì sulla necessità di presentare agli organi istituzionali il seguente avviso comune.

Avviso comune in materia di enti bilaterali

In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell'occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.

Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.

L'Informatore

ottobre 2008

Leggi decreti circolari

Articolo 18

Ente bilaterale nazionale

La lettera i) è modificata nella seguente maniera
i) ricevere dalle aziende e analizzare i dati previsti all'art. 9 della legge n. 125/91.

TITOLO V Diritti sindacali

Articolo 22

Dirigenti sindacali

Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:

- a) di consigli o comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente Ccnl;
- b) di rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle organizzazioni stesse;
- c) della rappresentanza sindacale unitaria costituita in luogo delle Rsa, ai sensi dell'accordo interconfederale 27.7.94.

L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all'art. 18 dell'accordo interconfederale 27.7.94.

I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a), hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue.

Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più consigli o comitati di cui alla precedente lettera a), potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue.

Le parti demandano al secondo livello di contrattazione la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.

Articolo 24

Rsu

Filcams, Fisascac, Uiltucs, individuano nelle rappresentanze sindacali unitarie lo strumento prioritario per un sistema di rappresentanza dei lavoratori utile a favorire il confronto e potenziare le relazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro.

Si conviene pertanto tra le parti stipulanti il presente Ccnl, in ordine al disposto dell'art. 19, titolo III e dell'art. 35, secondo comma, titolo VI della legge n. 300/1970 quanto segue:

- Le Ooss firmatarie del presente contratto, ai rispettivi livelli di competenza, hanno la facoltà di costituire rappresentanze



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

sindacali aziendali;

- tali rappresentanze sindacali avranno una durata in carica di ventiquattro mesi

Procedure per indire le elezioni delle Rsu

Le sole organizzazioni sindacali stipulanti il Ccnl potranno indire le elezioni delle Rsu. Altre organizzazioni potranno viceversa esercitare solamente il potere di iniziativa a presentare liste a condizione che raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto e accettino espressamente e formalmente il contenuto del Protocollo 27 luglio 1994. Le procedure dovranno essere comunicate ai lavoratori e alla direzione aziendale e dovranno contenere la dichiarazione formale di intenti delle suddette organizzazioni sindacali per la elezione delle Rsu e la data in cui verrà insediata la commissione elettorale (comunque non oltre i 10 giorni lavorativi).

Il comitato elettorale in stretto raccordo con le Ooss territoriali avrà il compito di fissare la data delle elezioni oltre a quanto previsto dall'art. 5 del suddetto accordo interconfederale. Qualora nell'arco dei ventiquattro mesi non sia stato possibile realizzare l'elezione della Rsu, ferme restando le norme previste dalla legge 300/70 ciascuna organizzazione stipulante il Ccnl procederà all'elezione della rappresentanze sindacali aziendali da parte dei propri iscritti:

- nelle unità produttive con più di 15 e fino a 60 dipendenti, in presenza di almeno tre iscritti;
- nelle unità produttive con più di 60 e fino a 200 dipendenti, in presenza di almeno cinque iscritti,
- nelle unità produttive con più di duecento dipendenti, in presenza di almeno 7 iscritti;

che rimarranno in carica per tre anni. Le Rsa saranno rinnovate ogni tre anni qualora non si fossero verificate le condizioni per eleggere le Rsu.

La costituzione delle Rsa così elette sarà comunicata per il tramite dell'organizzazione sindacale di appartenenza mediante lettera raccomandata contenente il numero degli iscritti e dei votanti all'atto dell'elezione.

Tali limiti quantitativi trovano applicazione anche con riferimento all'art. 35 secondo comma legge n. 300/70.

Le parti convengono che ai soli fini dei limiti numerici previsti dagli articoli 19, 20 e 35, secondo comma della legge n. 300/70, e quindi esclusivamente ai fini della costituzione delle Rsa e dell'esercizio del diritto di assemblea, i lavoratori con contratto a part-time vengono computati per unità intera. A tale riguardo mantengono efficacia le norme di miglior favore contenute nella contrattazione integrativa aziendale e territoriale.

Articolo 27

Numero dei componenti e permessi retribuiti Rsu

Le parti, nel ribadire la piena validità ed efficacia dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994, dichiarano conclusa la fase di prima applicazione e la conseguente fase sperimentale di cui all'art. 7 del medesimo accordo.

Pertanto a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Ccnl il numero dei componenti delle Rsu sarà così determinato:

- 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti;
- 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti;
- 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 200 dipendenti;
- 7 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti;
- 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti;
- 12 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 1200 dipendenti.

Nelle unità produttive che occupano più di 1200 dipendenti la Rsu è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.

Sono fatte salve le naturali scadenze - 36 mesi dalla data di elezione - delle Rsu in carica alla data di sottoscrizione del presente Ccnl.

Le Parti riconfermano la validità della disciplina di cui all'art. 7 bis (1) dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994.

(1) Articolo 7 -Bis

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i componenti delle Rsu hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:

- 3 componenti per la Rsu costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti,
 - 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti,
 - 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b),
- salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, eventualmente stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore del presente accordo.

In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi, per l'espletamento del mandato.

CAPO II Apprendistato

Premessa

Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, della legge 19 luglio 1997 n. 196 in materia di promozione dell'occupazione, ed in particolare in adempimento all'art. 16 che disciplina l'apprendistato e al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2008

Leggi decreti circolari

favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:

- a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
- c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle Regioni e alle durate per l'apprendistato di tipo a) e c) le parti concordano la presente disciplina sperimentale dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.

A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.

Le Parti si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e assegnano agli enti bilaterali un ruolo primario per il monitoraggio delle attività formative.

Articolo 46

Percentuale di conferma

Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l'80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quelli i cui rapporti di lavoro siano risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

Articolo 50

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha l'obbligo:

- a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'ap-

prendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;

b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;

c) di non sottoporre l'apprendista comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;

d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione formale, interna o esterna alle singole aziende;

e) di accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.

Le aziende daranno comunicazione per iscritto della qualificazione all'apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato.

Articolo 52

Trattamento normativo

Aggiungere dopo il primo comma:

"Ferme restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma dell'art. 140, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto del medesimo art. 140 verranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato.

Tale disciplina si applica agli apprendisti assunti dalla data di stipula del presente Ccnl"

Articolo 54

Malattia

Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto:

a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d'anno, ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;

b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all'art. 167, ad un'indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.

Articolo 60

Rinvio alla legge

Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Dichiarazione a verbale n. 1

Le parti istituiscono una commissione paritetica con il compito di applicare quanto demandato alla contrattazione collettiva dall'art. 23, comma 2 del DL 112/08 e dalla successiva legge di conversione, entro il mese di novembre 2008.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

In attesa di tale risultato, le parti confermano, anche per la formazione esclusivamente aziendale, il riferimento ai profili formativi previsti dal Protocollo Isfol 10 gennaio 2002, recepito nel presente Ccnl o da analoghi protocolli sottoscritti o recepiti a livello settoriale, territoriale o aziendale.

Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per valutare eventuali armonizzazioni.

Dichiarazione a verbale n. 2

Le parti si danno altresì atto che nella provincia di Bolzano (Trento e regione Sicilia) l'istituto dell'apprendistato può essere disciplinato da leggi provinciali, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente contratto.

Dichiarazione a verbale n. 4

Le disposizioni degli accordi territoriali in materia di apprendistato che prevedono durate inferiori a quelle previste nel precedente articolo 55, nonché un numero inferiore di livelli e mansioni rispetto all'art. 42, sono automaticamente adeguate a quanto convenuto nella presente ipotesi di accordo.

Articolo ...

Est

Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di assistenza sanitaria integrativa di categoria (Est).

Articolo ...

Fon.Te

Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di categoria (FonTe).

Agli stessi, per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all'1.05%, comprensivo dello 0.05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del Tfr.

Contratti a tempo determinato

Articolo 61 bis

Periodo di prova

In caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per le stesse mansioni, non si applica la disciplina del periodo di prova di cui all'art. 103.

Articolo 69

Rapporto a tempo parziale

L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:

- 1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
- 2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative

modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:

aziende che occupino complessivamente fino a 30 dipendenti
a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale

b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile

c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale

aziende che occupino complessivamente più di 30 dipendenti
d) 18 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale

e) 72 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile

f) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale;

3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;

4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, così come previsto dall'art. 2, 2° comma, del Dlgs. n. 61/2000 e successive modifiche.

Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità dell'Ente bilaterale territoriale.

In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione.

La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.

Norma transitoria

L'applicazione della norma di cui alla lettera d) per le aziende in cui la presenza dei part-time a 16 ore risulti superiore al 15% dell'organico in forza, avrà efficacia entro 12 mesi dalla firma del Ccnl. Ove permangano ragioni organizzative che risultino incompatibili con una applicazione generalizzata del punto d), le parti potranno realizzare intese diverse a livello aziendale.

In caso di nuove assunzioni a tempo parziale con orario settimanale pari al limite minimo di cui al punto 2 lett. d), nelle aziende che complessivamente occupino più di 30 dipendenti, i lavoratori già in forza occupati nello stesso profilo professionale con orario inferiore a 18 ore avranno la priorità d'accesso nella posizione.

La priorità indicata al comma precedente si applica altresì ai lavoratori assunti per la durata di 8 ore ai sensi del presente articolo, dal momento in cui cessa la condizione di studente. Le modifiche di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipula del presente accordo.



Sindacale

Articolo 83

Registro lavoro supplementare

Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Rsu/Rsa e/o organizzazioni sindacali regionali, provinciali o comprensoriali stipulanti il presente Ccnl, presso la sede della locale associazione imprenditoriale, con l'obiettivo di consentire alle parti, di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, il monitoraggio circa l'utilizzo del lavoro supplementare, al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare. Ciò in rapporto all'organizzazione del lavoro o alle cause che l'abbiano reso necessario.

Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

Welfare contrattuale

Dichiarazione delle parti

Le parti attiveranno entro ottobre 2008 una commissione, che sarà composta da 12 membri, dei quali 6 designati dalle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilucs-Uil e 6 designati dalla Confcommercio, avente lo scopo, anche in relazione all'evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, statuti e governance dei fondi previsti dal titolo II - Welfare contrattuale al fine di individuare standard di qualità originati da buone prassi sperimentate, secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza.

In particolare, la commissione avrà il compito di proporre anche:

1. finalità, attività e funzioni istituzionali in conformità a quanto previsto dalla contrattazione nazionale;
2. modalità di raccordo con le Parti stipulanti a livello nazionale;
3. modalità ottimali di funzionamento;
4. criteri di omogeneità nei rendiconti economici annuali.

Inoltre, la commissione valuterà le implicazioni connesse all'eventuale attuazione di quanto previsto in materia di contribuzione dal Dl 112/08 e successiva legge di conversione. L'avanzamento dei lavori verrà presentato alla commissione sindacale ristretta per il rinnovo del Ccnl con cadenza bimestrale.

Le conclusioni verranno presentate entro 6 mesi alla stessa commissione sindacale ristretta per la definizione di un accordo complessivo che sarà sottoscritto dalle parti stipulanti il presente Ccnl ed entrerà a far parte integrante del medesimo Ccnl.

Articolo 115 bis

Considerato quanto previsto al comma 3 dell'art. 18 bis del Dlgs 66/2003, il periodo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, è stabilito in sei mesi; la contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, può ampliare tale periodo sino a dodici mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro.

L'Informatore

ottobre 2008

Leggi decreti circolari

Articolo ...

Lavoro domenicale

Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del Dlgs 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro comprendendo tutto il personale.

Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal Ccnl del terziario e dalle norme di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello.

In tale ambito, territoriale o aziendale, le parti dovranno disporre del calendario delle aperture previsto dalle disposizioni normative in materia per l'anno di riferimento.

In attesa della realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, trascorsi 4 mesi dalla sottoscrizione del presente Ccnl, fermo restando le eventuali intese che saranno realizzate durante tale periodo al livello aziendale o territoriale, le Parti convengono, in via transitoria, di applicare la disciplina di cui ai commi successivi.

Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura non superiore al 30% delle aperture domenicali previste a livello territoriale, oltre a quelle previste dal Dlgs 31 marzo 1998, n. 114. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:

- le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;
- i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi.

Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione.

In relazione a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ai lavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 185 per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile.

Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore già concordati nell'ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, ai lavoratori che abbiano il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica, sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 15% a partire dal 1° luglio 2008,



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

del 20% a partire dal 1° gennaio 2009 e del 30% a partire dal 1° gennaio 2010, sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 185, per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica.

Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono assorbite, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto nonché da quelli già previsti da accordi vigenti al secondo livello di contrattazione in materia di lavoro domenicale e sono comunque escluse dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 187.

Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore concordati nell'ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 132.

La disciplina di cui al presente articolo sarà vigente fino al rinnovo del presente Ccnl.

Dichiarazione delle parti

Le parti convengono che le maggiorazioni di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 1, lett. c) del Dl 93/2008.

Articolo 132

Maggiorazione lavoro straordinario

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, Rdl 15 marzo 1923, n. 692, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 115 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 185:

- 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale;
- 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 138, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 185.

Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 187 e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 185.

Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 187, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi.

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Riposo di 11 ore

Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all'art. 17 del Dlgs 66/2003.

In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:

- cambio del turno/fascia;
- interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature;
- manutenzione svolta presso terzi;
- attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
- allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari;
- aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore;
- inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari.

In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi.

Articolo 131

Norme generali lavoro straordinario

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 250 ore annue.

Per i dipendenti di aziende di distribuzione di carburante, per lavoro straordinario si intende quello prestato dal singolo lavoratore oltre l'orario di lavoro stabilito dal secondo e terzo comma del precedente art. 115.

Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Dlgs 8 aprile 2003, n. 66.

Articolo 153

Diritto allo studio

Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore commerciale, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2008

Leggi decreti circolari

per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute.

I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dal 1° ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.

Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell'anno.

In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.

Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.

A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.

Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 3° comma e 5° comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti 3° e 5° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.

I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.

Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.

È demandato alle organizzazioni territoriali aderenti alle organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al 1° comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.

Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente art. 148 si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di permesso accordate con il presente articolo.

Articolo 154

Congedi per formazione

In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all'art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente.

Fermo restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano almeno quattro anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

Fermo restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell'impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l'1% della forza di lavoro occupata, con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5.

Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.

Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno a 4 anni), possono essere presentate all'impresa con un preavviso di almeno:

- 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni;

- 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni.

L'impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell'accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.

Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendale.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Articolo 160 bis

Disciplina speciale per il personale addetto al trasporto e messa in opera di mobili

A coloro che svolgano attività di trasporto e messa in opera di mobili, sarà corrisposta - relativamente al tempo di viaggio durante il quale il lavoratore non sia alla guida - in sostituzione della diaria di cui al precedente art. 160, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nelle seguenti misure: (...) testo da definire (...)

Lo stesso periodo non è considerato ai fini del calcolo della durata massima dell'orario di lavoro.

Articolo 173

Aspettativa non retribuita per malattia

Nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 dall'art. 167 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata ar prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.

A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio sanitario nazionale, il lavoratore potrà fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 12 mesi.

Il datore di lavoro darà riscontro alle richieste di cui ai precedenti comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.

Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 167; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.

Lavoratori stranieri

Le parti, preso atto del crescente rilievo nel settore dell'occupazione dei cittadini stranieri, concordano di promuovere iniziative finalizzate all'integrazione, alle pari opportunità, alla formazione, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale).

A tale proposito, si richiamano le disposizioni previste dagli articoli 141 e 153 del presente Ccnl.

Parte economica

Aumento retributivo mensile non assorbibile di euro 150 a regime parametrati al IV livello così distribuiti

Decorrenza	Feb 2008	Dic 2008	Sett 2009	Mar 2010	Sett 2010
	55,00	21,00	34,00	20 00	20,00

Gli importi arretrati, pari a 252,24 euro saranno erogati ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo in due tranches di uguale importo da corrispondere rispettivamente il mese di luglio 2008 ed il mese di novembre 2008 e non sono utili a nessun fine con la sola esclusione del calcolo delle mensilità supplementari e del Tfr.

Indennità di funzione dei quadri

A partire dal 1° luglio 2008 l'indennità di funzione dei quadri è incrementata di 70,00 euro per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al primo comma dell'art. 111.

Quas

A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione ed il contributo annuo a favore della Cassa sono incrementati ciascuno di euro 38,00 a carico del datore di lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo annuo a favore della Cassa è incrementato di euro 8,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei quadri.

Sezione prima - Sistemi di relazioni sindacali

TITOLO V

Svolgimento del rapporto di lavoro

Capo XX

Appalti

Articolo 211

Appalti

Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e quello di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche, nonché richiedere il Documento unico di regolarità contributiva. A tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato d'appalto.

Qualora l'introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente pertinenti all'attività propria dell'azienda e comunque autonomamente ritenuti necessari dall'imprenditore dovesse comportare riduzione di personale dell'azienda appaltante questa è tenuta a darne informazione alle organizzazioni sindacali provinciali stipulanti il presente contratto.

La norma di cui al precedente capoverso trova applicazione per le aziende previste dagli articoli 2, 3 e 10.

Articolo 211 bis

Terziarizzazioni delle attività di vendita

L'azienda che intenda avviare i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al primo comma dell'art. 3 che riguardino attività di vendita svolte nei negozi, e gestite dall'impresa mediante proprio personale, convocherà preventivamente le Rsa o le Rsu al fine di informarle sui seguenti temi: - attività che vengono conferite a terzi;



Sindacale

- lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
 - contrattazione applicata e relativo trattamento economico complessivo;
 - assunzione del rischio di impresa da parte dei terzi subentranti nell'attività conferita in gestione e dei conseguenti obblighi inseriti nel relativo contratto, derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
 - internalizzazioni di attività precedentemente conferite a terzi.
- Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.

Entro tale termine, su richiesta della Rsa o della Rsu, sarà attivato un confronto finalizzato a raggiungere intese in merito agli obiettivi della salvaguardia dei livelli occupazionali e del mantenimento dell'unicità contrattuale.

Tale confronto dovrà concludersi entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.

Oltre tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà d'azione.

Articolo 228

Trattamento di fine rapporto

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo.

Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall'art. 97 del Ccnl 17 dicembre 1979 (all. 9). Ai sensi e per gli effetti del 20 comma dell'art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:

- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum" gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- la contribuzione di cui agli art. 92, 93 e 112;
- l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli art. 180, 227, 230 e 231;
- l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 141;
- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonchè, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'Irpef;
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.

Ai sensi del terzo comma art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 c.c., nonchè in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (Inps, Inail), deve essere computato nella

L'Informatore

ottobre 2008

Leggi decreti circolari

quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Chiarimento a verbale

Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell'indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto ai sensi dell'art. 74 quater, Ccnl 25 settembre 1976 e dell'art. 79, Ccnl 17 dicembre 1979.

Per le anticipazioni previste dalla legge n. 297/1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate nell'allegato 8 che fa parte integrante del presente contratto.

Avviso comune

Considerato l'obiettivo di favorire l'accesso al turismo sociale, le Parti si impegnano a richiedere al Governo che eventuali somme erogate ai dipendenti a titolo di buono vacanza non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, così come i buoni acquisto di merci prodotte o vendute dallo stesso datore di lavoro.

Articolo 236

Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2007 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2010.

Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata ar. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.

Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche apportate con il presente accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Le parti, nel darsi atto che il presente contratto viene stipulato secondo i principi e le norme contenute nel Protocollo 23 luglio 1993, convengono quanto segue:

- gli aumenti retributivi definiti per il primo biennio di vigenza contrattuale sono parametrati all'andamento dell'inflazione reale registrata nel 2007 pari al %, e al tasso d'inflazione tendenziale diffuso dall'Istat, attualmente pari al ... %;
- per quanto attiene al secondo biennio di vigenza contrattuale (2009-2010), in considerazione dell'approssimarsi delle scadenze previste dal citato accordo 23 luglio 1993, relativamente ai termini di presentazione della disdetta e della relativa piattaforma rivendicativa, le stesse parti convengono di anticipare la definizione dei relativi aumenti retributivi sulla base degli indici d'inflazione stimati nel % per il 2008 e per il 2010;
- entro il 31 marzo 2009, si procederà alla verifica dell'andamento dell'inflazione reale registrato per l'anno 2008. In caso di scostamento superiore allo ... rispetto all'indice d'inflazione tendenziale sopra indicato sarà convocato un apposito incontro al fine di individuare i correttivi da apportare a quanto definito dal presente contratto con riferimento al secondo biennio di contrattazione (2009-2010).



Sindacale

l'Informatore

ottobre 2008

Giurisprudenza

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Infortunio in itinere

► CASSAZIONE Sez. lav. 16 luglio 2007, n. 15777 (da Dir. & Prat. Lav. n. 19/08, pag. 1153). **Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio in itinere - Infortunio verificatosi nelle scale condominiali dell'abitazione del lavoratore o in altri luoghi di proprietà condominiale - Indennizzabilità - Esclusione - Fattispecie.**

Alla stregua di un'interpretazione letterale nonché logico-sistematica dell'art. 12 del Dlgs n. 38 del 2000, la configurabilità di un infortunio "in itinere" comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali (Nella specie la Sc in applicazione del principio di cui in massima, ha cassato la decisione della Corte territoriale che aveva riconosciuto l'occasione di lavoro nell'infortunio occorso al lavoratore scivolando sul portone di casa mentre si recava al lavoro, sul presupposto che nella nozione di luogo di abitazione, quale inizio del normale percorso per raggiungere la sede lavorativa, dovessero ritenersi incluse anche le pertinenze della stessa, che il lavoratore deve necessariamente percorrere per recarsi nel luogo di lavoro).

Lavoro straordinario

► CASSAZIONE Sez. lav. 16 luglio 2007, n. 15781 (da Dir. & Prat. Lav. n. 19/08, pag. 1153). **Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Limite dell'orario normale fissato dalla contrattazione collettiva in misura inferiore a quello legale - Superamento del solo limite convenzionale - Corresponsione di un corrispettivo inferiore a quello prescritto dall'art. 2108 cod. civ. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.**

È del tutto legittima perché non si pone in contrasto né con l'art. 36 Cost. né con l'art. 2108 cod. civ. la condotta del datore di lavoro che - in presenza della contrattazione che predetermina, nell'esercizio dell'autonomia delle organizzazioni sindacali, un orario normale inferiore rispetto a quello massimo fissato per legge (ora individuato dall'art. 2 del Dlgs n. 66 del 2003) - corrisponda ai propri dipendenti, che abbiano superato il limite convenzionale senza superare quello (massimo) legale, un corrispettivo per il suddetto lavoro inferiore a quello prescritto dall'art. 2108 cod. civ. per l'orario straordinario (disciplinato attualmente dagli artt. 1, comma secondo, lett. c), e 5 del citato Dlgs n. 66 del 2003), atteso che il dettato costituzionale deve essere letto non in relazione ai singoli elementi retributivi, ma al complessivo trattamento economico riconosciuto al lavoratore subordinato ed, inoltre, perché l'inderogabilità del menzionato art. 2108 cod. civ. opera soltanto in presenza di violazioni dei tetti massimi di "orario normale", previsti da norme legislative.

SINDACALE

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 190 ottobre 2008
anno LII

**Organo d'informazione
e documentazione
dell'Unione del commercio
del turismo, dei servizi
e delle professioni
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 49
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)
Edicom Srl
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ
**Unione del commercio del turismo
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE
Promo Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA
Amilcare Pizzi Spa
Via Amilcare Pizzi, 14
20092 Cinisello Balsamo
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano
Una copia euro 0,568



Promo.Ter Unione
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI
E DELLE PROFESSIONI



Unione
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

**LA SICUREZZA E' UN VALORE IMPORTANTE PER L'AZIENDA
ED I SUOI COLLABORATORI
..... NOI VI AIUTIAMO A NON DIMENTICARLO MAI !**

CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE
SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**
(D.Lgs. 81/08 Testo Unico)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE
IGIENE DEGLI ALIMENTI**
(H.A.C.C.P. D.Lgs 193/07)
Tel. 02-7750.590/591
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE
PRIVACY**
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.privacy@unione.milano.it

CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE
QUALITA'**
(Sistemi gestione qualità aziendali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE
ENERGIA & AMBIENTE**
(Risparmio Energetico-
Servizi Ambientali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER
BASILEA 2**
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.basilea2@unione.milano.it

I nostri uffici: Via Marina, 10 - 20121 Milano - Fax 02-76.01.76.77



Sindacale

'Informatore

ottobre 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/2/2008)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1434,83+250,76*	540,37	25,46
I	1292,50	537,52	24,84
II	1118,00	532,54	22,83
III	955,59	527,90	21,95
IV	826,46	524,22	20,66
V	746,67	521,94	20,30
VI	670,36	519,76	19,73
VII	573,92+5,16	517,51	19,47

* Dal 1° luglio 2008 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 70 euro. L'importo passa, quindi, da 180,76 euro a 250,76 euro.

APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2008

Amministrazione del personale

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2002		194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00
Totale		4.349,43
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• incremento retributivo del 1.1.1998 pari ad euro	116,20	
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	
		• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro 103,29
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 73,93

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2002		78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00
Totale		4.233,43
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	
		• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro 103,29
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 190,13

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.7.2004		185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00
Totale		4.130,14
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56	
		• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro 206,58
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 24,86

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2005		103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00
Totale		3.923,56
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 268,56
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 21,44

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2008		155,00
Totale		3.655,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 125,00
		• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro 45,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Totale		3.500,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00	
• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00	
		• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro 120,00
		• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro 55,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Totale		3.500,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	
• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	150,00	
		• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro 200,00
		• aumento retributivo del 1.1.2010 pari ad euro 30,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2006

Minimo contrattuale (fino al 31/12/2007)		3.000
Minimo contrattuale (dal 1° gennaio 2008)		3.500*
Totale		3.500,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento degli aumenti retributivi previsti dall'articolo 2, comma 1, del rinnovo Ccnl del 23/1/2008		
• aumento del 1.1.2008 pari ad euro 200,00		• aumento del 1.1.2009 pari ad euro 150,00
		• aumento del 1.1.2010 pari ad euro 150,00

Dirigente assunto o nominato dal 24 gennaio 2008

Minimo contrattuale dal 1° gennaio 2008		3.500*
Totale		3.500,00

a1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/2/2008)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	780,15	530,04	15,49
II	654,98	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/1/2008)	Contingenza (1/1/95)	Totale	Terzo elemento
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.306,88	542,70	1.849,58	5,18
Q.B	1.174,75	537,59	1.712,34	5,18
I	1.058,70	536,71	1.595,41	4,18
II	926,58	531,59	1.458,17	7,43
III	846,98	528,26	1.375,24	3,36
IV	772,75	524,94	1.297,69	3,72
V	694,64	522,37	1.217,01	3,63 *
VI S	649,57	520,64	1.170,21	5,97
VI	633,11	520,51	1.153,62	5,97
VII	562,59	518,45	1.081,04	6,87

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/1/2008)	Contingenza (1/1/95)	Totale	Terzo elemento
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.301,20	542,19	1.843,39	5,18
Q.B	1.169,59	537,12	1.706,71	5,18
I	1.053,54	536,24	1.589,78	4,18
II	922,19	531,20	1.453,39	7,43
III	843,11	527,91	1.371,02	3,36
IV	769,39	524,64	1.294,03	3,72
V	691,54	522,09	1.213,63	3,63 *
VI S	646,73	520,38	1.167,11	5,97
VI	630,27	520,25	1.150,52	5,97
VII	560,01	518,22	1.078,23	6,87

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablotista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestire catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2008

Amministrazione del personale

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2008 a € 40.765,00 annuali; € 3.340,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAUF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

	Inps (1/1/2008)		Inail (1/1/2008)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 42,14 giorn. € 1095,64 mensili	€ 6,32 orari	Impiegati / operai € 43,60 giorn. € 1089,90 mensili	€ 6,54 orari
Dirigenti	€ 116,58 giorn. € 3031,08 mensili	€ 17,49 orari	Dirigenti (1) € 80,96 giorn. € 2024,10 mensili	€ 10,12 orari

(1) Dal 1° luglio 2007

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2008)	Limite massimo (1/1/2008)	Riduzione contributiva (1/1/2008)
Fino a € 1857,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 858,58 mensili	5,84%
Oltre € 1857,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1031,93 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.397,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2008, è di € 40.765,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.397,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2008, è di € 40.765,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

'Informatore

ottobre 2008

Amministrazione del personale

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECOR- RENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.g. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro.

Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.2009	340	50	390
	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvise Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: www.fondoeest.it - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione ⁽¹⁾	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Via I. Rossellini, 16 - 20124 Milano - Codice filiale 0555 - c.c. n. 000010010001 - ABI 01030 - CAB 01696 - CIN V - Intestato al Fondo Pensione FON.TE
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: fonte@previnet.it - sito internet: www.fondofonte.it

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
- (2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
- (3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 10%.
- (4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2008

Amministrazione del personale

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da febbraio 2008	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da febbraio 2008
Quadri	2,96	Apprendisti 2a metà (1)	
1	2,75	2	2,23
2	2,48	3	2,03
3	2,23	4	1,90
4	2,03	5	1,79
5	1,90	6	1,79
6	1,79	Operatori di vendita	
7	1,64	1a categoria	1,97
Apprendisti 1a metà (1)		2a categoria	1,77
2	2,03		
3	1,90		
4	1,79		
5	1,64		
6	1,64		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari. Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %		
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva			
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.197,00	sino a €	12.395,00	4%
		da 6.197,01 a	9.296,00	da 12.395,01 a	18.592,00	2%
		oltre	9.296,00	oltre	18.592,00	1%



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	€ 26.603,00	€ 759,00	€ 15.202,00	€ 381,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2008

Amministrazione del personale

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	0,90
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	0,90
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere riportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

B) Familiari a carico (le detrazioni sono riportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \text{ X} (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ €} (\text{detrazione base}) \text{ X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:
 $\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacità è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2008

Amministrazione del personale

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C B e C B e C B e C B e C B e C		5B00 5B0P 5B10 5B1P 5B20 5B2P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr. Rec. A.N.F.	35 L 036 F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D D D D D D B e C B e C	Mat. fac. L. 104/92 Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. cong. art. 80 L. 388/2000 Cong. straord. Rest. cong. straord.	L 053 L 054 L 056 L 057 L 058 L 070 C S01 M 070	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile. Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile. Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000. Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C B e C	Retrib. dicembre Retrib. dicembre	A 000 D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".

SINDACALE



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2008

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	<p>Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.340,00 mensili e € 40.083,00 annuali per il 2007). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".</p> <p>Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".</p> <p>Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.</p>
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	<p>Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p>
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PL00 - SL00 - SV00 - UN00	<p>Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.</p> <p>Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p>
	B e C	Lav. E.C.	X 000	
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	
	B e C	Forza aziendale	FZ00	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	<p>Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.</p> <p>Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.</p>
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	B e C	Diff. Ind. Mal. Rest. Ind. Mal.	E 778 E 775	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1813,08. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1813,08 per l'anno 2007. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1813,08. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1813,08.
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Oblbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Interessi	D 100	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2008

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91	M980	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05	M900	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2008

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.

SINDACALE



Sindacale

L'Informatore

ottobre 2008

Amministrazione del personale

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Gennaio	132,2	0,303	0,352
	Febbraio	132,5	0,531	0,648
	Marzo	133,2	1,062	1,171
	Aprile	133,5	1,289	1,467
	Maggio	134,2	1,820	1,990
	Giugno	134,8	2,276	2,457
	Luglio	135,4	2,731	2,923

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i tassi della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

L'Informatore

ottobre 2008

Orientamenti e giurisprudenza

WELFARE

Indice

ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ Libro unico del Lavoro - Istruzioni operative del ministero del Lavoro. **Pag. 29**
- ▶ L'andamento infortunistico nel 2007. Il rapporto annuale Inail. **Pag. 30**
- ▶ Lavoro subordinato e amministratore di società commerciale. **Pag. 33**
- ▶ Fallimento del nuovo datore di lavoro e Fondo di garanzia. **Pag. 33**

PREVIDENZA

- ▶ Gestione separata: aliquota applicabile agli iscritti che siano contemporaneamente sottoposti ad un regime di previdenza obbligatoria in un paese straniero. **Pag. 34**
- ▶ Ministero del Lavoro. Interpello sugli sgravi per assunzione in sostituzione per maternità. **Pag. 35**
- ▶ Durc. Efficacia in caso di ispezione. **Pag. 35**
- ▶ Imponibilità somme concesse a titolo di erogazioni liberali. **Pag. 36**

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ▶ Relazione Covip sullo stato della previdenza complementare nell'anno 2007. Seconda parte. **Pag. 36**

ASSISTENZA

- ▶ Inail. Denuncia nominativa soci, collaboratori, coadiuvanti. **Pag. 41**

dal sito istituzionale del ministero, si sofferma principalmente innanzitutto sull'attività ispettiva e sulla necessità, intento assolutamente condivisibile, di uniformarne l'azione sull'intero territorio nazionale, ribadendo inoltre che, visto che l'intento del legislatore è stato di perseguire la via della semplificazione in un'ottica di prevenzione, è a tale filosofia che sono esortati gli ispettori ad attenersi. ▼

La circolare ministeriale ripropone l'elencazione delle abrogazioni operate dall'art. 39 della legge 133/2008, in primis il libro matricola, il registro d'impresa e il libro paga. Quest'ultimo, come è noto, sopravvive fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre '08, durante il quale dovrà continuare ad essere vidimato preventivamente ad opera dell'Inail.

Non sono obbligati alla tenuta del libro unico, oltre alle società cooperative, le imprese familiari, le società e le ditte individuali del terziario che operino con il solo lavoro del titolare (senza dipendenti o collaboratori, pertanto), in conseguenza del fatto che non sono più oggetto di registrazione (sul libro unico né, per tutto il periodo transitorio, sul libro paga) i dati relativi a collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari coadiuvanti delle imprese commerciali soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria.

Il libro unico, previa comunicazione preventiva alla Dpl, può essere conservato presso la sede legale dell'azienda o gli altri soggetti autorizzati di cui alla legge 12 del 1979, senza più la necessità di mantenerne copia conforme presso le diverse sedi di lavoro. Ricorda il ministero che le associazioni di categoria delle piccole imprese sono autorizzate alla tenuta del Libro unico solo per le imprese associate e regolarmente iscritte.

In caso di visita ispettiva, se il Libro è mantenuto presso la sede legale dovrà esserne esibita all'ispettore copia via fax o mail; se il Libro è tenuto presso il consulente del lavoro o l'associazione datoriale, sono concessi 15 giorni per l'esibizione.

Viene ancora chiarito che tra gli elementi essenzialmente oggetto delle visite ispettive, il libro unico assolve ad una funzione di analisi approfondita e specifica della regolarità dello svolgimento del rapporto di lavoro, mentre strumento principale per il contrasto del lavoro sommerso rimane la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto: in mancanza di quest'ultima viene ribadita l'applicazione della c.d. massimizzazione amministrativa pecuniaria.

Ribadisce infine il ministero, che fine ultimo della nuova normativa è sempre quello di contrastare il lavoro sommerso, ed il minor numero di documenti e di adempimenti da verificare, e quindi la maggiore rapidità dell'accertamento ispettivo, dovrebbero consentire una serie di interventi ispettivi programmati e più frequenti, promuovendo un capillare e maggiore controllo del territorio.

IN PRIMO PIANO

Libro unico del lavoro Istruzioni operative del ministero del Lavoro

Il ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali ha emanato la circolare n. 20 del 21 agosto 2008 contenente le prime istruzioni operative, dirette al proprio personale ispettivo, sulla istituzione del libro unico del lavoro.

La nota ministeriale, il cui testo è scaricabile



Welfare

L'Informatore

ottobre 2008

Orientamenti e giurisprudenza

L'andamento infortunistico nel 2007 Il rapporto annuale Inail

Nello scorso mese di luglio, è stato presentato il rapporto annuale dell'Inail per l'anno 2007. Ne proponiamo una sintesi, avvertendo che il testo integrale è reperibile sul sito www.inail.it.

Il quadro macroeconomico e occupazionale

Nel 2007, la crescita dell'economia mondiale è risultata sostanzialmente in linea con quella verificatasi nell'anno precedente, pari al 4,9%.

Nell'area euro il prodotto interno lordo è cresciuto del 2,6%, leggermente inferiore rispetto al 2,8% del 2006, trainato principalmente dalla componente degli investimenti.

L'inflazione è rimasta pressoché stabile, poco sopra il 2%.

Per quanto riguarda l'Italia, lo scorso anno il Pil è aumentato dell'1,5% (era stato dell'1,8% nel 2006).

Il prodotto interno lordo è stato sospinto dai servizi (soprattutto nel terziario avanzato) e dalle costruzioni, mentre l'attività manifatturiera ha registrato un andamento meno vivace rispetto all'anno precedente; l'agricoltura, come accade da anni, non ha apportato un contributo significativo.

La dinamica dell'occupazione totale, seppure in rallentamento rispetto all'anno precedente, è rimasta relativamente sostenuta (+1% l'incremento delle unità di lavoro contro l'1,7 dell'anno precedente). Per quanto riguarda l'inflazione, nel 2007 non si sono ancora manifestati i segni di un surriscaldamento dei prezzi, risultando pari a +1,8%, con una flessione di tre decimi di punto rispetto al 2006.

Nel 2007, come detto, i dati della rilevazione Istat delle forze di lavoro evidenziano una crescita dell'occupazione e una consistente diminuzione del tasso di disoccupazione. Parte consistente di tale dinamica è attribuibile ai cittadini residenti di origine straniera che riflettono la continua crescita degli immigrati iscritti all'anagrafe. L'aumento complessivo di occupati è stato pari a circa 234 mila unità.

L'evoluzione positiva dei posti di lavoro ha favorito la componente dipendente (+1,5%) mentre quella indipendente si è contratta (-0,3%). L'espansione ha interessato tutte le aree del Paese ad eccezione del Mezzogiorno. Nelle regioni meridionali l'occupazione ha registrato un andamento sostanzialmente stabile. Peraltro la stabilità delle regioni meridionali è dovuta all'aumento dell'occupazione femminile, dal momento che quella maschile è diminuita di 3.000 unità.

Il tasso di disoccupazione si è ridotto passando dal 6,8% del 2006 al 6,1% della forza di lavoro nel 2007, interessando sia gli uomini che, ancor di più, le donne. Il divario con i tassi di disoccupazione dei Paesi dell'area euro (7,1% a gennaio 2008) appare tuttora favorevole all'Italia. Ma a differenza di quanto accade in Europa, nel nostro Paese non è in realtà diminuita la fascia di inattività tra i 15 e i 64 anni.

Tale "zona grigia", come la definisce l'Istat, risulta invece aumentata, anche per effetto di fenomeni di scoraggiamento, e nel 2007 ha raccolto circa tre milioni di persone, 318 mila in più rispetto al 2004.

L'incidenza della disoccupazione nella fascia di età inferiore alla soglia dei 25 anni permane elevata (20,3%), mentre il tasso di disoccupazione di lunga durata (relativo alle persone in cerca di occupazione da più di un anno) è sceso al 2,8%. L'incremento di occupati ha continuato a registrarsi nel settore dei servizi (+1,4% rispetto alla media del 2006), nell'industria in senso stretto (+0,4%) e nelle costruzioni (+2,9%) a fronte di una rilevante contrazione in agricoltura (-5,9%).

Variazioni

Rispetto alla tipologia di orario la variazione più significativa riguarda la sostenuta crescita dell'occupazione dipendente part-time (a termine e permanente): +5,7% nel 2007 rispetto all'anno precedente, +132 mila unità.

Rispetto al carattere dell'occupazione la crescita è risultata più sensibile nel lavoro a termine (2,1%) mentre l'occupazione permanente aumenta dell'1,4%. La quota di occupati dipendenti con contratto temporaneo sul totale dell'occupazione dipendente si è attestata, nella media del 2007, al 13,2% con un aumento rispetto alla media dell'anno precedente.

Per quanto riguarda i lavoratori migranti, nel mercato del lavoro italiano la presenza straniera, nel corso degli ultimi anni, è divenuta sempre più rilevante. Secondo l'Istat nel corso del 2007 gli stranieri residenti in Italia sono stati circa 3,5 milioni e rappresentano il 5,8% della popolazione residente, equamente distribuiti tra i due sessi. Il forte aumento dei residenti stranieri è stato determinato in larga misura dai provvedimenti di regolarizzazione (leggi n. 189 del 30 luglio 2002, art. 33 e n. 222 del 9 ottobre 2002). La crescita della popolazione straniera residente nel nostro Paese è dovuta anche all'aumento dei nati di cittadinanza straniera.

Attraverso la lettura dei dati forniti dal ministero dell'Interno sui permessi di soggiorno (circa 2,4 milioni nel 2007) si evince che il lavoro rimane la causa prevalente soprattutto tra gli uomini (circa il 78%), mentre per le donne tale quota scende al 44%.

Albanesi, marocchini e rumeni, a livello nazionale, rappresentano le prime tre comunità straniere.

Nel corso del 2007 l'occupazione straniera risulta mediamente pari a 1.502 mila unità. Rispetto all'orario di lavoro, circa 82 ogni 100 occupati stranieri lavorano con orario fulltime; il 15,6% degli stranieri svolge un'attività autonoma.

A livello settoriale, gli occupati stranieri si collocano per oltre il 40% nell'industria, con un'incidenza superiore di circa 10 punti percentuali rispetto a quella rilevata per questo settore tra gli occupati italiani. In particolare, nelle costruzioni la presenza degli stranieri è più del doppio di quella italiana. All'opposto, il complesso del terziario assorbe una quota di occupazione immigrata decisamente inferiore rispetto alla componente italiana.

Riguardo alla produttività del lavoro, nel nostro Paese essa tende ad una sostanziale stabilità con lievi oscillazioni che nel 2007 hanno registrato un segno positivo.

Nei confronti degli altri Paesi industrializzati i livelli rimangono pressoché invariati e al di sotto dei nostri maggiori concorrenti.

Anche in tema di costo del lavoro (retribuzioni lorde, contributi sociali, provvidenze al personale e accantonamenti per trat-



Welfare

L'Informatore

ottobre 2008

Orientamenti e giurisprudenza

WELFARE

tamento di fine rapporto), nei confronti internazionali l'Italia si colloca sulla fascia bassa dei Paesi europei insieme a Spagna, Irlanda e Portogallo, in una posizione pressoché invariata rispetto all'anno precedente. Si può evidenziare, altresì, l'andamento delle retribuzioni lorde, in relazione alle quali l'Italia insieme a Portogallo, Spagna e Grecia, è il Paese nel quale si registrano i valori più bassi.

L'andamento degli infortuni sul lavoro

Alla data di rilevazione ufficiale del 30 aprile 2008, il bilancio infortunistico per l'anno 2007 si presenta decisamente migliore rispetto a quello dell'anno precedente, sia per l'andamento generale del fenomeno, sia soprattutto per quel che riguarda gli infortuni mortali, che ovviamente rappresentano gli eventi di maggiore impatto sociale ed emotivo.

A tale data, risultano infatti pervenute all'Inail 912.615 denunce di infortuni avvenuti nel corso dell'anno 2007; in pratica circa 15.500 casi in meno rispetto al 2006, con una flessione di 1,7 punti percentuali, superiore al -1,3% che si era registrato nel 2006. Dei 912.615 infortuni denunciati, 57.155 (6,3% del totale) si sono verificati nell'ambito dell'agricoltura, 826.312 (90,5%) nell'industria e servizi e 29.148 (3,2%) fra i dipendenti dello Stato.

Il calo infortunistico è risultato più consistente, come ormai di consuetudine, in agricoltura (-9,4%) e sostenuto, comunque, anche nell'industria e servizi (-1,2%), mentre per i dipendenti dello Stato si è registrato un aumento dell'1,5%, sulla scia degli incrementi già osservati negli anni precedenti (si tratta, comunque, di poche centinaia di casi).

In crescita gli infortuni in itinere passati complessivamente dai circa 92.500 casi del 2006 ai 94.500 del 2007 (+2,2%).

Il calo complessivo dell'1,7% assume, comunque, maggiore rilievo se si tiene conto che nel 2007 il numero degli occupati è cresciuto dell'1% (fonte Istat); in termini relativi, il miglioramento reale è dunque del 2,7% circa.

Come già accennato, il risultato di maggior interesse è quello che riguarda le morti sul lavoro: alla rilevazione del 30 aprile 2008 risultano denunciati all'Inail 1.170 infortuni con esito mortale, avvenuti nell'anno 2007; di questi 98 riguardano l'agricoltura, 1.058 l'industria e servizi e 14 i dipendenti dello Stato.

Rispetto all'anno precedente (1.341 casi denunciati) si registra, allo stato attuale, un calo complessivo di 171 infortuni mortali, quale risultato di una flessione sostenuta sia in agricoltura (-26 casi) che nell'industria e servizi (-147 casi), mentre c'è da rilevare un aumento di 2 casi (da 12 a 14) per i dipendenti statali, in conseguenza della crescita di decessi avvenuti in itinere, passati dai 4 casi del 2006 ai 9 del 2007. Va detto, però, che mentre il dato 2006 è definitivo, il numero di infortuni mortali del 2007, rilevato alla data del 30 aprile 2008, è da ritenere non ancora completo.

Tuttavia, sulla base di stime previsionali effettuate tenendo conto delle esperienze pregresse e dell'andamento delle denunce pervenute negli ultimi mesi, il numero definitivo di infortuni mortali 2007 dovrebbe attestarsi intorno ai 1.210 casi.

Ulteriore elemento di significatività è dato dal fatto che la forte flessione che si va profilando è da ascrivere totalmente agli

infortuni mortali avvenuti nell'effettivo esercizio dell'attività lavorativa (da 1.067 a 874), mentre quelli in itinere segnano una crescita di una ventina di casi (da 274 a 296), distribuiti su tutte e tre le gestioni.

Un altro aspetto di sicuro interesse per l'analisi del fenomeno infortunistico è quello che riguarda la forma contrattuale del lavoratore, in virtù del fatto che vanno sempre più prendendo piede forme non tradizionali (i cosiddetti "atipici").

E sono proprio soltanto le due principali forme di lavoro atipico, i lavoratori interinali (o a "somministrazione di lavoro") e i lavoratori parasubordinati che hanno fatto registrare nell'anno 2007 sensibili incrementi in termini di infortuni (+13,6% e +5,6% rispetto al 2006); situazione pressoché analoga per quanto riguarda l'andamento degli infortuni mortali, anche se va detto che si tratta - statisticamente parlando - di piccoli numeri e, per la maggior parte, di infortuni in itinere.

Passando, infine, alle categorie lavorative più classiche si riscontra come nell'ambito del lavoro autonomo si registri una significativa flessione degli infortuni (sia in complesso che mortali), mentre per il lavoro dipendente, che rappresenta di gran lunga la quota maggioritaria (oltre l'80% del totale), il decremento risulta significativo solo per i casi mortali.

In diminuzione, anche se con numeri relativamente modesti, gli infortuni tra gli apprendisti.

L'analisi territoriale evidenzia come la riduzione degli infortuni registrata tra il 2006 e il 2007 (-1,7% a livello nazionale) ha riguardato praticamente tutte le regioni, ad esclusione della Sicilia (+4,1%), del Lazio, della Calabria e della provincia autonoma di Bolzano.

Oltre il 60% degli infortuni è concentrato nell'industrializzato Nord Italia.

Al decremento del 12,8% dei casi mortali registrato nel 2007 a livello nazionale hanno contribuito quasi tutte le regioni.

A livello settoriale, la diminuzione degli infortuni sul lavoro si profila nel 2007 più accentuata nell'industria che nei servizi, cosa che accade anche per i casi mortali, in presenza di un incremento occupazionale, indicato dall'Istat per lo stesso anno, dell'1,1% per l'industria e dell'1,4% per i servizi.

Il calo rispetto all'anno precedente è stato particolarmente sensibile nell'agricoltura.

Nei servizi, ad una diminuzione degli infortuni nel settore alberghi e ristoranti, del commercio e in quello dei trasporti, si contrappone il sensibile aumento dei casi denunciati nel personale addetto ai servizi domestici (domestici, badanti, ecc.), dove si registra una forte componente di forza lavoro straniera.

Per quanto riguarda gli infortuni mortali, nel 2007 si profila, pur nella attuale provvisorietà dei dati, una diminuzione sostenuta in agricoltura, nell'industria del tessile e abbigliamento, della lavorazione dei minerali non metalliferi, della sanità. Le vittime sul lavoro diminuiscono anche nelle costruzioni, dove peraltro si fa sempre più significativo il contributo dei lavoratori stranieri che rappresentano ormai il 30% degli infortuni letali.

Il rapporto si preoccupa anche di formulare una stima dell'andamento infortunistico riferito al 2008.

Dalle prime elaborazioni effettuate sui dati degli infortuni avvenuti nel primo quadrimestre 2008, emergono segnali non



Welfare

entusiasmanti.

La modesta flessione che si prospetta per il 2008, se confermata anche nei successivi restanti mesi dell'anno, non si può certo ritenere soddisfacente, sia perché segnerebbe un passo indietro rispetto all'anno precedente, sia perché proprio il 2008 rappresenta l'anno di inizio della serie quinquennale che dovrà essere posta sotto osservazione per il perseguimento degli indirizzi strategici stabiliti dalla Comunità europea. La direttiva comunitaria n. 62 del 21 febbraio 2007 prevede, infatti, per i Paesi Ue una riduzione degli infortuni sul lavoro del 25% nel periodo 2007-2012.

Esaminando la distribuzione dei dati disaggregati per regione, in termini di valori assoluti, la regione al primo posto per numero di infortuni è la Lombardia, ma, in termini relativi, quella con maggiore frequenza di accadimento è l'Umbria. Passando all'analisi dei singoli settori di attività economica, riferendosi al complesso degli infortuni indennizzati si può affermare che, confermando una tendenza ormai consolidata, i settori con indice di frequenza di gran lunga più elevato sono la lavorazione dei metalli, la lavorazione dei minerali non metalliferi (vetro, piastrelle, cemento, ceramica, etc...), la lavorazione del legno e le costruzioni.

Spostando infine l'attenzione ai casi di infortunio mortale, il settore con più elevata frequenza è sempre l'estrazione di minerali seguito per livello di rischiosità dalle costruzioni e dai trasporti.

Un paragrafo del documento è dedicato, in particolare, agli eventi infortunistici dei lavoratori stranieri.

Da alcuni anni si è venuto a determinare un progressivo allargamento dell'Unione europea che, di fatto, ha divaricato la forbice del presunto allineamento tra "immigrati" ed extracomunitari", svuotando quest'ultima categoria di alcune comunità di grande rilievo dal punto di vista dell'incidenza infortunistica.

A partire da questo Rapporto annuale, pertanto, l'Istituto di assicurazione ha deciso di adottare una classificazione primaria più drastica, che suddivide gli infortunati in "italiani" e "stranieri".

In ambito Ue, le forze di lavoro straniere sono pari a 14,1 milioni di unità, il 6,4% del totale.

L'Italia col 6,1% è vicina al dato medio dell'Unione, ma si colloca ben al di sotto di quella di altri importanti Paesi europei (Grecia, Regno Unito, Germania).

A differenza dell'articolazione territoriale dell'occupazione italiana circa i due terzi di quella straniera (circa 1 milione) si concentra nel Nord, un quarto nel Centro e poco più del 10% nel Mezzogiorno.

Le donne, trovano prevalentemente impiego come collaboratrici domestiche; ciò tuttavia non si verifica per le donne cinesi che, pur esercitando professioni differenti dagli uomini, sembrano muoversi, soprattutto come cameriere e operaie, all'interno delle attività imprenditoriali sviluppate dalla comunità etnica di appartenenza o come coadiuvanti di imprese familiari. Gli uomini svolgono generalmente professioni collocate nel settore dell'edilizia, in quello dei trasporti e dell'agricoltura.

Gli stranieri assicurati all'Inail sono stati nel 2007 quasi 3

L'Informatore

ottobre 2008

Orientamenti e giurisprudenza

milioni, in crescita del 19,5% rispetto all'anno precedente.

Buona la presenza femminile che ha superato nell'ultimo anno quota 1,2 milioni.

In questo contesto occupazionale caratterizzato da un trend decisamente crescente, trova giustificazione il costante aumento degli infortuni occorsi agli immigrati. Nel 2007, si sono contate oltre 140mila denunce di cui 174 mortali. Il dato è in controtendenza rispetto all'andamento infortunistico generale, per il quale, come visto, si è riconfermato il trend decrescente osservato ormai da qualche anno.

La quota di infortuni degli immigrati ha superato ormai il 15% del totale e nel solo ultimo anno si è registrato un aumento di oltre 11 mila denunce rispetto al 2006.

Se si considera il settore di attività economica, si osserva che l'aumento ha interessato tutta la linea produttiva, +4,7% in agricoltura, +8,9% nell'industria e servizi e +6% tra i dipendenti del conto Stato.

Discorso a parte per i casi mortali: a dato ancora provvisorio, 7 morti in più rispetto al 2006 hanno riguardato in modo particolare i lavoratori dell'industria e servizi passati da 153 a 163 dell'ultimo anno; in calo di 3 unità gli agricoli.

Una quota consistente di infortuni si concentra in attività di tipo industriale; al primo posto un settore notoriamente rischioso, le costruzioni, che registra il 14,5% del complesso di tutti gli infortuni afferenti gli stranieri. In questo settore è elevato anche il numero di morti.

Marocco, Romania e Albania sono i Paesi che ogni anno pagano il maggior tributo in termini di infortuni totalizzando il 40% delle denunce e il 47% dei casi mortali.

A livello di ripartizione geografica si osserva che il 45% degli infortuni si verifica nel Nord-Est, ma se si focalizza l'attenzione sui mortali al primo posto si collocano le regioni del Nord-Ovest.

Come per gli infortuni anche per le malattie professionali dei lavoratori stranieri nell'ultimo quinquennio si è registrato un costante incremento: infatti, le denunce sono passate da poco più di 1.000 del 2003 a oltre 1.500 del 2007.

L'andamento delle malattie professionali

Nel Rapporto dello scorso anno, l'andamento nell'ultimo quinquennio delle malattie professionali in Italia era definito "sostanzialmente stabile": le denunce pervenute all'Inail negli anni tra il 2002 e il 2006 erano mediamente pari a circa 26 mila casi l'anno.

Nell'anno 2007, invece, 28.500 sono state le denunce: quasi 2.000 casi in più rispetto all'anno 2006 (+ 7,0%).

È un aumento notevole che dimostra come, in realtà, si sia verificata una "sottostima" del fenomeno tecnopatico.

L'impegno del legislatore in materia di malattie professionali si è concretizzato recentemente anche attraverso l'emanazione del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 con cui si aggiorna, ai sensi dell'art. 139 Tu, l'Elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria, da parte del medico che ne venga a conoscenza, la denuncia.

Il dettaglio per gestione delle malattie denunciate conferma, come per l'anno precedente, l'andamento sensibilmente diverso nelle tre principali gestioni dell'Istituto. L'industria e servizi, accentrate, come negli anni precedenti, il 93% dei casi di tec-



Welfare

nopatie, ribalta la tendenza al ribasso degli ultimi anni e si distingue, naturalmente, per l'aumento in termini assoluti maggiore.

L'analisi dei dati può essere ulteriormente approfondita distinguendo tra malattie "tabellate" (con "presunzione legale di origine") e quelle "non tabellate", patologie lavoro-correlate per le quali spetta al lavoratore la dimostrazione, ai sensi della Sentenza n. 206/1988, del nesso causale.

In generale le malattie tabellate hanno visto diminuire sensibilmente la loro consistenza negli anni (grazie anche a interventi di prevenzione e di adeguamento a norma sempre più mirati ed efficaci) a favore delle non tabellate, divenute ormai le vere protagoniste dell'evoluzione del fenomeno tecnopatico, legato indissolubilmente al mutamento delle tecniche di produzione, degli ambienti di lavoro e all'emergere di nuove professionalità e criticità occupazionali, tanto che le principali malattie, attualmente riconosciute come "non tabellate", diventeranno "tabellate".

Come già detto, l'incidenza delle 85 malattie professionali tabellate (58 dell'industria e servizi, 27 dell'agricoltura), più silicosi e asbestosi normate specificatamente, sul fenomeno generale è andata assottigliandosi nel tempo, mentre quelle non tabellate hanno rappresentato nel 2007 oltre l'84% di tutte le denunce, con una progressione costante di anno in anno (erano pari al 75% nel 2003).

Questa percentuale, sostanzialmente confermata nell'Industria e servizi (83,7%) è ancora più alta per l'agricoltura (93,0%) e per i dipendenti conto Stato (91,3%).

Si conferma al primo posto in graduatoria, tabellate e non, l'ipoacusia e sordità che però ha visto nel corso degli anni ridimensionare la sua incidenza.

Tra le principali malattie non tabellate figurano anche le malattie respiratorie.

Un'attenzione particolare è stata rivolta recentemente alle malattie professionali di natura psichica. In generale, comunque, i "disturbi psichici lavoro-correlati" hanno avuto in questi ultimi anni una consistenza pari a circa 500/600 casi denunciati l'anno, di cui larga parte individuati specificatamente come "mobbing".

Il quadro internazionale

Secondo le statistiche dell'Ilo, ogni giorno circa 6.000 lavoratori nel mondo muoiono per incidenti e malattie professionali, un dato in continuo aumento. Ilo stima, infatti, in 160 milioni i casi di malattie di origine lavorativa e in circa 264 milioni i casi di incidenti sul lavoro non mortali che mediamente si manifestano e si verificano ogni anno. I decessi per incidenti sul lavoro sono stimati pari a quasi 346.000 l'anno. Tutto ciò rappresenta un costo per la società pari a circa il 4 per cento del prodotto interno lordo mondiale (1.250 miliardi di dollari americani).

Per quanto riguarda l'Europa, viene confermata, anche nel 2005 (ultimo anno reso disponibile da Eurostat) la favorevole posizione dell'Italia rispetto alla media europea, dato che colloca il nostro Paese ben al di sotto quindi di Paesi assimilabili al nostro come Spagna, Francia e Germania.

Per i casi mortali l'Italia, invece, si colloca, sempre per il 2005, praticamente in linea con i Paesi più omogenei al

L'Informatore

ottobre 2008

Orientamenti e giurisprudenza

nostro sia dal punto di vista dei sistemi assicurativi, sia di quello della omogeneità e completezza dei dati.

Lavoro subordinato e amministratore di società commerciale

La Suprema Corte ribadisce il consolidato orientamento secondo cui non vi è, in linea di principio, incompatibilità tra le qualità di amministratore di società e dipendente della medesima, purché sussista un effettivo potere di controllo da parte delle società.

La verifica di tale sussistenza appartiene alla competenza del giudice di merito.

► SENTENZA Corte Cassazione, 19 maggio 2008, n. 12630. **Amministratore di società commerciale e rapporto di lavoro subordinato - Compatibilità delle qualifiche - Ammissibilità - Condizioni - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti.**

La qualifica di amministratore di una società commerciale non è, di per sé, incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa, ma è necessario che colui che intende far valere tale rapporto non sia amministratore unico della società e provi, in modo certo, il requisito della subordinazione che consiste nell'effettivo assoggettamento, nonostante la carica di amministratore rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso. Il relativo accertamento, istituzionalmente demandato al giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione.

Fallimento del nuovo datore di lavoro e Fondo di garanzia

Secondo la Cassazione, ancorché non si versi in ipotesi di trasferimento d'azienda, l'accordo con il quale il lavoratore trasferisce il suo credito per l'accantonamento del TFR dal datore di lavoro cedente al nuovo datore di lavoro, non è di ostacolo al riconoscimento dell'intero trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia, nell'ipotesi di fallimento del nuovo datore di lavoro.

► SENTENZA Corte Cassazione, 7 maggio 2008, n. 11159. **Lavoro subordinato - Trattamento di fine rapporto - Fondo di**



Welfare

garanzia per il Tfr - Accordo di estromissione tra lavoratore e nuovo datore di lavoro relativo al Tfr maturato presso altro datore di lavoro - Fallimento del nuovo datore di lavoro - Diritto alle prestazioni del Fondo di garanzia - Sussistenza. In caso di pattuizione tra lavoratore e datore di lavoro in ordine al riconoscimento dell'unitarietà del rapporto di lavoro e dell'effettiva saldatura dei periodi lavorativi alle dipendenze

Gestione separata Aliquota applicabile agli iscritti contemporaneamente sottoposti a un regime di previdenza obbligatoria in un paese straniero

In risposta ad un quesito posto dal consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, il ministero del Lavoro, in applicazione del principio di territorialità ed in mancanza di specifici accordi internazionali, ha ritenuto che non produce effetti nell'ordinamento italiano la circostanza dell'iscrizione presso un organismo previdenziale straniero e, pertanto, all'iscritto alla Gestione separata si applicherà l'aliquota contributiva piena.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro a interpello n. 35/2008. Art. 9, Dlgs n. 124/2004. **Applicabilità dell'aliquota prevista per gli iscritti "ad altre forme di previdenza obbligatoria" per i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps che risultino contemporaneamente sottoposti in un Paese straniero ad un regime di previdenza obbligatoria.**

L'interpellante, in particolare, richiede se l'assoggettamento al regime di previdenza obbligatoria di uno Stato estero, combinato con l'iscrizione in Italia alla gestione separata Inps, possa essere considerato un presupposto assimilabile alla assicurazione previdenziale "presso altre forme obbligatorie" ai fini dell'applicazione dell'aliquota di contribuzione del 10% fino al 31 dicembre 2006 che, a partire dal 1 gennaio 2007 è pari al 16% (art. 1, comma 770, L. n. 296/2006) e, a partire dal 1° gennaio 2008, è pari al 17% (art. 1, comma 79, L. n. 247/2007).

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le politiche previdenziali e dell'Inps, si osserva quanto segue. Per la soluzione del quesito proposto, che riguarda il caso di contemporanea iscrizione di un lavoratore sia alla gestione separata Inps in Italia, sia ad un regime previdenziale di un Paese straniero, è necessario richiamare le norme di diritto internazionale privato vigenti nel nostro Paese.

Sia per quanto riguarda la regolamentazione del contratto di lavoro individuale, sia per quanto riguarda la materia contri-

L'Informatore

ottobre 2008

Orientamenti e giurisprudenza

di altra società con riconoscimento di un'unica anzianità complessiva, la garanzia di cui alla L. n. 197/1982 opera anche per il Tfr relativo al rapporto unitariamente considerato, analogamente a quanto avviene in caso di trasferimento d'azienda, senza che alcuna influenza possa avere al riguardo la cessione da parte dei lavoratori dei diritti maturati in tema di Tfr presso il primo datore di lavoro.

Previdenza

butiva, al fine di individuare la norma nazionale applicabile, vale a dire se debba trovare applicazione il diritto italiano ovvero quello del Paese estero, si deve utilizzare il cd. principio di territorialità. Infatti, ai sensi dell'art. 57, L. n. 218/1995, la legge nazionale applicabile alle obbligazioni contrattuali in materia di lavoro è quella dell'esecuzione del contratto, vale a dire la legge italiana, come disposto dall'art. 6 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, ratificata dalla L. n. 975/1984 ed espressamente richiamata dal citato art. 57 della L. n. 218/1995.

Per quanto riguarda poi le "obbligazioni nascenti dalla legge", tra cui naturalmente si collocano le obbligazioni nascenti dalle leggi in materia previdenziale, l'art. 61 della L. n. 218/1995 dispone a sua volta l'applicazione della normativa nazionale del luogo in cui avviene il fatto da cui deriva l'obbligazione, il che significa che anche in materia previdenziale si applica il diritto italiano.

Naturalmente, il principio generale di territorialità può essere derogato per via pattizia, qualora vengano stipulate convenzioni internazionali tra l'Italia e uno o più Paesi stranieri (ad es. tra i Paesi della Comunità europea vige il regolamento Cee 1408/71 in materia di distacco, che deroga al principio di territorialità).

Con riferimento al caso in esame, si osserva che costituisce applicazione del principio di territorialità la previsione della circolare Inps n. 164/2004, la quale assoggetta alla legge italiana i redditi da collaborazione prodotti in Italia qualora gli stessi siano corrisposti dallo Stato italiano o da soggetti residenti nello Stato italiano, ovvero da stabili organizzazioni presenti nel territorio dello Stato italiano riconducibili a soggetti non residenti.

In particolare l'Inps ha stabilito che i redditi da collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nell'attuale qualificazione di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (art. 50 Tuir) che siano percepiti da soggetti non residenti sono sottoposti alla legge italiana e pertanto devono essere considerati imponibili ai fini contributivi, "se l'attività è svolta in Italia o, comunque, se il committente è italiano".

Per tali motivi, sempre sulla base del principio di territorialità, si ritiene che l'applicazione della legge italiana - ed in particolare dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, che prevede differenti aliquote contributive - trovi i propri naturali limiti in senso territoriale nelle attività svolte nel territorio italiano sottoposte alla legge italiana stessa. Da ciò consegue l'irrelevan-



Welfare

L'Informatore

ottobre 2008

Previdenza

WELFARE

za delle attività svolte all'estero con riferimento alla questione oggetto del quesito.

Dunque, la previsione dell'aliquota del 17% per i titolari di assicurazione ad altre forme obbligatorie è una norma di diritto interno e, sulla base del principio di territorialità, è applicabile solo per le attività lavorative che si svolgono in territorio italiano. Entrambe le attività, cioè sia quella che comporta l'iscrizione alla gestione separata Inps, sia quella che comporta l'assicurazione ad altre forme obbligatorie, devono riferirsi a rapporti per cui si applica il diritto italiano.

Infatti, quale conseguenza dell'applicazione del principio di territorialità, deriva che agli eventi che si svolgono in Italia si applica il diritto italiano e che agli eventi che si svolgono in un altro Paese si applica invece il diritto di quel medesimo Paese, senza che vi siano conseguenze giuridiche che connettano le norme dei diversi ordinamenti rispetto ad attività lavorative tra loro indipendenti e che si svolgono in Paesi diversi.

Sulla base di quanto sopra argomentato, pertanto, si ritiene irrilevante per il diritto italiano - in mancanza di una convenzione di diritto internazionale specificamente derogatoria - la sottoposizione di un lavoratore ad un sistema di previdenza obbligatoria in un Paese diverso dall'Italia ai fini del computo dell'aliquota contributiva da applicarsi, sulla base del diritto italiano, al contratto di collaborazione, anche a progetto, che il medesimo lavoratore abbia in Italia.

Ministero del Lavoro Interpello sugli sgravi per assunzione in sostituzione per maternità

Lo sgravio contributivo sulle assunzioni in sostituzione di lavoratori in maternità non spetta quando l'assenza è a diverso titolo (per esempio per ferie). Lo precisa il ministero del Lavoro nell'interpello n. 36/2008, in www.lavoro.gov.it.

I chiarimenti concernono l'agevolazione riservata ai datori di lavoro con meno di 20 dipendenti, consistente nello sgravio contributivo a favore delle assunzioni di lavoratori a tempo determinato in sostituzione dei dipendenti assenti perché in congedo ai sensi del Dlgs n. 151/2001 (Tu maternità). Gli interpellanti hanno posto il quesito se lo sgravio spetti per tutta la durata del contratto a termine e fino al compimento di un anno di età del bambino, anche per i periodi in cui il dipendente sostituito non benefici di alcuna indennità da parte dell'Inps e nel caso in cui venga modificato il titolo dell'assenza da congedo a ferie.

La risposta è negativa. Il ministero spiega che la disciplina (Dlgs n. 151/2001) circoscrive lo sgravio ai soli casi di sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi dello

stesso Tu maternità. In particolare, le norme (articolo 4, comma 1) stabiliscono il diritto al beneficio per le assunzioni fatte "in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico" (articolo 4, comma 3) "nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo".

Ne consegue, conclude il ministero del Lavoro, che non sono ravvisabili margini interpretativi per poter procedere a un ampliamento degli sgravi contributivi, in presenza di una casistica delineata compiutamente dal legislatore.

Durc - Efficacia in caso di ispezione

La legittima consegna del Durc all'ispettore dell'ente previdenziale, da parte del datore di lavoro, equivale all'esibizione delle ricevute di pagamento attestanti la regolarità contributiva. Lo chiarisce il ministero del Lavoro con l'interpello n. 21/2008, in www.lavoro.gov.it, in risposta al Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro in relazione alle procedure da adottare in caso di accesso ispettivo. L'istante aveva in particolare richiesto se l'organo ispettivo fosse tenuto a considerare la produzione del documento come corretta ed esaustiva, in sostituzione delle ricevute di pagamento coincidenti con il periodo oggetto della dichiarazione. La risposta è affermativa.

Il Durc, introdotto in applicazione dell'articolo 1, comma 1176 della legge 296/2006, possiede validità probatoria per certificare la regolarità contributiva dell'impresa alla data in cui il documento è stato richiesto. In occasione di accessi ispettivi accade che spesso venga richiesta l'esibizione di ricevute di pagamento di contributi a enti o casse riferite a periodi degli ultimi cinque anni.

In tali occasioni, secondo il ministero, il rilascio del Durc vale ad attestare la regolarità della contribuzione, per il periodo di validità del documento, con riguardo sia alla correttezza che alla correntezza delle denunce periodiche e relativi versamenti. Pertanto, l'azienda può produrre agli organi di vigilanza il Durc in sostituzione delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità certificato.

Il Durc non ha, tuttavia, effetti liberatori per l'impresa riguardo agli obblighi contributivi, poiché resta impregiudicata l'azione degli enti previdenziali per l'accertamento e il recupero di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute.

L'utilizzo della dichiarazione di regolarità non rispondente a verità integra la fattispecie penalmente rilevante di utilizzo di atto falso.



Welfare

L'Informatore

ottobre 2008

Previdenza

Imponibilità somme concesse a titolo di erogazioni liberali

Le erogazioni liberali ed i sussidi occasionali, corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti a partire dal 29 maggio 2008, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008, convertito in legge n. 126 del 24 luglio 2008, concorrono interamente alla determinazione del reddito di lavoro dipendente anche se di importo inferiore a 258,83 euro.

L'Inps lo rende noto con il messaggio 17577 del 4 agosto 2008, in www.inps.it.

In base alla nuova disciplina dovranno essere interamente

considerati, nel calcolo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali, i seguenti emolumenti:

- erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti;
- sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;
- sussidi occasionali corrisposti a dipendenti vittime dell'usura o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive.

Dal punto di vista operativo, l'Istituto fa presente che le citate somme devono essere assoggettate a contribuzione nel mese di effettiva corresponsione e che, per quanto concerne i periodi pregressi, le aziende interessate devono regolarizzare la contribuzione non versata, senza l'aggravio di oneri aggiuntivi, entro il 16 novembre 2008.

Relazione Covip sullo stato della previdenza complementare nell'anno 2007 Seconda parte

Continuiamo la sintesi della relazione Covip sulla previdenza complementare per l'anno 2007. In questa ultima parte tratteremo dei fondi aperti, dei Pip e dei fondi preesistenti.

I fondi pensione aperti

L'assetto del settore

I fondi pensione aperti operativi sono in tutto 81 con un incremento, rispetto ai fondi pensione operativi nell'anno precedente (74), di 7 unità.

Alla fine del 2007, gli iscritti ai fondi pensione aperti hanno complessivamente superato le 745.000 unità, con un incremento di quasi il 70 per cento rispetto all'anno precedente.

La quota degli iscritti ai fondi gestiti dalle compagnie di assicurazione aumenta da quasi il 26 a oltre il 47 per cento, mentre si riduce sensibilmente la percentuale degli iscritti ai fondi gestiti dalle banche, che da oltre il 18 per cento passa a poco meno del 5 per cento. Rilevante è anche la riduzione, dal 24 per cento a poco più del 15 per cento, degli iscritti ai fondi gestiti da Sim, mentre è sostanzialmente stabile, da quasi il 32 per cento a poco meno del 33 per cento, la quota degli iscritti ai fondi gestiti dalle Sgr.

L'attivo netto destinato alle prestazioni è pari a circa 4,3 miliardi di euro, in aumento di quasi il 22 per cento rispetto al 2006; meno del 30 per cento del totale risulta allocato nei comparti obbligazionari, mentre il restante 70 per cento è equamente ripartito nei comparti bilanciati e in quelli azionari.

Con riguardo alle modifiche necessarie a consentire il conferimento tacito del Tfr, la maggioranza dei fondi (67) ha previsto comparti che presentano le caratteristiche richieste dalle

Previdenza complementare

vigenti disposizioni normative, in molti casi operando adattamenti ai comparti preesistenti alla riforma, sia relativi alla politica di investimento sia agli eventi al verificarsi dei quali opera la garanzia, in altri istituendo appositamente dei nuovi comparti.

In più di due terzi dei fondi la garanzia offerta prevede oltre alla restituzione del capitale versato anche un rendimento minimo che varia fra lo 0,34 e il 2,5 per cento, attestandosi prevalentemente sul 2 per cento.

Un'altra conseguenza delle aperture introdotte nell'apposito schema di regolamento è rappresentata dalla previsione della facoltà dell'aderente di scegliere anche più comparti in cui far confluire i propri versamenti contributivi e di modificare nel tempo tale destinazione. Hanno introdotto questa facoltà 50 fondi pensione. Due fondi pensione includono la possibilità di optare per un profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite e in altrettanti fondi è previsto il passaggio automatico tra comparti, o combinazioni di comparti, in funzione dell'età.

I costi

L'adesione ad un fondo pensione aperto comporta costi che variano in relazione alla diversa fase di partecipazione al programma pensionistico complementare. Si distinguono così, spese applicate nella fase di accumulo della posizione individuale e spese che accompagnano la fase di erogazione delle rendite.

Proprio al fine di fornire una rappresentazione immediata e sintetica dell'incidenza sulle posizioni individuali dei costi sostenuti nella fase di accumulo è stato introdotto l'indicatore sintetico dei costi (Isc).

Le politiche di investimento continuano a rappresentare una delle componenti che maggiormente spiegano le differenze nelle commissioni tra comparti: in particolare, a linee di investimento più rischiose tendenzialmente corrispondono commissioni più elevate (sebbene vi siano alcune società che hanno iniziato a proporre fondi in cui i comparti hanno tutti lo



Welfare

L'Informatore

ottobre 2008

Previdenza complementare

WELFARE

stesso livello di commissione di gestione).

Anche la presenza di garanzie di risultato è un elemento che potrebbe influenzare il costo complessivo di partecipazione al comparto.

Un'altra caratteristica che può comportare una differenziazione dei costi deriva dal fatto che il fondo sia o meno dedicato alla raccolta di adesioni su base collettiva.

È opportuno infine ricordare che, in occasione della revisione dello Schema di regolamento dei fondi pensione aperti a seguito della riforma, la possibilità di prevedere regimi commissionali differenziati per i casi di adesioni su base collettiva (e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti), che in precedenza aveva riguardato tipicamente le spese di adesione una tantum, è stata ora estesa a tutte le voci di costo ivi comprese le commissioni di gestione in percentuale sul patrimonio.

Le scelte di partecipazione

Nell'anno trascorso, la considerevole crescita delle iscrizioni ai fondi pensione aperti è per lo più ascrivibile all'aumento delle adesioni di lavoratori dipendenti, categoria direttamente coinvolta dalla scelta in merito alla destinazione del Tfr. A fine 2007 i lavoratori dipendenti si attestano a 340 mila unità, quadruplicando di numero rispetto alle circa 84 mila unità registrate alla fine del 2006.

Anche nel contesto dei fondi pensione aperti, le scelte di adesione dei lavoratori dipendenti sono pressoché esclusivamente frutto di un'esplicita manifestazione di volontà, operata tramite modalità di adesione individuale oppure collettiva. Nell'ambito di queste ultime e in analogia con quanto emerso nei fondi pensione negoziali, il fenomeno delle adesioni mediante conferimento tacito del Tfr assume scarsa rilevanza, interessando a fine anno poco più di 1.000 iscritti.

I lavoratori autonomi e liberi professionisti, comprensivi di circa 40 mila unità per i quali non risulta in essere un'attività di lavoro, registrano un incremento di circa il 14 per cento, passando dai 357 mila iscritti di fine 2006 ai 407 mila di fine 2007.

Per effetto dei differenti tassi di crescita riportati con riferimento alle categorie di lavoratori sopra menzionate, si registra nell'anno trascorso una ricomposizione degli aderenti ai fondi aperti a favore dei lavoratori dipendenti che, in percentuale sul totale, sfiorano il 46 per cento rispetto al 19 per cento del 2006.

Sempre con riferimento ai lavoratori dipendenti, l'incremento rispetto al 2006, pari a circa 260 mila unità, è all'incirca ugualmente ripartito fra adesioni individuali e adesioni collettive, queste ultime nel complesso prevalenti interessando circa il 55 per cento dei lavoratori dipendenti iscritti a fondi pensione aperti.

Nell'ambito delle adesioni collettive, circa il 79 per cento degli iscritti effettua il versamento sia del Tfr sia dei contributi, questi ultimi a carico del lavoratore e del datore di lavoro; il 13 per cento ha deciso di versare il solo Tfr mentre vi è un restante 8 per cento che effettua il versamento dei soli contributi.

Fra le adesioni individuali di lavoratori dipendenti predomina la scelta di contribuire con il solo Tfr, operata da circa il 48 per cento del totale, rispetto al versamento dei soli contributi,

essenzialmente da parte del lavoratore, attuata dal 31 per cento degli aderenti; il restante 21 per cento sceglie di abbinare al versamento del Tfr anche contributi, tipicamente a proprio carico.

Nell'insieme, considerando anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, le adesioni individuali rimangono la modalità di iscrizione prevalente nell'ambito dei fondi aperti, pur diminuendo dall'86 per cento del 2006 al 75 per cento del 2007; per contro, le adesioni collettive salgono dal 14 al 25 per cento.

L'offerta di fondi pensione aperti si è in molti casi sovrapposta al bacino di riferimento dei fondi pensione negoziali ed è stata rivolta sia ad aziende di piccole dimensioni, collocate in settori caratterizzati da una forte frammentazione delle imprese (commercio) con conseguente dispersione dei lavoratori occupati che, pertanto, sono risultati difficilmente raggiungibili dai fondi negoziali di categoria, sia ad aziende sempre di dimensioni medio piccole appartenenti a settori (metalmecanico) nei quali il fondo di categoria ha raccolto l'adesione delle principali aziende medio-grandi, ove più forte è la presenza sindacale, e non è riuscito a raggiungere, soprattutto in determinate aree geografiche, le piccole imprese, rientrate quindi nel target di riferimento di molti fondi aperti.

Le modalità con le quali si è formalizzata l'adesione al fondo pensione aperto da parte delle collettività riferite alle singole aziende contattate è stata prevalentemente quella dell'accordo plurisoggettivo (o accordi plurimi).

Dall'esame della distribuzione degli iscritti per classe di età e sesso e per area geografica si possono ricavare utili informazioni su eventuali modifiche nelle caratteristiche degli aderenti conseguenti alle novità introdotte dalla riforma.

La distribuzione degli iscritti per classe di età mostra un incremento della partecipazione dei giovani: a fine 2007 l'incidenza degli aderenti con meno di 35 anni raggiunge il 25 per cento rispetto al 18 per cento del 2006.

Si abbassa, pertanto, anche l'età media degli aderenti che scende a 42 anni quando nel 2006 la stessa si attestava a 43,8 anni.

Insieme alla maggiore incidenza dei giovani, si registra anche un più elevato peso degli iscritti di sesso femminile che salgono al 33 per cento del totale degli aderenti rispetto al 30 per cento riportato nel 2006.

Alla fine del 2007, l'età media degli iscritti lavoratori dipendenti è di 38,8 anni mentre quella dei lavoratori autonomi e liberi professionisti è di 45,3 anni.

Con riferimento alla scelta della tipologia di comparto emergono significative differenze nel confronto con il 2006. Infatti, fra gli aderenti con meno di 35 anni cresce di due punti la percentuale di coloro che scelgono comparti obbligazionari e bilanciati, pari rispettivamente al 33,5 e al 34,5 per cento; nei comparti azionari tale percentuale diminuisce di quattro punti percentuali attestandosi, a fine 2007, a circa il 32 per cento. Nei comparti garantiti gli iscritti con meno di 35 anni costituiscono il 22 per cento del totale, con un incremento rilevante rispetto al 7 per cento di fine 2006.

La composizione degli iscritti per area geografica evidenzia la maggiore diffusione dei fondi pensione aperti nelle regioni



Welfare

settecentrali: anche lo spostamento degli iscritti verso le regioni settentrionali risente della ricomposizione delle adesioni a favore del lavoro dipendente. Le aree nord occidentale e nord orientale rappresentano il 59 per cento degli iscritti lavoratori dipendenti.

Nell'ambito dei lavoratori dipendenti, la regione con il maggior numero di iscritti è la Lombardia, con circa il 19 per cento, seguita dal Piemonte, dal Veneto e dall'Emilia Romagna con circa il 10 per cento ciascuna.

Nel corso del 2007, il flusso dei contributi raccolti dai fondi pensione aperti segna un rilevante incremento, raggiungendo gli 831 milioni di euro rispetto ai 536 milioni dell'anno precedente. A seguito del corrispondente incremento delle adesioni, considerevole è l'afflusso dei contributi complessivamente apportati dai lavoratori dipendenti, pari a 451 milioni di euro, più che raddoppiati se confrontati con il 2006. Anche i contributi rivenienti dai lavoratori autonomi e liberi professionisti, comprensivi della quota riferita agli iscritti per i quali non risulta che abbiano in essere un'attività di lavoro, registrano un incremento passando da 339 a 380 milioni di euro. Nell'ambito dei contributi dei lavoratori dipendenti, è di rilievo l'aumento dei flussi di Tfr destinati ai fondi pensione aperti che a fine 2007 si attestano a 218 milioni di euro, quasi tre volte l'ammontare registrato nel 2006.

Complessivamente, i contributi dei lavoratori dipendenti costituiscono il 54 per cento del totale mentre quelli dei lavoratori autonomi e liberi professionisti formano il rimanente 46 per cento.

In termini di contribuzione media, il dato calcolato con riferimento agli iscritti per i quali risultano effettuati versamenti nel corso del 2007, che costituiscono circa il 90 per cento degli iscritti totali, non mostra variazioni rispetto all'anno precedente attestandosi a circa 1.200 euro.

Nel 2007, la gestione previdenziale della fase di accumulo, che oltre ai contributi è alimentata da altre voci di entrata e di uscita, quali in particolare i trasferimenti di posizioni da e verso altre forme previdenziali, i riscatti, le anticipazioni, le trasformazioni in rendita, le erogazioni in conto capitale, genera un saldo netto positivo pari a 800 milioni di euro, con un rilevante incremento rispetto ai 500 milioni del 2006.

Le posizioni individuali trasferite da e verso altre forme previdenziali registrano un saldo netto positivo di circa 100 milioni di euro.

È in diminuzione il fenomeno dei riscatti che interessa circa 5.200 posizioni per un importo complessivo di 59 milioni di euro; è residuale, anche se in crescita rispetto al 2006, il ricorso all'anticipazione che si riferisce a poco meno di 2.000 posizioni per un ammontare complessivo di 24 milioni di euro.

La gestione finanziaria

Nel confronto con il 2006 si registra un aumento di 3 punti percentuali del peso degli investimenti diretti in titoli di debito e di capitale, che salgono al 69 per cento del patrimonio; diminuisce dal 25 al 23 per cento l'incidenza degli Oicr (fondi comuni d'investimento e società d'investimento a capitale variabile) mentre i depositi si attestano al 7 per cento, in calo di circa un punto percentuale.

Gli investimenti diretti in titoli di debito sono per quasi la tota-

L'Informatore

ottobre 2008

Previdenza complementare

lità costituiti da titoli di Stato;

I titoli di capitale sono pressoché integralmente costituiti da titoli quotati.

Le quote di Oicr in portafoglio si riferiscono a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm), quali fondi comuni mobiliari aperti, italiani ed esteri armonizzati, e società di investimento a capitale variabile (Sicav).

Gli investimenti distinti secondo l'area geografica, considerando anche le componenti detenute per il tramite degli Oicr, mostrano l'incremento del peso degli emittenti domestici, che, rispetto al 2006, passano dal 36 al 39 per cento; aumenta dal 34 al 37 per cento anche l'incidenza degli emittenti appartenenti agli altri Paesi dell'Unione europea. In diminuzione di due punti percentuali è, invece, il peso degli emittenti che risiedono negli Stati Uniti e di quattro punti percentuali in Giappone, attestandosi rispettivamente al 16 e al 2,5 per cento alla fine del 2007. È sostanzialmente stabile l'incidenza dei titoli emessi da residenti in altri Paesi aderenti all'Ocse.

Rendimento generale

Nell'anno trascorso il tasso di rivalutazione del Tfr, considerato al netto dell'imposta sostitutiva introdotta a partire dal 2001, si attesta al 3,1 per cento; si tratta del livello più elevato raggiunto dal 2002, dovuto al riacutizzarsi dell'inflazione dopo alcuni anni di sostanziale stabilità dell'incremento medio dell'indice generale dei prezzi al consumo.

Nonostante l'andamento nel complesso comunque positivo dei principali mercati azionari nei quali sono investite le attività dei fondi pensione aperti (Stati Uniti e area dell'euro), nel 2007 si sono registrate variazioni negative nei comparti azionari e bilanciati, pari rispettivamente a -1,6 e -0,3 per cento. Peraltro, su un orizzonte temporale quinquennale (2003-2007), entrambe le tipologie di comparto hanno messo a segno rendimenti superiori al Tfr, pari al 34,5 per cento per i comparti azionari e al 24,2 per cento per i bilanciati.

Con riferimento ai comparti assistiti da garanzie di restituzione del capitale e/o di rendimento minimo, nel 2007 il rendimento aggregato medio è stato dell'1,9 per cento; si attesta al 12,1 per cento se riferito al periodo 2003-2007. Nei comparti privi di garanzia ma caratterizzati da politiche di investimento altrettanto prudenziali, il rendimento dei comparti obbligazionari puri è stato dell'1,6 per cento nel 2007 e del 10 per cento negli ultimi cinque anni; nei comparti obbligazionari misti, il rendimento si è attestato allo 0,3 per cento nel 2007 e al 15,8 per cento nel periodo 2003-2007.

I piani individuali pensionistici di tipo assicurativo

L'assetto del settore

Alla fine del 2007, i Pip "nuovi", ovvero quelli che hanno caratteristiche conformi al decreto n. 252/2005, per i quali si è pervenuti all'approvazione del regolamento e all'iscrizione all'Albo delle forme pensionistiche complementari, sono 72, istituiti da 47 imprese di assicurazione. Gli iscritti sono 486.000, di cui 296.000 lavoratori dipendenti.

Solo una parte dei Pip "nuovi", 26, istituiti da 15 imprese di assicurazione, derivano dall'adeguamento alla nuova disciplina di piani già esistenti. A questi Pip aderivano, a fine 2006, circa 160.000 individui.

Il flusso netto di nuovi aderenti ai Pip "nuovi" è poco di più di



Welfare

L'Informatore

ottobre 2008

Previdenza complementare

WELFARE

270.000 unità. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, il flusso netto può essere valutato in circa 190.000 nuovi iscritti. Nel corso del 2007, i Pip "nuovi" hanno raccolto contributi per 537 milioni di euro. I versamenti dei lavoratori dipendenti ammontano a 296 milioni, pari al 55 per cento dei contributi totali; la componente derivante dalla devoluzione del Tfr è pari a 64 milioni. Dai lavoratori autonomi e dagli altri iscritti affluiscono circa 280 milioni di euro, che costituiscono il restante 44 per cento dei contributi totali. Risultano inoltre affluiti circa 35 milioni di euro derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari.

Le risorse destinate alle prestazioni sono, a fine 2007, pari a poco più di un miliardo di euro.

La contemporanea presenza nel sistema di Pip "vecchi" non adeguati, ovvero Pip istituiti ai sensi dell'art. 9-ter del Dlgs 124/1993 per i quali l'impresa non abbia provveduto agli adeguamenti al decreto, e di Pip "nuovi", parte di questi effettivamente istituiti ex-novo e parte derivanti dall'adeguamento di Pip "vecchi", deriva dalla scelta del legislatore di mantenere i contratti stipulati entro la fine del 2006 assoggettati alla disciplina previgente (fatta salva comunque la facoltà degli aderenti di trasferire la propria posizione in forme di previdenza complementare conformi alla nuova normativa). In relazione ai Pip "vecchi" non adeguati non è tuttavia possibile stipulare nuovi contratti, né destinare il Tfr, il quale può essere versato unicamente a forme di previdenza complementare conformi alle nuove disposizioni.

Le gestioni di ramo I, definite anche tradizionali, sono caratterizzate da una composizione degli investimenti tipicamente prudentiale. A tali gestioni viene quasi sempre associata la garanzia di restituzione del capitale versato o di un rendimento minimo, proprio perché le caratteristiche descritte consentono alla compagnia di minimizzare il rischio di non conseguire il rendimento promesso.

La garanzia prevede inoltre, di norma, il consolidamento annuo dei rendimenti attribuiti (ciò significa che, se in un anno il rendimento attribuito è superiore a quello garantito, tale maggior valore risulta definitivamente acquisito a favore degli aderenti e non può essere utilizzato dall'impresa di assicurazione negli anni successivi per compensare eventuali risultati inferiori a quanto garantito).

Nei contratti di ramo III, invece, il valore della posizione individuale, e quindi delle prestazioni, è legato alla performance di uno o più fondi interni o Oicr, che fanno riferimento a regole di investimento e di valorizzazione più simili a quelle dei fondi pensione aperti; in questo caso il rischio di natura finanziaria resta a carico dell'aderente, in quanto non viene prevista una garanzia finanziaria.

A differenza delle altre forme di previdenza complementare, che trascorso il 2007 hanno visto il sostanziale esaurirsi degli effetti propulsivi della riforma, il comparto dei Pip ha continuato a crescere a un ritmo significativo: i contratti stipulati nel corso del primo trimestre del 2008 sono 43.000, quasi il 9 per cento in più rispetto a quelli in essere alla fine dell'anno. Di questi, 27.000 riguardano lavoratori dipendenti.

I costi

La riforma operata dal decreto ha portato rilevanti elementi di

novità per i Pip anche con riferimento ai costi.

Lo schema di nota informativa emanato dalla Covip richiede che anche per i Pip, come per le altre forme previdenziali, venga riportato l'indicatore sintetico dei costi.

L'indicatore sintetico dei costi è utile anche per descrivere alcune caratteristiche generali della struttura dei costi dei Pip.

Prendendo a riferimento unicamente le gestioni di ramo III si nota come l'incidenza dei costi sia correlata alle politiche di investimento: a linee di investimento a maggior contenuto azionario corrispondono costi più elevati, su tutti gli orizzonti temporali di riferimento.

Continua infine ad evidenziarsi una differenza significativa, pari nella media generale a 2 punti percentuali, tra l'incidenza dei costi complessivamente sostenuti nei primi anni di partecipazione rispetto ad una valutazione che considera la partecipazione in un orizzonte temporale più ampio.

Le scelte di partecipazione e le caratteristiche degli iscritti

I 486.000 iscritti alla fine del 2007 ai Pip "nuovi" sono, per la maggior parte, poco più del 60 per cento, lavoratori dipendenti e per il restante 40 per cento lavoratori autonomi e soggetti diversi.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, circa il 47 per cento contribuisce unicamente con versamenti propri, il 45 per cento con il solo Tfr e il restante 8 per cento con il Tfr e una contribuzione propria.

Il contributo medio dei lavoratori dipendenti, è pari a 1.000 euro pro capite, mentre il contributo medio dei lavoratori autonomi è pari a circa 1.500 euro.

Dai dati sulla contribuzione dei lavoratori dipendenti emerge che il contributo medio degli iscritti che versano, anche o esclusivamente, il Tfr è inferiore a quello relativo a coloro che non versano il Tfr.

Sotto il profilo della scelta del tipo di linea, si evidenzia che il 54 per cento degli iscritti ha preferito una gestione separata di ramo I, che presenta una connotazione tipicamente prudentiale, anche per la presenza della garanzia di risultato.

Alla fine del 2007, il patrimonio relativo alle gestioni separate di ramo I raggiunge i 710 milioni di euro, mentre quello di ramo III è di 310 milioni.

Prendendo a riferimento unicamente gli iscritti a quest'ultimo tipo di gestioni, si nota che circa il 50 per cento degli iscritti è ricorso a linee di tipo obbligazionario, il 25 per cento a linee azionarie, il 15 per cento a linee bilanciate e il rimanente 10 per cento a linee flessibili.

La maggior parte degli iscritti ai Pip, circa il 55 per cento del totale, risiede nel nord Italia.

Le regioni con il maggior numero di iscritti sono la Lombardia e il Veneto, che insieme rappresentano più del 30 per cento del totale degli iscritti ai Pip.

Andando ad analizzare le caratteristiche degli iscritti, emerge una maggiore partecipazione degli individui di sesso maschile, che sono circa il 61 per cento. Tale fenomeno è più evidente con riferimento ai lavoratori autonomi, dove la percentuale degli iscritti di sesso maschile sale al 71 per cento, mentre riguardo ai lavoratori dipendenti gli iscritti uomini sono il 58 per cento.

Nel complesso, poco meno del 50 per cento degli iscritti ha



Welfare

un'età inferiore ai 35 anni, mentre gli iscritti con un'età compresa tra i 35 e i 54 anni sono quasi il 42 per cento.

Una maggiore partecipazione delle classi più giovani si evidenzia con riferimento al settore del lavoro dipendente, dove gli iscritti con meno di 35 anni rappresentano la maggioranza, con una percentuale prossima al 57 per cento, mentre gli iscritti con almeno 55 anni sono poco più del 5 per cento. L'età media degli iscritti lavoratori dipendenti è di circa 38 anni.

Nel comparto del lavoro autonomo invece la metà degli iscritti ha un'età compresa tra i 35 e i 54 anni e gli iscritti con almeno 55 anni superano il 14 per cento.

L'età media in questo caso sale a 43 anni.

I fondi pensione preesistenti

L'assetto del settore

Nel sistema della previdenza complementare, il settore dei fondi pensione preesistenti si conferma essere un insieme particolarmente rilevante, rappresentando circa il 70 per cento del numero complessivo dei fondi pensione operanti in Italia e circa il 63 per cento del totale delle risorse gestite.

È proseguito nell'anno in esame il processo di razionalizzazione che da tempo interessa il settore, in primo luogo attraverso operazioni di scioglimento e di concentrazione.

Alla fine del 2007, le forme pensionistiche preesistenti sono quindi complessivamente 433, di cui 294 autonome, ovvero provviste di soggettività giuridica, e 139 interne all'impresa in cui lavorano i destinatari dei fondi stessi; di quest'ultimo insieme, 122 risultano interne a banche, 7 a imprese di assicurazione e 10 a società non finanziarie.

Nel settore delle forme pensionistiche di risalente istituzione, assumono un ruolo preminente i fondi autonomi, a cui fa capo oltre il 90 per cento del totale degli iscritti e pensionati e delle risorse destinate alle prestazioni; la quota residua è sostanzialmente rappresentata dai fondi interni bancari, stante la marginalità dei rimanenti fondi interni a imprese di assicurazione e a società non finanziarie in termini sia di iscritti che di risorse. Complessivamente il numero degli iscritti risulta pari a circa 680.000 unità;

I dati di fine 2007, raccolti a consuntivo e riferiti all'intero settore, evidenziano una crescita non trascurabile delle adesioni rispetto al 2006, che ha interessato circa 36.000 soggetti (6,5 per cento in più).

Risorse destinate alle prestazioni

Si registra il raddoppio degli iscritti i cui conti individuali risultano alimentati dai contributi e dall'integrale versamento del Tfr (circa 325.000 unità), che rappresentano più della metà del totale. A tale incremento contribuisce, oltre al numero delle nuove adesioni (come detto in precedenza, pari a 36.000 unità), anche la significatività dell'opzione esplicita a favore del conferimento integrale del Tfr a previdenza complementare, esercitata da coloro per i quali il versamento del Tfr non era previsto o era previsto in misura parziale. Tale fenomeno ha riguardato, infatti, quasi 80.000 iscritti che prima della riforma non versavano il Tfr e circa 50.000 che ne versavano solamente una parte. Si registrano infine circa 11.000 adesioni con il solo Tfr (perlopiù versato integralmente) che danno spessore a un fenomeno del tutto marginale alla fine del 2006 (circa 2.400 adesioni).

L'Informatore

ottobre 2008

Previdenza complementare

Il numero dei pensionati diretti e indiretti, pari rispettivamente a circa 105.000 e 39.000 unità, si mantiene sostanzialmente invariato.

Il complesso delle risorse destinate alle prestazioni registra una crescita del 5 per cento circa, attestandosi a 36 miliardi di euro.

I contributi raccolti nel corso del 2007 superano i 3,4 miliardi di euro; la quota a carico del datore di lavoro e quella derivante dal conferimento del Tfr risultano sostanzialmente equivalenti, rappresentando ciascuna circa il 40 per cento delle entrate, mentre la quota relativa ai contributi a carico del lavoratore si attesta a circa il 20 per cento. Rispetto all'anno precedente, si registra un incremento della contribuzione complessivamente raccolta pari al 27 per cento, dovuto principalmente a un maggior conferimento di quote di Tfr (73 per cento in più);

Il contributo medio annuo per iscritto mostra un aumento di circa il 16 per cento attestandosi a circa 5.700 euro. In particolare, nei fondi interni bancari, i dati sui flussi di contribuzione, pur evidenziando anch'essi la maggiore rilevanza assunta nel corso del 2007 dal conferimento del Tfr, confermano invece la prevalenza del contributo datoriale che rappresenta il 70 per cento della contribuzione complessivamente versata (pari a 206 milioni di euro).

L'ammontare complessivo delle prestazioni erogate è di 1,8 miliardi di euro, ripartito in ugual misura tra rendite pensionistiche ed erogazioni in capitale; la rendita media annua per pensionato risulta pari a circa 6.300 euro.

Nell'anno trascorso, i trasferimenti da altri fondi sono risultati pari a 753 milioni di euro e hanno riguardato più di 16.000 posizioni, per un importo medio pro capite pari a 47 mila euro, quasi doppio rispetto a quanto rilevato nel 2006. Nell'ambito delle voci di uscita i trasferimenti verso altre forme previdenziali hanno interessato circa 24.000 posizioni, per complessivi un miliardo di euro. Quasi il 2 per cento degli iscritti (circa 10.000 lavoratori) ha riscattato la posizione individuale, per un ammontare pari a 389 milioni di euro. Il ricorso all'anticipazione ha interessato circa 20.000 posizioni, più del doppio del 2006, per complessivi 495 milioni di euro. Tale ultimo fenomeno è perlopiù ricollegabile all'introduzione, da parte del decreto, dell'anticipazione per "ulteriori esigenze" dell'iscritto, decorsi otto anni dall'iscrizione al fondo ed entro il limite del 30 per cento della posizione individuale.

Dai dati relativi alla distribuzione per sesso, si rileva la predominanza di quelli di sesso maschile che rappresentano i due terzi del totale.

Il numero degli iscritti attivi con età sino ai 34 anni rappresenta il 16,2 per cento, mentre quelli con età compresa tra i 35 e i 54 anni sono circa il 70 per cento. L'età media degli stessi si attesta a 44,3 anni; in particolare 41,6 anni per le donne e 45,6 anni per gli uomini.

La distribuzione per area geografica evidenzia che nelle regioni settentrionali si collocano i due terzi del totale degli iscritti attivi. Analizzando inoltre i dati riferiti alle singole regioni, si osserva una maggiore concentrazione, nel settore nord occidentale, in Lombardia (un terzo degli iscritti). Il 64 per cento del totale degli iscritti e dei pensionati è iscritto alle forme pensio-



Welfare

nistiche operanti in regime di contribuzione definita, il 27 per cento è iscritto a quelle miste (con un peso più considerevole delle sezioni a contribuzione definita), mentre il restante 9 per cento si concentra nei fondi a prestazione definita.

Riguardo alla tipologia delle prestazioni erogate, in rendita e/o in capitale, si registra l'assoluta preponderanza delle liquidazioni una tantum nei fondi a contribuzione definita, dove raggiunge il 90 per cento dell'ammontare complessivamente erogato.

Relativamente alla tipologia dell'ente promotore, si rileva che nel 46 per cento dei casi è di natura bancaria (199 fondi), nel 21 per cento è di natura assicurativa (91 fondi), mentre nel 33 per cento (143 fondi) è relativo ai restanti settori.

Ai fondi di natura bancaria fa capo più della metà del totale degli iscritti e dei pensionati e quasi i due terzi delle risorse destinate alle prestazioni; di tali fondi, il 53 per cento è a prestazione definita, mentre i restanti si caratterizzano in uguale misura come regimi a contribuzione definita e misti.

La gestione del patrimonio

Alla fine del 2007, i fondi pensione autonomi dispongono di 32,6 miliardi di euro di risorse destinate alle prestazioni (pari al 90 per cento del totale facente capo all'intero settore dei fondi preesistenti). Il 65 per cento (circa 21 miliardi) è costituito da risorse detenute direttamente, mentre il restante 35 per cento (11,5 miliardi) da riserve matematiche presso imprese di assicurazione; rispetto al 2006, si registra un incremento, per le prime, del 3,8 per cento e, per le seconde, dell'11,7 per cento.

L'analisi degli investimenti sia per tipologia di fondo sia per

Inail Denuncia nominativa soci, collaboratori, coadiuvanti

A seguito della pubblicazione del Dm 9 luglio 2008, l'Inail Direzione centrale rischi, con nota n. 6798 del 25 agosto 2008, in www.inail.it, ricorda che i datori di lavoro che intendono impiegare collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti delle imprese commerciali nonché soci lavoratori di attività commerciali e di imprese in forma societaria, sono tenuti, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, a presentare la denuncia nominativa all'Istituto.

Sono soggetti all'obbligo di denuncia nominativa anche i datori di lavoro artigiani, i soci artigiani, nonché i collaboratori e coadiuvanti delle imprese artigiane.

L'Informatore

ottobre 2008

Previdenza complementare

classi di attività evidenzia che, nell'ambito dei fondi a contribuzione definita, l'incidenza dell'investimento in quote di Oicr raggiunge il 25,1 per cento del totale, contro il 12,6 e il 10,6 per cento rispettivamente delle forme miste e delle forme a prestazione definita.

L'investimento in titoli di debito si attesta, per le forme a contribuzione definita, al 39 per cento del totale, per quelle miste e a prestazione definita rispettivamente al 40,1 per cento e al 50,5 per cento; relativamente all'investimento in titoli di capitale, si registrano valori sostanzialmente allineati che raggiungono nei fondi a contribuzione definita il 7,1 per cento, nei fondi misti l'8,3 per cento e nei fondi a prestazione definita il 6,4 per cento.

Riguardo al patrimonio immobiliare, nei fondi a contribuzione definita tale voce è prossima al 9 per cento delle attività totali, a fronte di una quota pari al 23,5 per cento e al 17,5 per cento rispettivamente in quelli misti e a prestazione definita.

Anche nell'anno in esame, la tipologia di gestione seguita dalla maggioranza dei fondi è di tipo assicurativo (176 fondi su 266); sono 21 i fondi che attuano una gestione di tipo diretto, mentre in 37 casi la totalità delle risorse è affidata a intermediari specializzati. I restanti 32 fondi hanno una gestione di tipo misto.

L'esame dell'allocazione del portafoglio, in funzione della tipologia di gestione seguita, mostra una comune propensione verso investimenti in titoli di debito sia per quei fondi che gestiscono finanziariamente le proprie risorse (59 per cento) sia per quelli che hanno optato per una gestione diretta del proprio patrimonio (43,5 per cento).

Assistenza

Il nuovo adempimento, che decorre dal 18 agosto 2008, deve essere effettuato unicamente mediante fax al numero 800.657.657, utilizzando il modello riportato a pag. 42, rilevabile dal sito internet dell'Istituto, al seguente percorso: www.inail.it-Assicurazione-Modulistica.

Successivamente, sarà possibile effettuare tale denuncia anche per via telematica.

Va, al riguardo, precisato che i predetti lavoratori sono esclusi dalla compilazione del nuovo "libro unico di lavoro" introdotto dall'art. 39 del decreto legge 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008 e reso operativo con il citato decreto.

Ai fini della corretta compilazione della denuncia nominativa assicurati, i datori di lavoro interessati dovranno indicare anche il trattamento retributivo corrisposto ai lavoratori in questione.

WELFARE



Welfare

L'Informatore

ottobre 2008

Assistenza



Spett.le INAIL - Numero FAX: 800 657657

DENUNCIA NOMINATIVA ASSICURATI SOCI / COLLABORATORI / COADIUVANTI ARTIGIANI E NON ARTIGIANI

(art. 4, numeri 6 e 7 T.U. 1124/1965 - art. 23 d.p.r. 30/06/9165 n. 1124 come modificato ed integrato dall'art. 39 comma 8 D.L. 112/2008)

Compilare in STAMPATELLO MAIUSCOLO, con penna NERA, in modo chiaro e leggibile, un solo carattere per casella.

Codice fiscale Ditta

Grid for entering the company tax code (15 digits).

Posizione Assicurativa Ditta

Grid for entering the company insurance position (5 digits).

Codice fiscale

Grid for entering the insured's tax code (11 digits).



Cognome

Grid for entering the insured's surname (30 characters).

Nome

Grid for entering the insured's name (30 characters).

Data Inizio Rischio (GG/MM/AAAA)

Grid for entering the start date of risk (DD / MM / AAAA).

Data Fine Rischio (GG/MM/AAAA)

Grid for entering the end date of risk (DD / MM / AAAA).

Retribuzione

Grid for entering the remuneration in Euros (€) (10 digits, comma separator).

Collaboratore

Coadiuvante

Socio

Codice fiscale

Grid for entering the insured's tax code (11 digits).



Cognome

Grid for entering the insured's surname (30 characters).

Nome

Grid for entering the insured's name (30 characters).

Data Inizio Rischio (GG/MM/AAAA)

Grid for entering the start date of risk (DD / MM / AAAA).

Data Fine Rischio (GG/MM/AAAA)

Grid for entering the end date of risk (DD / MM / AAAA).

Retribuzione

Grid for entering the remuneration in Euros (€) (10 digits, comma separator).

Collaboratore

Coadiuvante

Socio

Codice fiscale

Grid for entering the insured's tax code (11 digits).



Cognome

Grid for entering the insured's surname (30 characters).

Nome

Grid for entering the insured's name (30 characters).

Data Inizio Rischio (GG/MM/AAAA)

Grid for entering the start date of risk (DD / MM / AAAA).

Data Fine Rischio (GG/MM/AAAA)

Grid for entering the end date of risk (DD / MM / AAAA).

Retribuzione

Grid for entering the remuneration in Euros (€) (10 digits, comma separator).

Collaboratore

Coadiuvante

Socio

Data di Presentazione (GG/MM/AAAA)

Grid for entering the presentation date (DD / MM / AAAA).

Firma del Responsabile della Ditta

Line for the signature of the company representative.



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

Sicurezza e igiene del lavoro

Indice

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- ▶ Sicurezza sul lavoro - Testo unico sulla sicurezza sul lavoro - Differimento del termine per la valutazione dei rischi al 1° gennaio 2009 **Pag. 43**
- ▶ Sicurezza sul lavoro - Testo unico sicurezza - Dlgs 81/2008 - Comunicazione dell'Inail. **Pag. 43**

AMBIENTE

- ▶ Albo gestori rifiuti - Variazione diritti di segreteria imprese iscritte per trasporto rifiuti in proprio **Pag. 43**
- ▶ Consorzio nazionale imballaggi (Conai) - Variazione contributo ambientale legno. **Pag. 44**

IN PRIMO PIANO

Testo unico sicurezza sul lavoro Differimento del termine per la valutazione dei rischi al 1° gennaio 2009

Il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva la legge di conversione del DL 3 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di spesa pubblica nonché in materia fiscale e proroga dei termini". Si segnala l'importanza nel provvedimento, riportante numerose proroghe di termini, della disposizione di cui all'art. 4 comma 2-bis che differisce al 1° gennaio 2009 l'operatività delle nuove norme sulla valutazione dei rischi previste dal Dlgs 81/08. ▼

L'emendamento, volto a prevedere lo slittamento del termine, era stato presentato e fortemente sostenuto da Confcommercio nelle varie fasi dell'iter di conversione. Il comma in esame va ad incidere direttamente sull'art. 306

del Testo unico laddove viene stabilito che le disposizioni di cui all'art. 17 comma 1 lett. a) (valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento) e art. 28 (oggetto della valutazione dei rischi) diventano efficaci decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (da ciò l'originaria scadenza del 29 luglio).

Con la formulazione introdotta dalla legge di conversione, il termine dei 90 giorni viene modificato in "a decorrere dal 1° gennaio 2009".

La proroga consentirà alle imprese di fruire di una tempistica più adeguata per la revisione e l'adeguamento della valutazione dei rischi e del relativo documento (ove previsto) alla luce dei nuovi criteri contenuti nell'art. 28 del Dlgs 81/08.

Testo unico sicurezza Dlgs 81/2008 Comunicazione dell'Inail

Il Dlgs. 81/2008 - Nuovo Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro - all'art. 18, comma 1, lett. aa) recita:

"Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti (...) devono:

(omissis)

aa) comunicare annualmente all'Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

(omissis)

In merito l'Inail ha diffuso una nota alle proprie strutture territoriali in cui comunica che si stanno approntando le modalità, ispirate alla massima semplificazione, atte a ricevere quanto previsto dalla disposizione di legge.

Tali modalità, unitamente ai termini per l'effettuazione delle comunicazioni in argomento, appena pronte, verranno tempestivamente rese note.

Al fine di dare una informazione completa l'Inail altresì precisa che, nelle more, i datori di lavoro non dovranno effettuare alcun adempimento.

Ambiente

Albo gestori rifiuti Variazione diritti di segreteria imprese iscritte per trasporto rifiuti in proprio

Con decreto del ministero dello Sviluppo economico 16 giugno 2008 (pubblicato in Gu n. 147 del 25 giugno u.s.) recante l'aggiornamento e l'istituzione di diritti di segreteria delle Camere di commercio, è stato stabilito un apposito diritto di

AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

segreteria per le imprese di cui all'articolo 212 comma 8 del Dlgs 152/08, ossia i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di 30/Kg o 30/l giornalieri dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

Con nota di Unioncamere del 26 giugno 2008 viene precisata la ragione normativa da cui trae origine la fissazione del nuovo importo.

Infatti il decreto legislativo 152/06 (c.d. "nuovo" Codice ambientale) nella sua stesura iniziale prevedeva per l'iscrizione delle imprese sopra richiamate una procedura semplificata consistente in una semplice richiesta scritta con l'indicazione dei dati anagrafici dell'impresa e dei suoi legali rappresentanti e per tale procedura le Camere di commercio non richiedevano alcun diritto di segreteria all'atto dell'iscrizione.

Dal 13 febbraio 2008 (data di entrata in vigore del Dlgs 4/08 cd. "decreto correttivo") tali imprese sono invece tenute a dichiarare l'attività svolta per la quale è stata presentata denuncia al Registro delle imprese, le tipologie di rifiuti prodotti, le targhe dei veicoli utilizzati, le modalità di trasporto dei rifiuti, oltre a dover comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione.

Ciò, sempre secondo la nota di Unioncamere, ha comportato la necessità di prevedere un diritto di segreteria per queste imprese.

L'importo del nuovo diritto, tenuto conto dei costi e delle spese generali che le Camere devono sopportare per la richiesta di iscrizione e annotazione delle eventuali variazioni (come riportato nella relazione ministeriale) viene fissato nella misura di 10 euro per l'iscrizione o per le modifiche e si applica

L'Informatore

ottobre 2008

Ambiente

indipendentemente dalla tipologia di impresa obbligata (cfr. voce 36 della tabella A del decreto ministeriale), mentre non viene stabilito alcun diritto per la cancellazione dall'Albo.

La fissazione di un apposito diritto nella misura di 10 euro viene motivata inoltre dalla opportunità di evitare che per le imprese sopra citate si applichino i diritti stabiliti per le altre tipologie di iscrizioni, con importi più rilevanti.

Infine, precisa la nota di Unioncamere, per tutte le altre tipologie di iscrizione e relative modifiche all'Albo gestori non sono stati modificati i diritti di segreteria e per queste continueranno ad applicarsi i diritti precedentemente fissati.

Consorzio nazionale imballaggi (Conai) Variazione contributo ambientale legno

Riteniamo utile informare che il consiglio di amministrazione del Conai, in data 9.7.08 e su proposta di Rilegno - il Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno - ha deliberato la variazione del contributo ambientale sugli imballaggi in legno a partire dal 1° gennaio 2009.

A decorrere da tale data il contributo passerà dagli attuali 4,00 euro/ton a 8 euro/ton.

Tale decisione, secondo quanto precisato dal Conai, si è resa necessaria per poter garantire l'equilibrio economico della filiera consortile, in considerazione dei crescenti costi legati alla raccolta e al trasporto di detto materiale.



Tributario

Indice

VARIE

- Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - Legge n. 133 del 6 agosto 2008. **Pag. 45**

IMPOSTE DIRETTE

- Acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità - Detrazioni fiscali - Decreto del ministero dello Sviluppo economico del 9 aprile 2008. **Pag. 46**

TRIBUTI LOCALI

- Ici - Rimborso ai comuni della minore imposta - Decreto del ministero dell'Interno 19 giugno 2008. **Pag. 48**
- Disposizioni urgenti - Legge n. 126 del 24 luglio 2008. **Pag. 48**

Qui di seguito si segnalano solo le novità introdotte in sede di conversione in legge. ▼

Trasferimento di partecipazioni di srl (art. 36, comma 1-bis)

Il trasferimento di quote di srl può essere effettuato con atto sottoscritto con firma digitale, da depositare entro 30 giorni presso l'Ufficio del registro delle imprese a cura di un intermediario abilitato, cioè da un soggetto iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, munito della firma digitale.

5‰ dell'Irpef (art. 63-bis)

Anche per l'anno 2009 è prevista la possibilità, in base alla scelta espressa dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa al 2008 (mod. 730/Unico 2009), di destinare una quota pari al 5‰ dell'Irpef:

- al sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) ex art. 10, Dlgs n. 460/97, delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, regionale o provinciale ex art. 7, commi da 1 a 4, legge n. 383/2000, delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), Dlgs n. 460/97 (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela/conservazione/promozione del patrimonio storico e artistico);
- al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- al finanziamento della ricerca sanitaria;
- al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
- al sostegno di associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, alle quali è riconosciuta una rilevante attività di interesse sociali.

Adesione ai Pvc (art. 83, commi da 18 a 18-quater)

Viene introdotto l'istituto "Adesione ai verbali di constatazione", che disciplina la possibilità per il contribuente di definire il contenuto di un processo verbale (Pvc) contenente rilievi che consentono l'emissione di accertamenti parziali in materia imposte dirette e Iva, ottenendo una riduzione delle sanzioni (1/8) e la possibilità di versamento rateizzato senza necessità di prestare garanzie.

In particolare, l'adesione in esame deve riguardare il contenuto integrale del Pvc e deve essere effettuata entro 30 giorni dalla consegna dello stesso, mediante comunicazione all'Ufficio e alla Gdf.

Entro i 60 giorni successivi a tale comunicazione, l'Ufficio notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale.

In sede di conversione è stato aggiunto quanto segue:

- in caso di mancato pagamento delle somme dovute per l'adesione, l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle stesse;
- il nuovo istituto in esame trova applicazione con riferimento ai pvc consegnati dal 25 giugno 2008;
- in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni:
- il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente, per i pvc consegnati fino alla data del 22 agosto 2008 (data di entrata in vigore della legge di conversione

IN PRIMO PIANO

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria Legge n. 133 del 6.8.2008

Sul supplemento n. 196 alla Gazzetta ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 è stata pubblicata la legge n. 133 del 6 agosto 2008 recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

Si segnala che il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 è stato convertito nella legge in esame.



Tributario

l'Informatore

ottobre 2008

Varie

in esame) è fissato al 30 settembre 2008;

- il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai pvc consegnati al contribuente entro il 31 dicembre 2008 è prorogato fino al 30 giugno 2009;
- le modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente sono stabilite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dal 22 agosto 2008.

Prestazioni alberghiere e somministrazioni (art. 83, commi da 28-bis a 28-quinquies)

In sede di conversione in legge è stata aggiunta la nuova disciplina per le prestazioni alberghiere e somministrazioni.

È stato abrogato il regime di indetraibilità dell'Iva relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande previsto dall'art. 19-bis 1, lett. e), Dpr n. 633/72.

A decorrere dal 1° settembre 2008 l'Iva relativa alle suddette operazioni diviene integralmente detraibile, a condizione che sussista l'inerenza con l'attività esercitata; inoltre, occorre richiedere l'emissione della fattura.

Al fine di "compensare" tale modifica (resasi necessaria per adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria), è introdotto un regime di parziale deducibilità delle corrispondenti spese nell'ambito del reddito d'impresa e del reddito di lavoro autonomo.

In particolare:

- per le imprese, le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle sostenute per le trasferte di dipendenti e collaboratori, sono deducibili in misura pari al 75%;

- per i lavoratori autonomi, le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili in misura pari al 75%, fermo restando il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Le nuove regole di deducibilità ai fini delle imposte dirette si applicano a decorrere dall'anno 2009.

Nella determinazione degli acconti dovuti per l'anno 2009, l'imposta del periodo precedente è determinata considerando le nuove disposizioni sopra illustrate.

Acquisto e installazione di motori a elevata efficienza e variatori di velocità Detrazioni fiscali Decreto ministero dello Sviluppo economico del 9 aprile 2008

Sulla Gazzetta ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 è stato pubblicato il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 9 aprile 2008 recante: "Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter) di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

La legge Finanziaria 2007 ha introdotto una detrazione d'imposta per una quota pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto, installazione e sostituzione di motori ad alta efficienza di potenza elettrica e per l'acquisto e installazioni di variatori di velocità (c.d. inverter).

Requisiti dei soggetti ammessi alle detrazioni

La detrazione di cui all'oggetto spetta:

- alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese di acquisizione e installazione di nuovi motori ad elevata efficienza ovvero di sostituzione di motori esistenti con nuovi motori ad elevata efficienza, nonché di acquisizione e installazione di nuovi variatori di velocità (inverter);
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa;

Imposte dirette

La detrazione spetta anche nel caso in cui i medesimi beni siano acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria; in tal caso l'agevolazione si determina sulla base del costo sostenuto dalla società concedente.

La detrazione compete relativamente alle spese sostenute in ciascun periodo d'imposta fino a quello in corso alla data del 31 dicembre 2010.

La detrazione non compete a soggetti diversi dall'utilizzatore finale, né per motori ad elevata efficienza o variatori di velocità (inverter) utilizzati o destinati ad essere utilizzati al di fuori del territorio nazionale.

Caratteristiche dei motori elettrici ad elevata efficienza

Si considerano motori ad elevata efficienza i motori elettrici che rispettano i requisiti tecnici di cui all'allegato A al decreto di cui all'oggetto.

Spesa massima ammissibile per i motori elettrici ad elevata efficienza

Per l'acquisto del motore ad elevata efficienza la detrazione dall'imposta lorda è pari al 20% della spesa effettivamente sostenuta e documentata per l'acquisto del medesimo motore. Qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del motore a elevata efficienza sia superiore ai valori riportati in tabella 1, l'aliquota del 20% si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile di cui alla stessa tabella 1.

La spesa ammissibile per l'installazione del motore ad elevata efficienza è pari ai valori forfetari di tabella 1.

In tutti i casi, la detrazione dall'imposta lorda della spesa totale, ivi inclusa la spesa di installazione, non potrà superare il valore di 1.500 euro per ciascun motore.

Modalità per usufruire della detrazione dall'imposta lorda per motori elettrici ad elevata efficienza

I soggetti che intendono beneficiare della detrazione in esame



Tributario

L'Informatore

ottobre 2008

Imposte dirette

TRIBUTARIO

sono tenuti a:

a) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le pertinenti fatture, con l'indicazione della potenza e dei codici prodotto dei singoli motori, comprovanti le spese effettivamente sostenute per l'acquisto degli stessi.

Nel caso in cui i motori vengano forniti all'interno di una macchina, la fattura della stessa deve riportare separatamente i costi relativi ad ogni singolo motore, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici prodotto;

b) acquisire e conservare copia della certificazione del produttore del motore di cui all'allegato A al decreto in esame.

I soggetti interessati sono altresì tenuti a compilare la scheda raccolta dati di cui all'allegato B al decreto in oggetto e a trasmetterla all'Enea, anche mediante unico invio per tutti gli interventi effettuati in ciascun periodo d'imposta fino a quello in corso alla data del 31 dicembre 2010, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007.

Al completamento dell'operazione di trasmissione dei dati, l'Enea rilascerà ricevuta per via informatica.

Per i soggetti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, l'invio della scheda deve avvenire entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese.

In tutti gli altri casi l'invio della scheda deve avvenire entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo d'imposta.

Variatori di velocità (inverter)

Si considerano variatori di velocità (inverter) gli apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione.

Spesa massima ammissibile per variatori di velocità (inverter)

Per l'acquisto del variatore di velocità (inverter) la detrazione dall'imposta lorda è pari al 20% della spesa effettivamente sostenuta e documentata per l'acquisto del medesimo variatore di velocità.

Qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del variatore di velocità (inverter), sia superiore ai valori riportati in tabella 2, l'aliquota del 20% si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile di cui alla stessa tabella 2.

La spesa ammissibile per l'installazione del variatore di velocità (inverter) è pari ai valori forfetari di tabella 2.

In tutti i casi, la detrazione dall'imposta lorda della spesa totale, ivi inclusa la spesa di installazione, non potrà superare il valore di 1.500 euro per ciascun variatore di velocità (inverter).

Modalità per usufruire della detrazione dall'imposta lorda per variatori di velocità (inverter)

I soggetti che intendono beneficiare della detrazione in esame sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le pertinenti fatture, con l'indicazione della potenza e dei codici prodotto dei singoli variatori di velocità,

Tabella 1 - Motori ad elevata efficienza. Tetto di spesa ammissibile in funzione della potenza nominale

Potenza nominale (kW)	Spesa massima ammissibile per acquisto singolo motore (euro)	Spesa ammissibile per installazione singolo motore (euro)	Spesa massima ammissibile totale per singolo motore (euro)
5,5	700	100	800
7,5	850	100	950
11,0	1000	100	1100
15,0	1200	100	1300
18,5	1500	150	1650
22,0	1800	150	1950
30,0	2200	150	2350
37,0	2600	150	2750
45,0	3300	200	3500
55,0	4000	200	4200
75,0	5300	200	5500
90,0	6100	200	6300

Tabella 2 - Variatori di velocità (inverter). Tetto di spesa massimo in funzione della potenza nominale.

Potenza nominale (kW)	Spesa massima ammissibile per acquisto singolo variatore di velocità (inverter) (euro)	Spesa ammissibile per installazione singolo variatore di velocità (inverter) (euro)	Spesa massima ammissibile totale per singolo variatore di velocità (inverter) (euro)
7,5	1200	200	1400
11,0	1450	200	1650
15,0	1850	200	2050
18,5	2400	300	2700
22,0	2700	300	3000
30,0	3400	300	3700
37,0	3800	400	4200
45,0	4600	400	5000
55,0	5300	400	5700
75,0	6200	500	6700
90,0	7700	500	8200



Tributario

comprovanti le spese effettivamente sostenute per l'acquisto degli stessi.

Nel caso in cui i variatori di velocità vengano forniti all'interno di una macchina, la fattura della stessa deve riportare separatamente i costi relativi ad ogni singolo variatore di velocità con l'indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici prodotto.

I soggetti interessati sono altresì tenuti a compilare la scheda raccolta dati di cui all'allegato C al decreto in esame e a trasmetterla anche mediante unico invio per tutti gli interventi effettuati in ciascun periodo d'imposta fino a quello in corso alla data del 31 dicembre 2010, all'Enea attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007.

Al completamento dell'operazione di trasmissione dei dati, l'Enea rilascerà ricevuta per via informatica.

Per i soggetti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, l'invio della scheda deve avvenire entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese.

In tutti gli altri casi l'invio della scheda deve avvenire entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo d'imposta.

Cumulabilità

Le detrazioni sopra descritte non sono cumulabili con altre

L'Informatore

ottobre 2008

Imposte dirette

agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per il sostenimento delle spese per l'acquisto di motori industriali.

L'incentivo in esame è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del ministro delle Attività produttive di concerto con il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio.

Disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite

I soggetti che non prevedono altri utilizzi delle apparecchiature sostituite conferiscono le medesime apparecchiature a recuperatori autorizzati che provvedono al riciclaggio e/o altre forme di recupero ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, recante norme in materia ambientale.

Monitoraggio e comunicazione dei risultati

Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico raggiungibile a seguito degli interventi realizzati nell'ambito del decreto in esame, Enea elabora le informazioni ricevute e trasmette entro il 31 luglio di ciascun anno del periodo 2009-2011 al ministero dello Sviluppo economico, al ministero dell'Economia e delle finanze e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, una relazione sui risultati degli interventi.

Tributi locali

Ici - Rimborso ai comuni della minore imposta Decreto del ministero dell'Interno del 19 giugno 2008

Sulla Gazzetta ufficiale n. 155 del 4 luglio 2007 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Interno del 19 giugno 2008 recante: "Rimborso, a titolo di anticipazione a favore dei comuni, della minore imposta derivante dalla esclusione dall'Ici dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo".

A decorrere dall'anno 2008 è stata stabilita l'esclusione dall'Ici dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta.

Considerati i dati finanziari relativi al gettito riscossi dai comuni per l'anno 2007 a titolo di Ici per gli immobili adibiti a prima casa d'abitazione, con il provvedimento in esame viene stabilito che ai comuni, a titolo di anticipazione della compensazione per i minori introiti correlati al pagamento Ici, da effettuare da parte dei contribuenti entro il 16 giugno 2008, sono erogati rimborsi in misura pari al 50% dell'importo attestato con la certificazione resa in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008 al ministero dell'Interno, quale gettito riscosso a titolo di Ici per gli immobili adibiti a prima casa di abitazione per l'anno 2007.

Le somme da rimborsare ai comuni ricadenti nella regione Valle d'Aosta, nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Friuli Venezia-Giulia a titolo di anticipazione per l'anno 2008 sono attribuite alle Regioni stesse che provvedono alla successiva attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Disposizioni urgenti Legge n. 126 del 24.7.2008

Il Dl n. 93/2008 è stato convertito nella legge n. 126 del 24 luglio 2008, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 174 del 26 luglio 2008. Qui di seguito si illustrano le modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare di conversione. L'imposta comunale non deve più essere versata per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per gli immobili definiti "assimilati" non solo dai regolamenti comunali (come previsto nel testo originario del decreto legge), ma anche dalle delibere comunali. Il comune di Milano ha disciplinato l'assimilazione dell'abitazione principale con delibera comunale. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si segnala che i contribuenti del comune di Milano, che hanno provveduto a versare l'Ici per la fattispecie in esame, possono ottenere il rimborso. Il versamento della prima rata dell'Ici per l'anno 2008 potrà essere effettuato entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (27 luglio 2008), senza pagamento di sanzioni.



Legale

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". **Pag. 49**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

Disciplina del commercio

- ▶ Decreto direttore centrale 16 luglio 2008, n. 7813 - Approvazione degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in materia di semplificazione amministrativa per l'avvio o modifica di attività economiche. **Pag. 57**
- ▶ Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie. **Pag. 57**
- ▶ Direttiva 2008/52/Ce relativa alla mediazione in materia civile e commerciale **Pag. 58**

Disciplina igienico-sanitaria

- ▶ Diritto alimentare: introduzione di nuove tariffe per i controlli ufficiali; trasmissione documenti (additivi alimentari, macellazione del pollame, commercializzazione vitelli). **Pag. 59**

VARIE

- ▶ Termini di pagamento - Dlgs 231/2002 - Saggio di interesse - Semestre 1° luglio - 31 dicembre 2008 **Pag. 59**
- ▶ Regolamento n. 593/08 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) **Pag. 60**
- ▶ Privacy - Provvedimento del 19 giugno 2008. **Pag. 61**
- ▶ Privacy - Rinnovo autorizzazioni generali per i dati sensibili **Pag. 61**
- ▶ Disciplina antiriciclaggio. Decentramento dell'esercizio di alcune funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori per la violazione delle disposizioni relative alla limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore. **Pag. 62**
- ▶ Dm di attuazione delle norme in materia di sicurezza urbana di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 92/2008 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n.125 **Pag. 63**

IN PRIMO PIANO

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Ulteriori modifiche e integrazioni al Dlgs n.163 del 12.4.2006

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 1° agosto 2008, ha approvato in via definitiva il terzo decreto correttivo del Codice appalti, recependo molti dei rilievi espressi da Camera e Senato nell'ambito dei pareri di competenza.

Richiamiamo i precedenti passaggi normativi in materia. ▼

Nella relazione illustrativa al decreto in esame, l'emanazione delle disposizioni correttive è stata motivata dalla necessità di tenere conto:


- dei rilievi formulati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, con la lettera di messa in mora n. 2007/2309 e con la conseguente decisione del 30 gennaio 2008;
- della sentenza della Corte di giustizia del 15 maggio 2008, relativa all'esclusione automatica delle offerte anomale nei contratti sotto soglia;
- delle osservazioni, relative alle norme primarie, formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 3262 del 2007, reso sullo schema di regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice ex art. 5.

Da ultimo, è stata avvertita anche l'esigenza "di snellimento delle procedure, rimuovendo ogni pericolo di incrostazione burocratica, o comunque non funzionale al conseguimento delle esigenze sopra indicate di trasparenza e apertura di mercato".

La Commissione europea, con decisione del 30 gennaio 2008, ha messo in mora la Repubblica italiana per incompleta trasposizione del "Codice appalti", trasmettendola al Governo italiano con lettera del 4 febbraio 2008, prot. n. 1340. Tra le principali disposizioni del Codice che sollevano problemi di compatibilità con le direttive appalti pubblici la Commissione Ue ricorda:

- *l'esclusione degli enti pubblici dalla partecipazione alle gare (art. 34, comma 1)*

Secondo la Commissione, contrasta con le disposizioni delle direttive europee la norma che esclude dalla partecipazione alle gare gli operatori economici aventi una forma giuridica diversa da quelle espressamente indicate e, in particolare, le amministrazioni che offrono sul mercato beni e servizi, o realizzano lavori, come gli enti pubblici che operano in regime di



Legale

L'Informatore

ottobre 2008

In primo piano

libero mercato;

- *il divieto di subappalto per le opere ad alto contenuto tecnologico (art. 37, comma 11)*

Osserva la Commissione che il Codice stabilisce che le opere di notevole contenuto tecnologico, superiori al 15% dell'importo totale dell'opera, non possono essere subappaltate; inoltre, l'appaltatore principale, che non possieda i relativi requisiti, deve costituire un'Ati (associazione temporanea di imprese) verticale con altre imprese. La Commissione rileva che tale norma è in contrasto con le direttive comunitarie le quali autorizzano l'appaltatore ad avvalersi della capacità di altri soggetti "a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con essi". Secondo la Commissione l'operatore economico deve poter scegliere tra la possibilità di subappaltare e quella di costituire un'Ati;

- *la verifica dei requisiti dei partecipanti alla gara (art. 48)*

Il Codice prevede che i partecipanti alla gara dichiarino il possesso dei requisiti richiesti presentando dichiarazioni sostitutive. Successivamente l'amministrazione richiede la prova di tali requisiti al concorrente aggiudicatario ed a quello che segue in graduatoria. La Commissione rileva che tale meccanismo, nelle procedure ristrette, in quelle negoziate e nel dialogo competitivo, potrebbe comportare una distorsione nel caso in cui i requisiti non vengano provati: in tal caso infatti il concorrente che ha presentato una dichiarazione non veritiera ha impedito la partecipazione alla gara di un altro soggetto che sarebbe stato invitato al suo posto;

- *la possibilità di avvalersi della capacità di terzi (art. 49, commi 6 e 7)*

L'art. 49 del Codice, applicabile anche agli appalti soggetti alla direttiva 2004/17/Ce per il rinvio operato dall'art. 230, prevede la possibilità, per gli operatori che desiderano partecipare ad una gara d'appalto, di avvalersi della capacità di altri soggetti. Tuttavia, il successivo comma 6, limita questa possibilità alla capacità di un solo soggetto terzo per ciascun requisito o categoria. Il ricorso alle capacità di più soggetti è consentito solo quando il bando di gara ammette tale possibilità in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni. La Commissione rileva il possibile contrasto con le direttive comunitarie che, invece, non prevedono limitazioni alla facoltà degli operatori di avvalersi di altri soggetti;

- *l'avvalimento in sede di qualificazione Soa (art. 50, comma 1, lett. a)*

La norma limita il ricorso all'avvalimento in sede di qualificazione Soa a imprese appartenenti allo stesso gruppo. La Commissione rileva che la condizione dell'appartenenza allo stesso gruppo, per quanto riguarda i settori speciali, contrasta con le norme comunitarie che, invece, consentono agli operatori economici di avvalersi di altri soggetti "indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi";

- *il dialogo competitivo (art. 58, commi 13 e 15)*

Le stazioni appaltanti possono utilizzare criteri diversi per la valutazione delle offerte e per l'ultima fase del confronto. Secondo la Commissione tale procedura contrasta con le norme comunitarie, che invece stabiliscono che i criteri di valutazione siano integralmente predeterminati nel bando iniziale di gara;

- *i criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto (art. 83, comma 4)*

Il Codice prevede che il bando di gara indichi i criteri di valutazione e i relativi punteggi massimi assegnabili, consentendo, però alla Commissione giudicatrice di determinare i criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio, prima dell'apertura delle offerte. La Commissione rileva che anche tali ultimi criteri debbano essere indicati nel bando di gara, poiché la discrezionalità della Commissione può ledere il principio di parità di trattamento e di trasparenza del procedimento.

- *le disposizioni in materia di promotore (artt. 152-160)*

La Commissione - preso atto dell'avvenuta abrogazione del diritto di prelazione operata con il decreto legislativo n. 113 del 2007 - rileva tuttavia che il promotore mantiene ancora una posizione di vantaggio nella seconda fase della procedura, in quanto si confronta soltanto con i due migliori classificati alla gara, evitando la prima fase, cioè la gara indetta sulla base del progetto preliminare prescelto, alla quale partecipano tutti i concorrenti;

- *le opere di urbanizzazione a scomuto (art. 32 comma 2, lett. g)*

Il Codice prevede che il titolare del permesso di costruire, in qualità di promotore, presenti all'amministrazione un progetto preliminare, sulla base del quale l'amministrazione indice una gara. Il promotore ha però il diritto di prelazione e può aggiudicarsi la gara versando al vincitore il 3% del valore dell'appalto. Secondo la Commissione tale procedura è in contrasto con le regole comunitarie sulla concorrenza.

Ulteriori rilievi della Commissione riguardano la società pubblica di progetto (art. 172, comma 2), le concessioni relative alle infrastrutture strategiche (art. 174, comma 5), le regole applicabili alle infrastrutture strategiche nel settore dell'energia (art. 179, comma 7), alcuni riferimenti od omissioni incrociati od erronei contenuti nel testo del codice ed alcune disposizioni della direttiva 2004/17/Ce che non sembrano essere state recepite.

La Commissione si riserva di verificare altresì la compatibilità con le direttive europee del Regolamento attuativo del Codice degli appalti, non ancora emanato. Si ricorda, infatti, che il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici, approvato dal Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007, non risulta ancora pubblicato. Sullo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei ministri del 23 luglio 2007 si è espresso il Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 settembre 2007, con il parere 3262. Successivamente, in data 26 maggio 2008, la Corte dei conti ha negato la registrazione al provvedimento rinviandolo, con una serie di rilievi (che riguardano sia la procedura seguita che alcune singole norme), al ministero delle Infrastrutture e trasporti.

Articolo 1 Disposizioni di adeguamento comunitario

L'articolo 1 reca le modifiche rese indispensabili a seguito della citata procedura d'infrazione comunitaria n. 2007/2309 che ha per oggetto numerose disposizioni del Codice e della pronuncia della Corte di giustizia del 15 maggio 2008 relativa all'esclusione automatica delle offerte anomale sotto soglia. Si illustrano di seguito le modifiche introdotte, tra cui la più rilevante è la riforma della disciplina del project financing.



Legale

L'Informatore

ottobre 2008

In primo piano

LEGALE

La lettera a) dell'art. 1, con una novella al comma 8 dell'art. 3, è volta a correggere la definizione di «lavori», in quanto non pertinente con quanto previsto dall'art. 1, par. 2, della direttiva comunitaria 2004/18/Cee, come rileva, tra l'altro, anche la Commissione europea. Osserva, infatti, la Commissione come la definizione di "lavori" del citato comma non è riferita alla lista di attività indicate nell'allegato, alla quale rinvia, invece, l'art. 1, par. 2, della citata direttiva. Pertanto, così formulato, il comma sembrerebbe indicare in via generale talune attività ed escluderne altre che invece figurano nell'allegato I della direttiva stessa.

Le lettere b) e c) recepiscono due disposizioni comunitarie che non erano state ancora recepite. La lettera b), attraverso l'inserimento del comma 7-bis all'art. 13, recepisce integralmente il contenuto dell'art. 35 della direttiva 2004/17/Ce relativo alle modalità di comunicazione delle specifiche tecniche che, come osserva la Commissione europea, non era stato ancora recepito nell'ordinamento. Il comma aggiuntivo prevede, quindi, che gli enti aggiudicatori debbano mettere a disposizione degli operatori economici interessati che ne fanno domanda, le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Qualora le specifiche tecniche si basano su documenti accessibili agli operatori economici interessati, è ritenuta sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.

Conseguentemente, viene anche modificato l'elenco dei riferimenti normativi elencati dopo la rubrica.

La lettera c), con l'introduzione del comma 1-bis all'art. 18, relativo ai contratti aggiudicati in base a norme internazionali, è volta, come sottolinea la relazione illustrativa, a recepire le norme dell'art. 12 della direttiva 2004/17/Ce che riguardano "l'applicazione delle misure più favorevoli quale principio generale dell'ordinamento giuridico". L'art. 12 della citata direttiva relativa agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) prevede, infatti, che in sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli Stati membri applichino, nelle loro relazioni, condizioni favorevoli quanto quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione dell'accordo che istituisce l'Omc.

La lettera d), con una novella al comma 1 dell'art. 21 sugli appalti misti, dispone che tali appalti, nel caso in cui il valore dei servizi indicati nell'Allegato II B superi quello dei servizi previsti nell'Allegato II A, sono soggetti unicamente alla disciplina prevista dall'art. 20, comma 1 per gli appalti di servizi elencati nell'allegato II B, vale a dire ai soli artt. 68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati), e non a quella più rigorosa prevista per gli appalti di servizi di cui all'allegato II A soggetti "alle disposizioni del presente codice". Viene, pertanto, accolto un rilievo della Commissione europea che ritiene la formulazione del testo vigente non sufficientemente chiara, in quanto essa reca un rinvio all'intero art. 20 che disciplina, invece, in modo diverso e in due distinti commi, sia gli appalti di servizi di cui all'allegato II B, che quelli relativi ai servizi previsti dall'allegato II A.

La lettera e) fa riferimento agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione a terzi disciplinati dall'art. 24 del Codice. Attraverso la sostituzione dell'art. 24 viene disposta l'inapplicabilità delle disposizioni del Codice agli appalti previsti nella Parte III relativa ai «Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali» aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni. Tale modifica è conseguente ai rilievi formulati dalla Commissione europea che ha sottolineato come l'art. 19 della direttiva 2004/17/Ce esclude dal suo campo di applicazione gli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione a terzi dagli enti aggiudicatori soggetti all'applicazione della direttiva 2004/17/Ce. La Commissione richiama anche l'art. 12, par. 1, della direttiva 2004/18/Ce che, rinviando all'art. 19 della direttiva 2004/17/Ce, prevede la stessa esclusione per gli appalti aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici per l'esercizio delle attività contemplate dalla direttiva 2004/17/Ce. Scopo di tale previsione, aggiunge la Commissione, è di evitare che gli appalti esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2004/17/Ce in virtù dell'art. 19, ricadano poi, proprio in ragione di tale esclusione, nel campo di applicazione della direttiva 2004/18/Ce. La Commissione rileva, pertanto, che l'art. 24, comma 1, del Codice non limita in alcun modo l'applicabilità dell'esclusione in questione. Infatti, "nella misura in cui la rende applicabile ad appalti diversi da quelli aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici nei settori coperti dalla direttiva 2004/17/Ce, detto articolo introduce delle esclusioni che non sono previste dalla direttiva 2004/18/Ce. A titolo di esempio, la realizzazione di opere di edilizia sociale destinate ad essere rivendute o locare dall'amministrazione aggiudicatrice sfuggirebbe ingiustificatamente alle regole di messa in concorrenza della direttiva". La lettera f) riguarda la realizzazione di opere di urbanizzazione a scampo del contributo per il rilascio del permesso di costruire, disciplinate dall'art. 32, comma 1, lettera g).

Attraverso la sostituzione della lettera g), viene modificata la procedura di project financing in linea con quanto previsto dal nuovo art. 153. La nuova lettera g) stabilisce, pertanto, che il titolare del permesso di costruire, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, possa presentare un progetto preliminare delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'art. 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. Per le opere di urbanizzazione di importo inferiore a 5,2 milioni di euro, si prevede l'affidamento mediante una gara informale tra cinque soggetti.

La modifica introdotta dalla lettera g del decreto in esame, novellando il comma 1 dell'art. 34, aggiunge alle categorie di operatori ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche gli operatori economici costitui-



Legale

L'Informatore

ottobre 2008

In primo piano

ti secondo la legislazione di altri Stati membri, accogliendo i rilievi della Commissione europea che ha considerato la lista degli operatori elencati al citato art. 34 non esaustiva. Più generale, la Commissione ha rilevato che tale elencazione non sembra permettere la partecipazione alle gare di operatori aventi una forma giuridica diversa da quelle indicate nella lista. In particolare, tale articolo non sembra permettere la partecipazione di altre entità pubbliche ovvero di entità qualificabili come organismi di diritto pubblico ai sensi delle direttive appalti pubblici.

La lettera h) sostituisce il comma 11 dell'art. 37, prevedendo il ricorso al subappalto nel caso in cui nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, anche opere per le quali sono necessari lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica o qualora una o più di tali opere superi in valore il 15% dell'importo totale dei lavori e i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti. In tal caso il ricorso al subappalto è possibile alle condizioni di cui all'art. 118, comma 2, terzo periodo del Codice (che lo disciplina). Spetterà poi al regolamento attuativo di cui all'art. 5 del Codice definire l'elenco delle opere di cui al presente comma e, in ogni caso, il subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso in più contratti. La stazione appaltante, infine, provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite, nei limiti del contratto di subappalto. Vengono, in tal modo, superate le censure della Commissione europea sull'art. 37 ritenuto in contrasto con le direttive "appalti" laddove vieta il subappalto, imponendo, invece, una forma giuridica determinata quale i raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale.

La lettera i) del decreto in esame introduce il comma 1-bis all'art. 45 integrando le disposizioni relative all'iscrizione di fornitori e prestatori di servizi in elenchi ufficiali. Il comma aggiuntivo dispone che l'iscrizione negli elenchi, da parte degli operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti da altre società del gruppo, deve indicare i mezzi di cui essi si avvalgono, la proprietà degli stessi e le condizioni contrattuali dell'avalimento. Tale integrazione permette di dare piena attuazione all'art. 52, par. 1, della direttiva 2004/18/Ce che prevede, appunto, la possibilità, per gli operatori facenti parte di un gruppo che desiderano iscriversi negli elenchi, di avvalersi delle capacità di altri operatori economici facenti parte del medesimo gruppo. Nelle osservazioni della Commissione europea, tale possibilità sembra prevista solo all'interno dell'art. 50 del Codice "per gli appalti di lavori, e più precisamente per ottenere la certificazione rilasciata nel quadro del sistema italiano di qualificazione delle imprese di costruzione, ovvero l'attestazione Soa che certifica la capacità ad eseguire lavori conformemente a tale sistema. Nella misura in cui esso non assicura detta possibilità in tutti gli altri casi, l'art. 45 del Codice appare dunque contrario alla direttiva 2004/18/Ce".


La lettera l), attraverso la sostituzione del termine «imprese» con quello di «operatori economici» nell'art. 47, risolve, come sottolinea la relazione illustrativa, la censura comunitaria che rileva come l'articolo citato faccia riferimento solo alle impre-

se e non agli operatori comunitari.

La Commissione ha precisato che, ai sensi delle direttive appalti pubblici, la nozione di "operatore economico" comprende "ogni persona fisica o giuridica o ente pubblico o raggruppamento di tali persone o enti che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi" (art. 1, par. 8 della direttiva 2004/18/Ce). Una definizione analoga è data dall'art. 1, par. 7, della direttiva 2004/17/Ce, il quale precisa altresì che la nozione di operatore economico comprende gli enti aggiudicatori soggetti alla medesima direttiva. Posto quanto sopra, è da ricordare che le suddette direttive esigono il rispetto del principio di parità di trattamento degli operatori economici, principio stabilito, per quanto riguarda gli operatori economici ammessi a partecipare alle gare d'appalto, all'art. 4, par. 1, della direttiva 2004/18/Ce e all'art. 11, par. 1, della direttiva 2004/17/Ce, secondo i quali i candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro in cui sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto dell'appalto, non possono essere esclusi dalla partecipazione ad una gara d'appalto per il solo fatto che non hanno la forma giuridica corrispondente ad una determinata categoria di soggetti.

La lettera m) aggiunge il comma 1-bis all'art. 48 sulla verifica dei requisiti della capacità dei candidati nei casi di procedure di aggiudicazione che prevedono la riduzione dei candidati. Il nuovo comma 1-bis prevede, infatti, che nel caso in cui le stazioni appaltanti decidono di limitare il numero dei candidati idonei che ammetteranno a partecipare alla procedura, tali ultimi sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico - organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando in sede di offerta la documentazione indicata nel bando o nella lettera di invito. Con tale integrazione vengono, pertanto, superati i rilievi della Commissione europea che ha sottolineato come il sistema di dichiarazioni previsto dall'art. 48 "è suscettibile di falsare la messa in concorrenza dell'appalto, segnatamente in caso di procedure di aggiudicazione che prevedono la riduzione dei candidati", e quindi contrario alle direttive 2004/18/Ce e 2004/17/Ce. Osserva, infatti, la Commissione come, soprattutto nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo (art. 62 del Codice) ove le stazioni appaltanti possono limitare il numero dei candidati idonei che ammettono a partecipare alla procedura, "il fatto di selezionare i candidati sulla base di una dichiarazione e di domandare di provarla al solo aggiudicatario dell'appalto prima della firma del contratto può condurre, qualora la prova presentata smentisca la dichiarazione precedentemente fatta, ad una esclusione ingiustificata del candidato che sarebbe stato ammesso al posto di tale potenziale aggiudicatario se le prove fossero state verificate durante la fase di selezione".

La lettera o) estende, attraverso una novella al comma 4 dell'art. 50, le disposizioni relative all'attestazione di qualificazione Soa mediante avalimento, anche agli appalti nei settori speciali (disciplinati nella parte III del Codice), come rilevato dalla Commissione europea. In merito all'art. 50, la Commissione sottolinea, infatti, che esso "limita la possibilità, per le imprese che desiderano ottenere l'attestazione Soa, di



Legale

L'Informatore

ottobre 2008

In primo piano

LEGALE

avvalersi della capacità di terzi ai membri del medesimo gruppo...”, mentre è applicabile altresì ai sistemi di qualificazione di cui all’art. 53 della direttiva 2004/17/Ce, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 230 del Codice. L’art. 53, par. 4, della direttiva 2004/17/Ce permette, infatti, di avvalersi della capacità di altri soggetti “indipendentemente dalla natura giudica dei legami con essi”.

La lettera p) sopprime, adeguandosi alle osservazioni della Commissione europea, il comma 13 dell’art. 58 relativo ai criteri di valutazione nel dialogo competitivo e coordina tale modifica con una modifica al successivo comma 15.

Preliminarmente si ricorda che il comma 13 dell’art. 58 sul dialogo competitivo prevede che la stazione appaltante, prima della presentazione delle offerte, specifichi i criteri di valutazione di cui all’art. 83, comma 2, in relazione alle peculiarità della soluzione o delle soluzioni che possono soddisfare le loro necessità o obiettivi. Il successivo comma 15 precisa, quindi, che le offerte sono valutate sulla base dei criteri fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e di quelli fissati ai sensi del comma 13. In merito a tali disposizioni, la Commissione europea sottolinea che l’art. 36, par. 1, della direttiva 2004/18/Ce, dispone che i bandi e gli avvisi devono contenere le informazioni indicate nell’allegato VII A. Per i bandi di gara, tale allegato prevede, al n. 23, che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad indicare il tipo di criterio di aggiudicazione che, nel caso del dialogo competitivo, può essere solo quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e che i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d’oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo. Tale documento descrittivo deve essere inviato con l’invito a partecipare al dialogo in ogni caso, prima della fase del dialogo (art. 40, par. 5). La Commissione europea sottolinea quindi come, “dopo tale fase, l’amministrazione aggiudicatrice non ha più l’opportunità di rimettere ai concorrenti selezionati un altro documento descrittivo e di indicare nuovi criteri di aggiudicazione”, mentre le disposizioni del Codice “prevedono invece la possibilità di fissare dei criteri di valutazione dopo aver individuato la o le soluzioni interessanti e, per di più, di sceglierle sulla base delle loro specificità”.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione considera le disposizioni recate dall’art. 58, commi 13 e 15, in contrasto con le norme della direttiva 2004/18/Ce, “le quali esigono che i criteri di aggiudicazione siano previamente resi noti”.

Le lettere q) e r) recano due modifiche meramente formali che sopprimono, nell’art. 64, comma 4, il riferimento al punto n. 3 dell’allegato IX A e nell’art. 65, comma 5, il riferimento al punto 5 dell’allegato X, in quanto, come sottolinea la relazione illustrativa, in tali allegati i diversi avvisi non sono classificati per punti.

La lettera s), attraverso una novella all’art. 70, comma 12, accoglie le osservazioni della Commissione europea che ha rilevato come il citato comma “permette di ridurre il termine per introdurre la domanda di partecipazione al dialogo competitivo, in caso di urgenza”, possibilità che non è, invece, contemplata dalla direttiva 2004/18/Ce.

La lettera t), con l’inserimento della lettera b-bis al comma 5 dell’art. 79, aggiunge, tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare ai candidati e agli offerenti, anche quelle relative alla decisione di non aggiudicare l’appalto o di non concludere l’accordo quadro. Secondo i rilievi della Commissione europea, infatti, l’art. 79, comma 5, del Codice, non include tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono comunque tenute a comunicare d’ufficio la decisione di non aggiudicare l’appalto, mentre l’art. 41, par. 1, della direttiva 2004/18/Ce e l’art. 49, par. 1, della direttiva 2004/17/Ce prevedono l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di informare i candidati e gli offerenti di tutte le decisioni prese riguardo all’aggiudicazione di un appalto, ivi compresi i motivi per i quali hanno rinunciato ad aggiudicare l’appalto o a concludere un accordo quadro.

La lettera u) sopprime l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 83 in cui viene disposto che la commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando. Tale disposizione è stata censurata dalla Commissione europea in quanto reca problemi di compatibilità con le due direttive comunitarie 2004/17/Ce e 2004/18/Ce. La Commissione ha infatti ritenuto che “le direttive in questione esigono che i criteri di aggiudicazione dell’appalto, nonché la ponderazione relativa di tali criteri ovvero il loro ordine di importanza siano indicati nel bando o nei documenti di gara”. Al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento di cui le regole delle direttive sono espressione, infatti, tutti i criteri che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto devono essere messi a disposizione dei concorrenti prima che essi formulino le loro offerte, in modo da permettere loro di tenerne conto. Conclude la Commissione che “la previsione della possibilità di fissare dei criteri «motivazionali» dei punti attribuiti alle offerte che non erano previsti nei documenti di gara sembra contrario al principio di parità di trattamento fissato dalle direttive”. Pertanto tale soppressione va inquadrata nell’ambito dell’intero art. 83, secondo cui la selezione delle offerte si effettua sulla base di criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, consentono di individuare l’offerta che presenti il miglior rapporto qualità/prezzo. La finalità della disciplina nazionale, conformemente alle citate direttive comunitarie, è, infatti, quella di garantire la parità di trattamento dei concorrenti non solo nel momento finale della valutazione delle offerte, ma anche nel momento iniziale della predisposizione delle stesse, in cui verrebbero effettivamente a conoscenza di ogni elemento utile al fine di aggiudicarsi il contratto. In tal modo l’offerta potrebbe essere “calibrata” in base alla conoscenza preventiva dei criteri, pesi, sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi e non più sui «criteri motivazionali» (non predeterminati nel bando in base alla normativa vigente). La soppressione del citato periodo consentirebbe, per altro verso, anche di evitare il contenzioso incentrato sulla distinzione tra sub-criteri e “criteri motivazionali”. A volte, infatti, i non aggiudicatari eccepiscono che i criteri motivazionali elaborati dalla Commissione sono in realtà sub-criteri, che invece sfuggono ad una deter-



Legale

L'Informatore

ottobre 2008

In primo piano

minazione della Commissione, dovendo essere predeterminati nel bando.

Il vigente art. 83 prevede, infatti, l'obbligo per la stazione appaltante di predeterminare nel bando di gara i criteri di valutazione dell'offerta, indicando la relativa ponderazione, od almeno l'ordine di importanza degli stessi nel caso in cui la ponderazione "è impossibile per ragioni dimostrabili"; anche eventuali subcriteri ovvero sub-pesi o sub-punteggi devono essere già previsti nel bando. Alla commissione giudicatrice, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4 (ora soppresso) è invece demandata - prima dell'apertura delle buste che contengono le offerte - «solo» la predisposizione dei criteri motivazionali cui attenersi per attribuire, in riferimento a ciascun criterio e sub-criterio, il punteggio disponibile. Si ricorda, infine, che la tutela del principio di parità di trattamento fin dal momento della predisposizione delle offerte - e di una limitazione dei poteri della Commissione giudicatrice - era stata già riconosciuta e ribadita dalla Corte di giustizia Ce nella sentenza 24 novembre 2005, causa C-331/2004 (pronunciata in relazione alle previgenti direttive 92/50 e 93/38). La pronuncia della Corte europea era stata sollecitata dal Consiglio di Stato che aveva sollevato una serie di questioni concernenti il potere della commissione di gara di integrare i criteri indicati nel bando, posto che l'orientamento della giurisprudenza nazionale era nel senso di consentire l'intervento specificativo ed integrativo dei criteri. La Corte, nella citata decisione, ha affermato che "tutti i criteri presi in considerazione devono essere espressamente menzionati nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, se possibile nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita, affinché gli imprenditori siano posti in grado di conoscere la loro esistenza e la loro portata. Parimenti, per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, occorre che tutti gli elementi presi in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa, e se possibile la loro importanza relativa, siano noti ai potenziali concorrenti al momento della preparazione delle loro offerte". La giurisprudenza nazionale si è adeguata assumendo un orientamento particolarmente restrittivo in ordine ai poteri specificatori/integrativi delle prescrizioni del bando da parte della commissione di gara.

La lettera v), con l'introduzione della lettera f-bis all'art. 90, include, tra gli affidatari dei servizi di architettura e di ingegneria, anche le società costituite conformemente alla legislazione di altri Stati membri.

Al riguardo la Commissione europea sottolinea come, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, l'art. 90 del Codice indica, le società di professionisti, definendole unicamente con riferimento alla legge italiana. Tale disposizione sembrerebbe dunque escludere la partecipazione di società costituite conformemente alla legislazione di altri Stati membri.

Le lettere z) e aa), con novelle all'art. 91, comma 2 e all'art. 101, comma 2 includono rispettivamente:

tra gli affidatari degli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di 100.000 euro, anche le società costituite conformemente alla legislazione di altri Stati membri;

- per i concorsi di progettazione, anche i prestatori di servizi di architettura e di ingegneria costituiti conformemente alla legislazione di altri Stati membri.

La lettera bb) reca alcune modifiche all'art. 122 del Codice. In particolare attraverso la modifica del comma 9 dell'art. 122, interviene sulla disposizione che mantiene una residua possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti di lavori sotto soglia, al fine di adeguare il Codice alla sentenza della Corte di giustizia del 15 maggio 2008 relativa alle cause C-147/06 e C-148/06, che ha ritenuto illegittima la disciplina italiana dell'esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sotto soglia. La Corte di giustizia, nella citata sentenza, sostiene che non è compatibile con la normativa europea qualsiasi criterio matematico che precluda alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di verificare la composizione di tali offerte, richiedendo agli offerenti interessati precisazioni in merito a queste ultime, mentre sarebbe invece conforme alla disciplina comunitaria una normativa nazionale o locale che consentisse all'amministrazione aggiudicatrice - in presenza di un numero talmente elevato di offerte da obbligarla a verificare in contraddittorio un numero di offerte troppo alto per la sua capacità amministrativa - di fissare una soglia ragionevole al di sopra della quale si applicherebbe l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

La nuova disposizione si applica per lavori di importo inferiore o pari ad 1 milione di euro e quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

La lettera cc), attraverso la modifica del comma 8 dell'art. 124, prevede analogo regime, anche negli appalti di forniture e servizi sotto soglia.

La lettera ee) apporta modifiche sostanziali alla disciplina della finanza di progetto. Si ricorda che la censura più significativa mossa dalla Commissione in questi ultimi anni, ha riguardato l'art. 154 del Codice sul project financing, nella parte in cui prevedeva un diritto di prelazione in favore del promotore, il quale nella procedura negoziata poteva adeguare la sua proposta a quella giudicata più conveniente dall'amministrazione e risultare, pertanto, aggiudicatario della concessione. Il diritto di prelazione in favore del promotore, inserito per incentivare le proposte e le iniziative economiche dei privati, era stato quindi censurato dalla Commissione in quanto in grado di violare il principio della par condicio dei concorrenti nel corso della procedura negoziata. Tuttavia, nonostante la Commissione europea abbia preso atto, nei rilievi formulati nella lettera di messa in mora, dell'abrogazione del diritto di prelazione del promotore disposta con il decreto legislativo n. 113 del 2007 (cd. secondo correttivo) - con conseguente ripristino di una posizione di parità dei contraenti nella procedura negoziata - essa ha comunque sottolineato la permanenza di una indebita posizione di vantaggio del promotore. La Commissione rileva, infatti, che "nel corso della procedura di attribuzione della concessione, il promotore non è su un piede di parità con gli altri operatori potenzialmente interessati, in quanto ha il vantaggio di partecipare ad una procedura negoziata (fase della procedura di attribuzione) nella quale deve confrontarsi unicamente con i sogget-



Legale

L'Informatore

ottobre 2008

In primo piano

LEGALE

ti che hanno presentato le due migliori offerte nella gara precedente (fase 1), indetta sulla base della sua proposta". La Commissione si riserva, però, di conoscere le valutazioni della Corte di giustizia sulle disposizioni in questione, dato che esse hanno formato oggetto di ricorso proposto dalla Commissione stessa contro l'Italia (causa C-412/04). La Corte di giustizia si è, quindi, pronunciata subito dopo la lettera di messa in mora, con la sentenza del 21 febbraio 2008 di decisione del ricorso della Commissione contro lo Stato Italiano per inadempimento, avente ad oggetto gli articoli 37-bis e seguenti della legge n. 109 del 1994 sul promotore. La Corte ha ritenuto irricevibili le osservazioni della Commissione sulle norme nazionali di disciplina del promotore in quanto la Commissione, "nell'ambito di questa censura, non indica quali di queste Direttive e/o disposizioni del Trattato la Repubblica Italiana avrebbe precisamente violato commettendo asseritamente una violazione del principio di parità di trattamento". Pertanto, all'interno di un processo complessivo che tendeva a rimuovere posizioni di beneficio a favore del promotore, tale sentenza sembra segnare un punto di discontinuità in quanto, pur non entrando nel merito, non accoglie comunque la censura della Commissione sul diritto di prelazione.

Le disposizioni recate dalla lettera ee) riformulano integralmente, all'interno dell'unico nuovo articolo 153, la disciplina della finanza di progetto ora contenuta nei vigenti articoli 153 (Promotore), 154 (Valutazione della proposta) e 155 (Indizione della gara).

Nonostante i rilievi comunitari, per venire incontro alle richieste delle imprese, il testo ripristina una forma di prelazione per il promotore considerato l'unico sistema per stimolare l'iniziativa privata. La stazione appaltante, da oggi, potrà decidere di ricorrere alla duplice gara, nella quale prima si sceglie il promotore e solo successivamente si procede all'aggiudicazione vera e propria del contratto. Nella seconda fase il promotore potrà avvalersi del diritto di prelazione laddove non risulti essere il migliore offerente. In alternativa, il decreto prevede una procedura semplificata a gara unica, nella quale manca il diritto di prelazione e il vincitore viene stabilito in maniera diretta.

Vengono apportate alcune modifiche sostanziali al regime di pubblicità degli interventi realizzabili in project financing.

Il comma 1 del nuovo art. 153 prevede che siano le stesse amministrazioni, nel caso di realizzazione - tramite contratti di concessione - di lavori pubblici o di pubblica utilità inseriti negli atti di programmazione, a pubblicare un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

Al fine di adeguare la disciplina vigente alle osservazioni formulate dalla Commissione europea, si prevede che l'amministrazione aggiudicatrice pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 66 o 122, un bando di gara ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, predisposto dalla stessa amministrazione, riguardante la realizzazione di lavori inseriti nei suoi atti di programmazione.

Quanto al contenuto del bando di gara si stabilisce che, oltre a indicare espressamente i criteri di valutazione delle offerte,

deve contenere la specificazione di richiedere al promotore prescelto di apportare al progetto preliminare le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto. In tal caso la concessione viene aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione delle modifiche progettuali e al conseguente adeguamento del pieno economico-finanziario. Il bando deve prevedere, altresì, che, nel caso della mancata accettazione del promotore, l'amministrazione abbia facoltà di chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni presentate dallo stesso.


Il criterio con il quale le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dall'art. 83 del Codice.

L'art. 83 prevede che, nel caso in cui il contratto venga affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: a) il prezzo; b) la qualità; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditività; h) il servizio successivo alla vendita; i) l'assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento; o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti. Tali criteri di valutazione devono essere elencati nel bando di gara che deve altresì precisare la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato. Nel caso ciò non sia possibile, il bando di gara deve indicare l'ordine decrescente di importanza dei criteri e, ove necessario, anche i sub - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

Nel caso si tratti di concessioni l'esame delle proposte dovrà tenere conto, oltre che dei criteri previsti per esse dall'art. 83, anche degli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.

Per le concessioni, l'art. 83, comma 1, lett. o), del Codice prevede che nel bando di gara vengano altresì indicati la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

Il disciplinare di gara, che dovrà essere richiamato nel bando, dovrà indicare l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie di servizio da gestire, al fine di consentire che le propo-



Legale

L'Informatore

ottobre 2008

In primo piano

ste vengano presentate con presupposti omogenei.

Tenendo conto che la nuova procedura relativa alla finanza di progetto è recata dal nuovo articolo 153, sono conseguentemente abrogati i vigenti articoli 154 e 155.

Inoltre, a seguito della nuova disciplina recata dall'art. 153, vengono modificate anche alcune norme relative alla finanza di progetto per le infrastrutture strategiche recate dall'art. 175 del codice.

Sono inoltre modificati alcuni articoli del Capo IV relativo alla disciplina delle infrastrutture strategiche.

La lettera hh) riguarda l'art. 172 che prevede la possibilità, per i soggetti pubblici interessati alla realizzazione di un'infrastruttura strategica, di costituirsi in società pubblica di progetto, ai fini del finanziamento, realizzazione ed eventuale gestione dell'infrastruttura stessa. Le due modifiche proposte, attraverso l'aggiunta del comma 1-bis e la sostituzione del vigente comma 3, sono entrambe volte a superare i rilievi della Commissione europea che ha osservato come l'affidamento diretto alla società di progetto della realizzazione e della gestione di opere pubbliche possa dar luogo all'attribuzione di un appalto pubblico o di una concessione di lavori in violazione diritto comunitario (concorrenza e pubblicità), in particolare nel caso in cui la società riceve una remunerazione per l'attività svolta. "In tal caso, l'attribuzione diretta dell'appalto o della concessione alla società di progetto, senza che alcuna delle deroghe previste dalla direttiva 2004/18/Ce sia applicabile, potrebbe risultare contraria a tale direttiva". Specificando, infatti, come nel nuovo comma 3, che la società di progetto è istituita al solo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, il decreto in esame adegua il testo normativo ai citati rilievi della Commissione.

La lettera ii) abroga il comma 5 dell'art. 174, che prevede, per le concessioni relative alle infrastrutture strategiche, la deroga agli artt. 56 e 57 del Codice, che stabiliscono i casi in cui è consentito il ricorso alla procedura negoziata, con o senza previa pubblicazione di un bando di gara. Tale disposizione risulta incompatibile, come osserva la Commissione europea, con gli artt. 30 e 31 della direttiva 2004/18/Ce che elencano tassativamente i casi in cui si può ricorrere alla procedura negoziata, non ammettendo, pertanto, alcun caso di deroga. La lettera mm), attraverso una novella al comma 6 dell'art. 176, sottopone, adeguandosi ai rilievi della Commissione

europea, anche i contraenti generali ai principi ed alle disposizioni comuni del Codice recate dalla parte I.

La lettera nn), con la sostituzione del comma 7 dell'art. 179 relativo alle regole applicabili alle infrastrutture strategiche nel settore dell'energia, prevede che siano solo gli enti aggiudicatori ai sensi dell'art. 207, vale a dire coloro che esercitano una delle attività relative ai settori speciali, ad essere soggetti alle disposizioni di cui alla parte III. La formulazione del comma vigente - che non specifica gli enti aggiudicatori - lascia supporre, invece, come rileva la Commissione europea, l'applicabilità della direttiva 2004/17/Ce anche agli appalti aggiudicati da amministrazioni soggette al rispetto della direttiva 2004/18/Ce. La Commissione ricorda, infatti, che "la direttiva 2004/17/Ce si applica unicamente agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2 di tale direttiva, vale a dire coloro che esercitano una delle attività indicate negli articoli da 3 a 7 della medesima direttiva. Gli appalti aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici che non esercitano tali attività sono soggetti alle regole più rigorose della direttiva 2004/18/Ce".

Infine si stabilisce che la disciplina recata dall'art. 153 del Codice, come sostituito dal decreto in esame, si applica alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, il termine di 6 mesi di cui all'art. 153, comma 16, primo periodo, decorre dalla data di approvazione del programma triennale 2009-2011.


Articolo 2 Disposizioni di coordinamento

L'articolo 2 reca una lunga serie di modifiche al Codice appalti, tra loro anche eterogenee, in quanto - come riporta anche la relazione illustrativa - sono state apportate al fine non solo di recepire alcuni rilievi del Consiglio di Stato espressi nel parere n. 3262/2007 sullo schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice, ma anche di coordinare il testo vigente con alcune disposizioni legislative approvate nel frattempo ed, infine, al fine di espungere alcuni errori materiali.

Articolo 3 Norma finanziaria

L'articolo 3, comma 1, stabilisce che tutte le disposizioni inserite nel codice dei contratti pubblici non hanno riflessi finanziari.

Si fa riserva di comunicarne successivamente la pubblicazione in Gazzetta ufficiale con la segnalazione di eventuali modifiche introdotte in sede di coordinamento legislativo.



Legale

L'Informatore

ottobre 2008

Leggi e provvedimenti

LEGALE

Decreto n. 7813 del 16.7.2008 Approvazione degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati sulla semplificazione amministrativa per l'avvio o modifica di attività economiche

Facendo seguito all'articolo pubblicato nell'Informatore di giugno 2008, si informa che con il decreto n. 7813 della Direzione centrale programmazione integrata della Regione Lombardia, pubblicato nel 2° supplemento straordinario al Burl n. 31 del 29 luglio 2008, è stata approvata la modulistica unica in applicazione della Dgr del 2 aprile 2008, n. 6919.

Nello specifico la modulistica unica è composta dai seguenti modelli e relativi allegati:

- Modello A - Dichiarazione di avvio/modifica attività (Diap);
- Modello B - Dichiarazione subingresso/cessazione/sospensione e ripresa/ cambiamento ragione sociale;
- Scheda 1 - Attività di vendita ex art. 7 del Dlgs. n. 114/1998, somministrazione ex art. 8, comma 4, Lr n. 30/2003 e forme speciali di vendita;
- Scheda 2 - Requisiti morali e professionali per le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande;
- Scheda 3 - Attività di servizi alla persona;
- Scheda 4 - Attività di produzione;
- Scheda 5 - Compatibilità ambientale.

I suddetti modelli sostituiscono, inoltre, lo schema di dichiarazione di inizio attività produttiva ai sensi della Lr n. 8/2007 articoli 3 e 5 approvato con decreto del 24 aprile 2007 n. 4221.

Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie

La Commissione europea, proseguendo l'iter avviato con il Libro verde del 2005, ha recentemente pubblicato un Libro bianco che propone un nuovo sistema per definire il risarcimento di consumatori e imprese vittime di violazioni delle norme antitrust.

Il Libro bianco, infatti, contiene alcune proposte volte a rendere più efficienti le domande di risarcimento presentate dai danneggiati, assicurando nel contempo il rispetto delle tradizioni e dei sistemi giuridici europei.

Il modello elaborato dalla Commissione presenta una serie di raccomandazioni che si propongono di fornire una soluzione equilibrata rispetto ai sistemi di risarcimento attualmente esistenti, attraverso misure volte a garantire che i soggetti danneggiati da questo tipo di violazioni abbiano accesso a meccanismi di tutela efficaci, capaci di compensare interamente il danno subito.

Le principali raccomandazioni del Libro bianco riguardano i seguenti profili:

- **Legittimazione ad agire.** Il principio fondamentale è quello secondo il quale chiunque abbia subito un danno causato da una violazione di norme antitrust deve poterne chiedere il risarcimento dinanzi ai tribunali prevedendo a tal fine meccanismi di ricorso collettivo.

- **Accesso alle prove.** Si afferma la necessità di migliorare l'accesso delle vittime alle prove rilevanti attraverso il conferimento ai giudici nazionali, in circostanze tassative, su richiesta di parte, del potere di ordinare la divulgazione di specifiche categorie di informazioni utilizzabili come prove.

- **Effetto vincolante delle decisioni delle Autorità antitrust nazionali.** Si raccomanda affinché le decisioni definitive adottate dalle Autorità antitrust degli Stati membri in merito all'accertamento di violazioni in materia di concorrenza siano considerate vincolanti in un eventuale successivo procedimento civile per il risarcimento dei relativi danni.

- **Criterio relativo alla colpa.** La Commissione afferma che il ricorso al criterio della colpa, quale presupposto per l'imputazione di responsabilità, dovrebbe essere limitato ai casi in cui l'autore dell'infrazione abbia commesso un errore scusabile.

- **Risarcimento del danno.** Si afferma il principio secondo cui le vittime di violazioni delle norme sulla concorrenza hanno diritto ad un risarcimento completo del danno subito, ivi compreso l'indennizzo delle perdite effettive, del mancato utile e degli interessi.

- **Trasferimento del sovrapprezzo.** Nei casi in cui il compratore diretto abbia trasferito il danno derivante dalla violazione (il sovrapprezzo) sui propri clienti (gli acquirenti indiretti), si attribuisce al convenuto la facoltà di invocare tale trasferimento come argomento di difesa nei confronti di una richiesta risarcitoria fatta valere dall'acquirente diretto. Viceversa, allo scopo di agevolare le azioni presentate dagli acquirenti indiretti, viene semplificata la prova del fatto che il sovrapprezzo è stato trasferito al loro livello.

- **Termini di prescrizione.** Si propone che il termine quinquennale di prescrizione per le azioni di risarcimento del danno antitrust decorra dal momento in cui l'infrazione cessa ovvero dal momento in cui sia ragionevole presumere che la vittima ne fosse stata a conoscenza. Qualora sia già in corso un procedimento presso un'Autorità sulla concorrenza, si propone un nuovo termine di prescrizione di almeno due anni a decorrere dal momento in cui la decisione della medesima Autorità sia divenuta definitiva.

- **Spese relative alle azioni di risarcimento del danno.** Gli Stati membri vengono incoraggiati ad adottare una nuova disciplina dei criteri di ripartizione delle spese giudiziarie e di soccombenza che deroghi, in determinati casi giustificati, alle regole abituali, al fine di garantire che il danneggiato non



Legale

L'Informatore

ottobre 2008

Leggi e provvedimenti

venga scoraggiato dalla complessità e dai costi eccessivi dell'azione giudiziaria.

- **Interazione tra i programmi di clemenza e le azioni di risarcimento del danno.** Alle imprese che presentano richiesta di adesione ad un programma di clemenza andrebbe garantita l'applicazione di una serie di misure, specificamente indicate, contro la divulgazione delle dichiarazioni dalle medesime rilasciate.

Direttiva 2008/52/Ce Mediazione in materia civile e commerciale

Il 21 maggio 2008 è stata adottata dal Parlamento e Consiglio dell'Unione europea la Direttiva 2008/52/Ce relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

Il provvedimento in oggetto, già pubblicato nella Guce L. 136 del 24 maggio 2008, fa seguito alla pubblicazione di un Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale nonché di un codice europeo di condotta dei mediatori e dovrà essere recepito dagli Stati membri (ad eccezione della Danimarca) entro il 21 maggio 2011.

La finalità della direttiva è quella di garantire a tutti i cittadini dell'Unione "un accesso più rapido e meno costoso alla giustizia" facilitando il ricorso a procedure di risoluzione alternativa delle controversie transfrontaliere - che favoriscono la composizione amichevole delle medesime - ed incoraggiando il ricorso alla mediazione.

Sebbene - come sopra precisato - il provvedimento si applichi alle controversie transfrontaliere (cioè quelle in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte), nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di applicare le disposizioni in essa contenute anche ai procedimenti interni, previa specificazione nella legge d'attuazione

Essa non si applica, invece, alle questioni fiscali, doganali o amministrative, né alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri. Inoltre, come affermato nel preambolo, la direttiva non dovrebbe applicarsi alle trattative precontrattuali o ai procedimenti di natura arbitrale quali talune forme di conciliazione dinanzi ad un organo giurisdizionale, i reclami dei consumatori, l'arbitrato e la valutazione di periti o i procedimenti gestiti da persone od organismi che emettono una raccomandazione formale, sia essa legalmente vincolante o meno, per la risoluzione della controversia. Ai fini della normativa in esame per "mediazione" si intende "un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l'assistenza di un mediatore", rientrante nell'ambito degli strumenti di risoluzione delle

controversie su base volontaria e di natura extragiudiziale (c.d. "Alternative Dispute Resolutions" o, più brevemente, "Adr").

A tal proposito, si afferma il principio in forza del quale le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro e include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione.

La direttiva prevede, infatti, che l'organo giurisdizionale investito di una causa, previa valutazione discrezionale che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto, possa invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia. Il medesimo organo può altresì invitare le parti a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione se tali sessioni hanno luogo e sono facilmente accessibili.

Rimane tuttavia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti il ricorso alle normali vie giudiziarie.

Viene poi richiesto agli Stati membri di favorire l'elaborazione di codici volontari di condotta da parte dei mediatori, la diffusione del codice europeo di condotta dei mediatori, lo sviluppo di un sistema di certificazione alle organizzazioni che forniscono servizi di mediazione e la formazione iniziale e successiva dei mediatori;


La direttiva prevede inoltre che il contenuto dell'accordo, raggiunto in sede di mediazione, possa avere efficacia di titolo esecutivo qualora le parti convengano in tal senso (la richiesta deve essere fatta congiuntamente dalle parti o da una di esse con il consenso espresso delle altre). L'esecutività non può tuttavia essere concessa qualora l'accordo sia contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se detta legge non ne preveda l'esecutività.

Viene altresì precisato che il contenuto dell'accordo potrà essere reso esecutivo in una sentenza, in una decisione o in un atto autentico da un organo giurisdizionale o da un'altra autorità competente in conformità del diritto dello Stato membro in cui è presentata la richiesta.

Un ulteriore aspetto da evidenziare in relazione al provvedimento in esame è rappresentato dalla previsione delle c.d. linee guida sulla riservatezza: gli Stati membri sono infatti chiamati a garantire che (salvo diversa decisione delle parti) né i mediatori né le parti o gli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario o di arbitrato, in merito ad informazioni risultanti da un procedimento di mediazione o connesse con lo stesso.

Tale vincolo di riservatezza, di carattere generale, non sussiste tuttavia nelle seguenti specifiche ipotesi:

- qualora ciò sia necessario per "superiori considerazioni di ordine pubblico dello Stato membro interessato", come ad esempio per assicurare la protezione degli interessi superiori



Legale

L'Informatore

ottobre 2008

Leggi e provvedimenti

LEGALE

dei minori o per scongiurare un danno all'integrità fisica o psicologica di una persona;

- la comunicazione del contenuto dell'accordo risultante dalla conciliazione sia necessaria ai fini dell'applicazione o dell'esecuzione di tale accordo.

La direttiva affronta, infine, il problema della decorrenza dei termini: al riguardo si specifica che gli Stati membri devono provvedere affinché alle parti che scelgono la mediazione non venga successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o di decadenza.

Diritto alimentare Introduzione di nuove tariffe per i controlli ufficiali Trasmissione documenti (additivi alimentari, macellazione del pollame, commercializzazione vitelli)

Gli articoli 26, 27 e 28 del Reg. Ce n. 882/2004 danno facoltà agli Stati membri di organizzare un sistema di "tasse o diritti" per coprire i costi dei controlli ufficiali e cioè di quei controlli svolti dagli organi dello Stato per vigilare sulla sicurezza alimentare e sull'igiene degli alimenti.

Il ministero della Salute ha sostenuto ed approvato in sede europea questa ipotesi di lavoro per l'evidente risparmio di risorse pubbliche che potrebbero ora essere spostate a carico delle aziende della filiera agro alimentare.

Il ministero ci ha più volte convocati per esaminare una bozza di provvedimento che dà attuazione alle disposizioni del regolamento 882, nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 27 della legge comunitaria 2007.

Nel corso degli incontri, la nostra organizzazione ha espresso la sua contrarietà al provvedimento in esame.

Termini di pagamento Dlgs 231/2002 Saggio di interesse Semestre 1.7 - 31.12.2008

Si informa che nella Gazzetta ufficiale del 21 luglio 2008, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che il saggio di interesse da applicare a favore del creditore nei casi

Fin dal 1997, Confcommercio ha infatti condiviso l'esigenza di spostare l'onere dei controlli igienico sanitari sulle singole imprese attraverso l'applicazione dell'autocontrollo aziendale, secondo la metodologia Haccp che permette l'applicazione di una micro-legge a misura delle specifiche necessità dell'impresa.

L'autocontrollo aziendale ha già comportato un evidente risparmio di energie e risorse da parte degli organi di controllo, chiamati a verificare che le imprese svolgano al meglio il proprio compito.

Ora, invece, con il provvedimento in discussione, oltre alle risorse organizzative, di formazione del personale e di strumentazioni di controllo messe in campo dalle imprese, le stesse sarebbero obbligate a sostenere anche il costo dell'intero sistema pubblico di vigilanza (ministero e Asl), pagando una tariffa per ogni controllo ufficiale eseguito dagli organi di vigilanza.

Nel merito s'informa che, per i settori da tempo interessati all'applicazione di particolari tariffe, l'emanando provvedimento si ispira al precedente decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 "Attuazione delle direttive 93/118/Ce e 96/43/Ce che modificano e codificano la direttiva 85/73/Cee in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 293 del 16 dicembre 1998, con la novità dell'inserimento, tra i settori obbligatoriamente sottoposti al finanziamento delle ispezioni, anche del settore della pesca ed acqua coltura.

I settori commerciali interessati da questo nuovo provvedimento sono l'ingrosso e l'import/export. I settori del dettaglio e della ristorazione sono, per ora, esclusi dall'applicazione delle nuove tariffe.

Si evidenzia che:

- il presidente confederale - Carlo Sangalli - non ha mancato di manifestare al ministro Sacconi le preoccupazioni del settore per l'introduzione di nuove tariffe, in una fase certamente critica per quanto riguarda l'aumento dei prezzi e la riduzione dei consumi;
- per la sua definitiva approvazione, il provvedimento, già trasmesso dal competente dipartimento all'ufficio legislativo del ministero della Salute, dovrà seguire entro il prossimo 6 settembre un lungo ed articolato iter di approvazione.

Varie

di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2008 è determinato nella misura del 4,10%.

Tale saggio di riferimento ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - deve essere maggiorato di sette punti percentuali (art. 5, comma 1). Si ricorda che tale determinazione del saggio di interessi è, in linea generale, derogabile dalle parti.

In caso di contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti



Legale

L'Informatore

ottobre 2008

Varie

alimentari deteriorabili il saggio di interessi di cui all'art. 5, comma 1 è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

Regolamento n. 593/08 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)

Il 4 luglio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 177/6 il "Regolamento (Ce) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali" (c.d. «Roma I»).

Il suddetto provvedimento, che entrerà in vigore 18 mesi dopo la sua pubblicazione, sostituisce la Convenzione di Roma del 1980 armonizzando le norme sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - relativamente ai contratti internazionali - al fine di garantire la certezza del diritto negli Stati membri dell'Ue, soprattutto in caso di divergenze nelle disposizioni di legge nazionali.

Risulta evidente, infatti, che la violazione di un regolamento comunitario determina conseguenze ben diverse dalla violazione di un trattato internazionale, come la richiamata Convenzione, tra le quali si evidenzia l'attribuzione della competenza interpretativa (ex articolo 234 del Trattato Ce) sul regolamento stesso in via esclusiva alla Corte di giustizia.

A seguito dell'entrata in vigore di tale provvedimento i giudici di tutti gli Stati membri saranno pertanto tenuti ad applicare gli stessi principi in relazione agli elementi internazionali delle controversie contrattuali con la conseguenza che ne dovrebbe altresì risultare agevolato il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie nell'ambito dell'Unione europea. Il legislatore comunitario si propone infatti di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi delle varie parti di una controversia internazionale e l'identificazione della legge più appropriata, al fine di favorire scambi e altre operazioni commerciali dal carattere sempre più internazionale.

Il regolamento "Roma I", che fa seguito al regolamento "Roma II" (864/07 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali), ed al regolamento "Bruxelles I" (44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) persegue l'obiettivo di modernizzare la Convenzione di Roma del 1980 realizzando, al contempo, il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni in ambito europeo. Una prima novità riguarda infatti l'ambito d'applicazione del regolamento medesimo che viene uniformato alla disciplina di cui alle normative sopra richiamate (ad es. attraverso la previsione espressa che le obbligazioni precontrattuali - essendo considerate come obbligazioni extracontrattuali - debbano essere da quest'ultimo disciplinate).

In particolare, il regolamento si applica alle obbligazioni con-

trattuali di carattere civile e commerciale, e pone le regole necessarie a risolvere il conflitto di leggi nelle ipotesi in cui vengano in rilievo le diverse normative di due o più Stati membri. Il criterio principale per la determinazione della legge applicabile al contratto resta quello della libertà di scelta delle parti. A tal proposito, l'art. 3 riconosce che la scelta possa essere espressa ovvero possa risultare chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso, conferendo altresì ai contraenti la facoltà di designare la legge applicabile anche ad una parte soltanto del contratto medesimo.

Il regolamento, tuttavia, non osta all'applicazione delle c.d. "norme di applicazione necessaria" relative alla legge del foro, che, ai sensi dell'art. 9, vengono definite come le disposizioni "il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica".

Qualora, poi, si dovesse registrare l'assenza di scelta, il regolamento riproduce la norma della Convenzione di Roma sulla legge applicabile in mancanza di scelta delle parti contrattuali, prevedendo a tal proposito che la medesima venga determinata con modalità alternative, chiare ed inequivocabili, conformemente alla normativa prevista per ciascun tipo di contratto.

In particolare, l'art. 4 stabilisce, in linea di principio, che il contratto, qualora non possa essere classificato tra i tipi espressamente indicati nella medesima norma, ovvero i suoi elementi lo facciano rientrare nell'ambito di più di uno di questi, sarà disciplinato dalla legge del luogo in cui risiede abitualmente la parte che fornisce la prestazione caratteristica.

I casi espressamente previsti dall'art. 4 si riferiscono ad ipotesi che, in precedenza, costituivano delle semplici presunzioni: emblematico, tra tutti, il caso dei contratti di vendita di beni e di prestazione di servizi, rispetto ai quali la disciplina applicabile è quella prevista dalla legge del Paese nel quale il venditore o il prestatore ha la residenza abituale.

Si segnala, inoltre, la soppressione della c.d. "clausola di eccezione", a seguito della quale, qualora una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto non potrà più applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest'altro paese.

Tale modifica è stata introdotta in quanto si è ritenuto opportuno che le norme applicabili in mancanza di scelta siano quanto più precise e prevedibili, affinché le parti possano essere in grado di decidere se esercitare o meno tale libertà.

Il regolamento prevede poi una specifica disciplina di tutela per i consumatori e i lavoratori (le c.d. "parti deboli"). I consumatori, in particolare, godranno di maggiore tutela grazie alla previsione, del tutto coerente con le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale stabilite dal regolamento "Bruxelles I", secondo cui il contratto sarà regolato dalla legge del Paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale.

L'ulteriore estensione della sfera di operatività della norma di conflitto relativa ai contratti conclusi da consumatori al paese verso cui il professionista, "con qualsiasi mezzo", dirige le proprie attività, rappresenta altresì un tentativo di individuare la



Legale

L'Informatore

ottobre 2008

Varie

LEGALE

legge applicabile nell'ipotesi di acquisti tramite internet di prodotti provenienti da imprese stabilite in un altro Stato membro. Ulteriori novità riguardano, infine, l'introduzione di norme specifiche in materia di trasporto e di assicurazione: l'art. 5, infatti, prevede distinti criteri di collegamento per i contratti di trasporto di merci e di trasporto di passeggeri.

Con l'art. 7, invece, si estende il campo di applicazione del regolamento ai contratti assicurativi, modificando la situazione preesistente nella quale la Convenzione Roma si applicava soltanto ai contratti di riassicurazione e a quelli di assicurazione diretta aventi per oggetto rischi extracomunitari.

Privacy Provvedimento del 19.6.2008

Sulla Gu n. 152, del 1.7.2008, è stato pubblicato il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.6.2008.

Con detto provvedimento, il Garante ha messo a punto un pacchetto di misure che riguardano, in particolare, l'informativa, la richiesta del consenso, le notificazioni e la designazione degli incaricati del trattamento dei dati personali.

Si tratta di un percorso di semplificazione, che l'Authority ha intrapreso da tempo.

Il provvedimento nasce dalle esigenze di alcune categorie produttive, che hanno fatto presente al Garante l'eccessivo peso - in termini sia economici sia amministrativi - di alcuni adempimenti del Codice della privacy.

L'istruttoria avviata dall'Autorità sulla base di quelle lamentele ha riscontrato la presenza di punti critici, dovuti in taluni casi ad "approcci prettamente burocratici e di ordine puramente formale", frutto di "adempimenti superflui o ripetuti inutilmente, talvolta anche per effetto di erronee valutazioni fornite in sede di consulenza".

Si parte dall'informativa, solitamente formulata con un forte ricorso a termini giuridici, che si rivelano di nessuna comunicatività.

Spesso l'informativa viene reiterata anche quando non ce n'è bisogno, "frazionando le spiegazioni che andrebbero invece fornite in modo organico e possibilmente unitario".

Da qui la necessità che l'informativa sia unica per il complesso dei trattamenti, utilizzi un linguaggio semplice, sia breve ed essenziale.

La prima informativa può essere anche orale, mentre se si preferisce la modalità scritta, si può inserirla "nel materiale cartaceo o nella corrispondenza che si impiegano già, ordinariamente, per finalità amministrative e contabili".

Dunque, brevità e comprensibilità - il Garante propone un facsimile di informativa e offre la propria collaborazione alle categorie per predisporre altri formulari-tipo - e possibilità di rinviare a un'informativa più articolata (ma sempre chiara, sintetica e aggiornata) da fornire attraverso internet, o affig-

gendola in bacheca, o mediante avvisi e cartelli agli sportelli per la clientela, o ancora con messaggi preregistrati a cui accedere digitando un numero telefonico gratuito.

Altro adempimento da snellire è la richiesta di consenso al trattamento dei dati.

Il Garante ha appurato che, sia in ambito pubblico sia in quello privato, si chiede il consenso anche se non è necessario. Per esempio, quando si tratta di adempiere a obblighi contrattuali, o per ordinarie finalità amministrative e contabili, oppure quando le informazioni personali provengono da elenchi pubblici, o sono relativi allo svolgimento di attività economiche dell'interessato.

L'Authority, pertanto, non solo ha ribadito i casi in cui dell'acquisizione del consenso si può fare a meno, ma ha anche allargato il campo. Niente consenso quando un'impresa deve inviare informazioni, anche pubblicitarie, a un cliente che in precedenza ha già acquistato prodotti simili.

Per esempio, per aggiornarlo sull'uscita di nuove versioni di quel prodotto, o anche per promuovere ricerche di mercato. È però, fondamentale che le informazioni siano inviate per posta elettronica (se il cliente l'ha fornita) e per posta tradizionale.

Ovviamente l'interessato può sempre opporsi, in maniera agevole e gratuita, all'ulteriore invio di altre informazioni.


Semplificate anche le procedure per la designazione degli incaricati del trattamento - è sufficiente un solo atto laddove la nomina riguardi una pluralità di soggetti - e quelle per le notificazioni telematiche al Garante, che, viene ribadito, non sono necessarie per perseguire finalità amministrative e contabili, salvo i casi indicati dal Codice.

Privacy - Rinnovo autorizzazioni generali per i dati sensibili

Nel So n.175 alla Gazzetta ufficiale n. 169 del 21 luglio 2008, sono state pubblicate le "nuove" autorizzazioni generali, rilasciate in numero di sette in data 19 giugno 2008 dal Garante della privacy per l'utilizzo dei dati sensibili da parte di determinate categorie di titolari, o di trattamenti (come previsto dall'art. 40 del Dlgs n. 196/2003).

Si ricorda sul punto che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento - tranne alcuni casi eccezionali (come per es., ai sensi dell'art. 26, comma 3 lett. b, i dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o conferenze a carattere sindacale o di categoria) - solo previa autorizzazione del Garante ed, eccetto alcune ipotesi previste dallo stesso art. 26, previo consenso scritto dell'interessato.

Per evitare la presentazione di innumerevoli richieste di autorizzazione "specifiche" per casi singoli da parte di numerosi titolari di trattamento, lo stesso codice, come sopra detto, prevede la possibilità che il Garante, con riferimento a determi-



Legale

L'Informatore

ottobre 2008

Varie

nate categorie di titolari o di trattamenti, rilasci a monte delle autorizzazioni cd. generali. Tali autorizzazioni esonerano pertanto il titolare del trattamento, che rientri nel loro ambito di applicazione, dal presentare alcuna specifica istanza, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni in esse contenute.

Le nuove autorizzazioni, in sintesi, riguardano:

Autorizzaz. n. 1: rapporti di lavoro;

Autorizzaz. n. 2: utilizzo di dati idonei a rivelare stato di salute e vita sessuale;

Autorizzaz. n. 3: organismi di tipo associativo e le fondazioni;

Autorizzaz. n. 4: liberi professionisti;

Autorizzaz. n. 5: diverse categorie di titolari, come individuati nei capi di seguito elencati:

a) Capo I attività bancarie, creditizie, assicurative di gestione di fondi, del settore turistico, del trasporto ed altre attività autorizzate.

b) Capo II Sondaggio e ricerche.

c) Capo III Attività di elaborazione di dati.

d) Capo IV Attività di selezione del personale.

e) Capo V Mediazione a fini matrimoniali.

Autorizzaz. n. 6: investigatori privati;

Autorizzaz. n. 7: utilizzo di dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.

In particolare si segnala che l'efficacia temporale delle ridette autorizzazioni ha efficacia da decorrere dal 1° luglio 2008 fino al 31 dicembre 2009.

Disciplina antiriciclaggio Decentramento dell'esercizio di alcune funzioni sui procedimenti amministrativi sanzionatori per la violazione delle disposizioni sulla limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore

Tra gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, a carico dei soggetti obbligati, vi è anche la segnalazione al ministero dell'Economia e Finanze di infrazioni in materia di limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Si ricorda che tra i soggetti obbligati i quali, "in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività" (art. 51 del Dlgs 231/07), vengono a conoscenza di infrazioni in materia di limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore, sono ricompresi anche:

- i professionisti, definizione in cui rientrano anche tutti quei soggetti che rendono i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono, in maniera professionale, attività in

materia di contabilità e tributi;

- i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 155, comma 4 del Testo unico bancario;

- i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario;

- i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del Tuf;

- gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del Cap -Codice delle assicurazioni private - che operano nei rami vita;

- i mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

- gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;

- le aziende di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del Tulp;

- le aziende di trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

- le società di gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'articolo 5, terzo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

- le aziende che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, altri giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- le agenzie di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

- il commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 7 gennaio 2000, n. 7;


- la fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del Tulp;

- la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane iscritte nel registro degli assegnatari dei marchi di adeguata verifica tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- il commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 del Tulp;

- l'esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista la licenza di cui all'articolo 115 del Tulp.

Con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 luglio 2008 (Gu n.175 del 28 luglio 2008), le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono state delegate



Legale

L'Informatore

ottobre 2008

Varie

LEGALE

all'esercizio delle funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori per le violazioni, di importo non superiore a euro 250.000, delle disposizioni in materia di limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore.

Le infrazioni di importo superiore a euro 250.000 rimangono di competenza della direzione V (valutario, antiriciclaggio e antiusura) del dipartimento del Tesoro del ministero.

In base alla nuova disposizione, a decorrere dal 1° settembre 2008, la competenza delle direzioni territoriali in questa materia, è la seguente:

DIREZIONE TERRITORIALE	Regioni di competenza
GENOVA	Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta
MILANO	Lombardia
BOLZANO	Trentino Alto Adige
VERONA	Veneto, Friuli Venezia Giulia
BOLOGNA	Emilia Romagna, Toscana, Marche
ROMA	Lazio, Umbria, Abruzzo, Sardegna
NAPOLI	Campania, Basilicata
BARI	Puglia, Molise
CATANZARO	Calabria
PALERMO	Sicilia

L'esercizio delle funzioni è attribuito in base al luogo in cui la violazione è stata commessa o, se non conosciuto, del luogo in cui il fatto è stato accertato.

Le infrazioni interessate dal provvedimento sono quelle relative a:

- divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore al limite fissato dalla legge, attualmente pari a 12.500 euro;
- mancata indicazione del nome e del cognome o della ragione sociale del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità su assegni bancari, circolari o postali, nonché su vaglia postali e cambiari, di importo pari o superiore a 12.500 euro;
- divieto di girare assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a favore di soggetti diversi da banche o Poste italiane spa.

Si evidenzia che l'obbligo di comunicazione di infrazioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore costituisce un adempimento distinto, ai sensi della normativa antiriciclaggio, e non va confuso con l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (di cui al Capo II del Dlgs 231/07) che devono invece essere indirizzate alla Unità di informazione finanziaria (Uif), istituita presso la Banca d'Italia.

Decreto ministeriale di attuazione delle norme

in materia di sicurezza urbana Articolo 6 del Dl n. 92/2008

Il 5 agosto 2008 la Conferenza Stato-città ha approvato il decreto del ministero dell'Interno che da attuazione ai primi quattro commi dell'art. 54 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) come modificato dalle misure sulla sicurezza contenute nel decreto legge n.92/2008 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n.125.

Si ricorda che la nuova formulazione dell'articolo 54 del Dlgs 267/2000 ha previsto un ampliamento delle attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale che si riassumono di seguito.

Il sindaco quale ufficiale del governo, esercita le seguenti competenze:

- a) emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- b) svolgimento di funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- c) vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

Nell'esercitare le funzioni suddette il sindaco deve assicurare anche che la polizia locale cooperi con le forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal ministro dell'Interno-autorità nazionale di pubblica sicurezza. Il sindaco sovrintende inoltre alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

Infine il sindaco può adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti - che devono essere preventivamente comunicati al prefetto - al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.


Il comma 4 bis del nuovo articolo 54 Dlgs 267/00 a previsto un apposito decreto del ministro dell'Interno con cui disciplinare l'ambito di applicazione delle disposizioni, con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.

Detto provvedimento attuativo è appunto il decreto ministeriale del 5 agosto 2008, oggetto della presente nota informativa, che consta di due soli articoli e prevede:

- all'articolo 1: la definizione di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- all'articolo 2: gli interventi speciali che il sindaco potrà mettere in atto.

Per quanto riguarda l'articolo 1, per incolumità pubblica s'intende "l'integrità fisica della popolazione" e per sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".

Per quanto poi concerne l'ambito di intervento del sindaco - disciplinato dall'articolo 2 del decreto ministeriale - questi d'ora in poi potrà intervenire con poteri speciali per prevenire e contrastare:



Legale

- a) il degrado urbano, lo spaccio di stupefacenti, la prostituzione, l'accattonaggio con minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- b) il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato e lo scadimento della qualità urbana;
- c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili;
- d) intralcio alla pubblica viabilità e il decoro urbano, in particolare, in materia di abusivismo commerciale e illecita occupazione del suolo pubblico;
- e) la prostituzione su strada e l'accattonaggio molesto se offendono la pubblica decenza o turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici.

Il provvedimento in oggetto recepisce i punti principali della "Carta per la sicurezza urbana", detta anche "Carta di Parma" siglata il 17 aprile scorso dai sindaci di alcune città del Nord e condivisa con lo stesso ministro dell'Interno.

Con il documento sottoscritto nella città emiliana, le autorità locali chiedevano al ministro dell'Interno interventi di carattere legislativo e stanziamenti per ampliare i loro poteri in materia di sicurezza urbana e per potenziare l'azione e la cooperazione delle forze dell'ordine e delle polizie municipali.

La Carta di Parma indica il diritto alla sicurezza ed alla qualità della vita urbana quale priorità strategica in quanto bene primario dei cittadini, e per questo prerequisito necessario alla vita serena e allo sviluppo di ogni comunità.

La nuova formulazione dell'art. 54 del Testo unico degli enti locali contenuta nel decreto legge 92/2008, nonché le misu-

re sulla sicurezza urbana contenute nel decreto ministeriale attuativo della norma suddetta, hanno recepito gran parte delle richieste avanzate dai sindaci in sede di definizione dei Patti per la sicurezza, relativamente all'assegnazione di poteri di intervento e di azione più ampi ed esaustivi per contrastare tutti i fenomeni lesivi della ordinata convivenza nelle comunità.

In conclusione le principali novità introdotte in materia di sicurezza urbana riguardano:

- il riconoscimento normativo della materia "sicurezza urbana" quale ambito di competenza del sindaco in quanto ufficiale di governo;
- la facoltà del sindaco di adottare, nella materia della sicurezza urbana e in quella della incolumità pubblica, sia provvedimenti motivati dal presupposto della urgenza e della contingibilità sia provvedimenti di carattere ordinario;
- il rafforzamento delle sinergie sul territorio tra strutture di polizia, prefetti e sindaci.

Infine, un richiamo va effettuato alle norme in materia di sicurezza urbana introdotte con la manovra economica per il 2009 recentemente approvata dal parlamento.

Infatti nella conversione del decreto legge 112/2008 è stato previsto il fondo per la sicurezza urbana - con una dotazione pari a 100 milioni di euro - che consentirà di realizzare attraverso convenzioni con i comuni, iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico.



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

ottobre 2008

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ 1° Bando della Regione Lombardia "Distretti del Commercio" **Pag. 65**

FINANZIAMENTI

- ▶ Progetto Dinameeting. Scadenza 31 ottobre **Pag. 66**
- ▶ Innova Retail fino al 30 ottobre **Pag. 66**

IN PRIMO PIANO

Primo bando della Regione Lombardia "Distretti del Commercio"

È stato pubblicato il 1° bando della Regione Lombardia "Distretti del Commercio" per la competitività e l'innovazione del sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia. I "Distretti del commercio sono aree con caratteristiche omogenee per le quali soggetti pubblici e soggetti privati propongono interventi di gestione integrata nell'interesse comune dello sviluppo economico, sociale, culturale e di valorizzazione ambientale del contesto urbano e territoriale di riferimento".

Scadenze: Misura 1 - Distretti urbani del commercio - dal 15 ottobre 2008 ore 9.00 al 28 novembre 2008 ore 18.00; Misura 2 - Distretti diffusi del commercio - dal 15 ottobre 2008 ore 9.00 al 15 dicembre 2008 ore 18.00. ▼

Il bando promuove la costituzione dei distretti del commercio da parte di un partenariato costituito da un comune, o comunità montana o unione di comuni, almeno una associazione imprenditoriale, gli operatori commerciali con sede legale o

operativa nel distretto, ulteriori soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del distretto (ad es. Camere di commercio, altre associazioni imprenditoriali di settori affini, comitati di residenti, enti ed associazioni no profit a vocazione turistica, di qualificazione e sviluppo urbano, enti pubblici, etc.). Il partenariato individua un capofila (comune, comunità montana o unione di comuni) per la presentazione della domanda di finanziamento, nonché referente unico verso la Regione Lombardia in nome e per conto dell'aggregazione locale.

Sono disponibili sul bando risorse complessive pari a 22.500.000 € ripartiti su due misure: Misura 1 "Distretti urbani del commercio" - cui sono riservati 10.596.000 € (2.500.000 € al comune di Milano; 1.115.000 € al comune di Monza) - rivolta specificatamente ai comuni capoluogo; Misura 2 - "Distretti Diffusi del Commercio" - cui sono riservati 11.904.000 € (2.897.000 € ai comuni della provincia di Milano; 1.054.000 € ai comuni della provincia di Monza e Brianza) - rivolta ai comuni non capoluogo, che, in base al numero degli abitanti, potranno presentare domanda individualmente oppure in forma associata.

Il finanziamento regionale consisterà in un contributo fino a un massimo del 50% delle spese ritenute ammissibili. Potranno beneficiare delle risorse stanziate: comuni, comunità montane o unioni di comuni in qualità di capofila del distretto; altri comuni, oltre il capofila, eventualmente componenti le aggregazioni; associazioni imprenditoriali; soggetti privati e no-profit; imprese con sede legale o operativa nel distretto, esclusivamente del comparto della distribuzione commerciale, che realizzano iniziative conformi alle macrotipologie di intervento ammissibili al bando: 1) Comunicazione e marketing di distretto: studi e analisi della composizione commerciale del distretto e della tipologia dei consumatori, piani di marketing per la valorizzazione del distretto, sistemi integrati di promozione, ecc.; 2) Promozione e animazione: ideazione e realizzazione di percorsi tematici, iniziative ed eventi volti a favorire l'attrattività del distretto; 3) Interventi strutturali di qualificazione urbana: interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione dell'arredo urbano e del patrimonio edilizio destinato al commercio, comprese le aree pubbliche; 4) Accessibilità e mobilità: realizzazione di piste ciclo-pedonali, abbattimento di barriere architettoniche, riqualificazione di aree per la sosta, acquisto di biciclette, veicoli a metano ed elettrici, ecc.; 5) Sicurezza: opere per la sicurezza delle persone, come delle merci e degli immobili, quali sistemi di videosorveglianza e di allarme, ecc.; 6) Gestione di servizi in comune: innovazioni organizzative e sistemi comuni di gestione integrata delle attività logistiche e di marketing, servizi aggiuntivi di pulizia degli spazi urbani, personalizzazione della segnaletica, prevenzione e rimozione dei graffiti, servizi di vigilanza e security, ecc.. L'invio on line dovrà essere completato con la consegna al Protocollo Regionale entro 10 giorni consecutivi (calcolati a partire dall'inoltro telematico) della seguente documentazione: - modulo emesso dal sistema come ricevuta dell'avvenuto invio on line firmato; - fotocopia della carta di identità del firmatario con validità in corso.



Progetto Dinameeting Scadenza 31 ottobre 2008

Regione Lombardia lancia il Progetto Dinameeting articolato su due bandi.

Primo bando: prevede l'assegnazione di servizi gratuiti di consulenza offerti da una figura professionale specializzata (Ict temporary manager) alle micro e piccole imprese del settore manifatturiero e dei servizi alle imprese con sede legale e/o operativa in Lombardia.

I servizi di consulenza offerti comprendono principalmente:

- a) un'accurata analisi della situazione tecnologica, gestionale e organizzativa dell'impresa richiedente;
- b) la predisposizione del business - plan;
- c) il supporto alla fase di avvio dei progetti di investimento.

Le domande di agevolazione devono essere presentate in forma telematica (utilizzando il sito Internet: <http://www.dinameeting.net>) entro le ore 12,00 del 31/10/2008 e successivamente in formato cartaceo entro le ore 12,00 del 10/11/2008. Ogni impresa richiedente può presentare una sola domanda di agevolazione.

Le domande saranno valutate in base a determinati criteri e inserite in una specifica graduatoria di merito.

Saranno ammesse all'agevolazione le imprese classificate nei primi 100 posti della graduatoria di merito.

Secondo bando prevede l'assegnazione dell'incarico di Ict temporary manager presso le micro e piccole imprese a professionisti esperti di tecnologie informatiche, purché dotati di partita Iva e di provata esperienza nel settore dell'innovazione e comunicazione tecnologica (Ict).

Le domande di agevolazione devono essere presentate in forma telematica (utilizzando il sito Internet: <http://www.dinameeting.net>) entro le ore 12,00 del 31/10/2008 e successivamente in formato cartaceo entro le ore 12,00 del 10/11/2008. Ogni professionista partecipante può presentare una sola domanda.

Le domande saranno valutate in base a determinati criteri e inserite in una specifica graduatoria di merito.

Non saranno ritenute idonee le domande che conseguiranno un punteggio inferiore a 60 punti.

I professionisti selezionati nel ruolo di Ict temporary manager potranno fornire i propri servizi a un massimo di 4 imprese e riceveranno un compenso pari a € 8.500,00 + Iva (se dovuta).

Bando "Innova - Retail" Scadenza a esaurimento fondi

Contributo a fondo perduto pari al 35% dell'investimento complessivo ammissibile a favore delle piccole imprese commerciali (con al massimo 15 dipendenti e un fatturato o totale di bilancio inferiore a € 10 milioni di euro) aventi sede legale e operativa in Lombardia che intendano effettuare investimenti relativi a:

1) Tecnologie informatiche: attrezzature hardware e software, sistemi informatici evoluti per la gestione del magazzino e della clientela, programmi informatici di incentivazione rivolti alla clientela (carte fedeltà, raccolta punti e premi, promozioni mirate), realizzazione di infrastrutture in rete per la realizzazione di comunicazioni interne sicure tra più unità locali distanti tra loro, software di gestione per sistemi di qualità e sicurezza sul lavoro (certificazione Iso 9000 e Vision 2000) e per servizi logistici, apparecchi per la lettura di codici a barre, stampanti per etichette con codici a barre, sistemi informatici per la presa di ordini e per la realizzazione di vetrine interattive, scanner professionali, sistemi di lettura e registrazione dati da smart card e carte fedeltà, sistemi informatici di gestione dei diversi tipi di pagamento on-line.

2) Tecnologie per la sicurezza: attrezzature per video sorveglianza, video protezione, impianti anti-taccheggio, antifurto e antintrusione con sistemi di rilevamento satellitare collegati a centrali di vigilanza;

3) Tecnologie innovative per la riduzione dei consumi energetici: attrezzature per il lavaggio delle stoviglie, per il freddo (frigoriferi, celle frigorifere, congelatori e abbattitori termici) e per il caldo (forni elettrici e a microonde), impianti fotovoltaici con superfici non inferiori a 16 mq o, alternativamente, con produzione nominale di energia non inferiore a 3kw.

È ammesso esclusivamente l'acquisto di beni nuovi di fabbrica. Non sono ammissibili: investimenti in leasing e spese relative a consulenze, spese di manutenzione, noleggio, materiali non durevoli e di consumo.

L'investimento complessivo ammissibile non potrà essere inferiore a € 7.500,00, mentre il contributo ottenibile non potrà essere superiore a € 15.000,00.

Le risorse stanziare a favore del presente bando ammontano a: € 6.000.000,00. la domanda di contributo dovrà essere presentata in via telematica alla Regione Lombardia.



Formazione

Indice

IN PRIMO PIANO

- Orientarsi nel mondo della formazione finanziata. Fondi interprofessionali ed Enti bilaterali **Pag. 67**

IN PRIMO PIANO

Orientarsi nel mondo della formazione finanziata

Fondi interprofessionali ed Enti bilaterali

Per meglio orientarsi nel mondo della formazione finanziata, ecco le schede sulle proposte dei fondi interprofessionali ForTe e Fondir e degli Enti bilaterali. ▼

ForTe - Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del Terziario

- Destinatari: lavoratori dipendenti (non dirigenti)
- Requisiti per accedere ai finanziamenti: adesione al fondo mediante la compilazione del Modello DM 10/2 con l'indicazione esplicita "Adesione Fondo Fite"
- Modalità di adesione: adesione volontaria a costo zero mediante trasferimento dall'Inps al Fondo della quota di versamento già prevista, pari allo 0,30% della retribuzione lorda di ciascun lavoratore dipendente
- Cosa finanzia:
 - Piani formativi aziendali: presentati direttamente dall'impresa che richiede il contributo al fondo e gestisce i relativi aspetti amministrativi
 - Piani formativi settoriali o territoriali: raccolgono le esigenze formative di una pluralità di imprese e vengono presentati da un'organizzazione costituente il Fondo (ad es. l'Ascom) o dall'Ente bilaterale. L'attività di gestione e rendicontazione è a carico della struttura formativa accreditata individuata dal soggetto presentatore.

Ciascuna azienda interessata è tenuta a individuare gli interventi che intende realizzare, la durata dei corsi e i dipendenti da coinvolgere

- Cofinanziamento aziendale: le imprese, presso le quali i lavoratori/lavoratrici destinatari delle azioni sono occupati,

devono garantire complessivamente il finanziamento di almeno il 20% del costo del progetto al quale partecipano, fermo restando i contributi maggiori derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari sugli aiuti di Stato.

Le aziende potranno coprire tale costo in modo figurativo, attraverso il costo del lavoro dei lavoratori/lavoratrici in formazione

Fondir - Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti del Terziario

- Destinatari: dirigenti
- Requisiti per accedere ai finanziamenti: adesione al fondo mediante la compilazione del Modello DM 10/2 con l'indicazione esplicita "Adesione Fondo Fodi"
- Modalità di adesione: adesione volontaria a costo zero mediante trasferimento dall'Inps al Fondo della quota di versamento già prevista, pari allo 0,30% della retribuzione lorda di ciascun dirigente
- Cosa finanzia:
 - Piani aziendali: sono presentati dall'impresa e comprendono uno o più progetti formativi rivolti a gruppi di dirigenti. L'impresa può affidare la realizzazione delle attività ad un organismo di formazione accreditato o certificato
 - Piani settoriali o territoriali: raccolgono le esigenze formative di una pluralità di imprese operanti nello stesso settore economico o nello stesso territorio. Vengono presentati dalle associazioni di categoria o territoriali aderenti alle organizzazioni costituenti il fondo e realizzati da un organismo di formazione accreditato o certificato
 - Piani individuali: sono presentati dall'impresa e comprendono uno o più progetti formativi individuali scelti sulla base di cataloghi predisposti da università o da organismi di formazione accreditati o certificati

- Cofinanziamento aziendale: le imprese, presso le quali i lavoratori/lavoratrici destinatari delle azioni sono occupati, devono garantire complessivamente il finanziamento di almeno il 20% del costo del progetto al quale partecipano, fermo restando i contributi maggiori derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari sugli aiuti di Stato.

Le aziende potranno coprire tale costo in modo figurativo, attraverso il costo del lavoro dei lavoratori/lavoratrici in formazione.

Enti bilaterali

Ebiter Milano - Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione delle professionalità e della tutela sociale nel settore Terziario della provincia di Milano

- Ccnl applicato: Terziario

- Requisiti per accedere ai servizi: versamento della quota contributiva pari allo 0,15% (di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del lavoratore) mediante modello F24 - Codice EBCM

Ebrl - Ente bilaterale regionale lombardo delle agenzie di viaggi e ricettive all'aria aperta

Ebt - Ente bilaterale territoriale comparto alberghi Milano e provincia

Ebtpe - Ente bilaterale territoriale settore pubblici esercizi della provincia di Milano

- Ccnl applicato: Turismo e pubblici esercizi



Formazione

- Requisiti per accedere ai servizi: versamento della quota contributiva pari allo 0,40% (posta a carico del datore di lavoro e del lavoratore in ugual misura) mediante modello F24 - Codice EBTU

Cosa offrono gli Enti bilaterali: nell'ambito dei servizi offerti dagli Enti bilaterali, in base a quanto previsto dagli specifici

L'Informatore

ottobre 2008

In primo piano

Statuti costitutivi (gestione delle controversie relative al rapporto di lavoro, sviluppo dei rapporti sindacali, ecc.), rientrano anche iniziative di formazione e qualificazione professionale. Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Studi dell'Unione telefonando ai numeri 02.7750.677-688.



Commercio estero

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Nuova regolamentazione sistema delle preferenze generalizzate 2009-2011 . **Pag. 69**

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- ▶ Regolamento (Ce) n. 732/2008 del Consiglio del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (Ce) n. 552/97 e (Ce) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (Ce) n. 1100/2006 e (Ce) n. 964/2007 **Pag. 69**

LEGISLAZIONE NAZIONALE

- ▶ Agenzia delle Dogane - Prot. n. 11636 del 27 agosto 2008 - Articolo 83, comma 18 del Dl 25 giugno 2008 n. 112. Adesione ai verbali di constatazione nel settore dell'Iva **Pag. 70**
- ▶ Comunicato stampa dell'Agenzia delle Dogane - Prot. n. 7233 del 7 agosto 2008 - Telematizzazione delle accise settore alcoli **Pag. 71**
- ▶ Agenzia delle Dogane - Prot. n. 3028 del 21 luglio 2008 - Sistema comunitario di esportazione Aes (Automated Export System). Fase 1 del Sistema di controllo all'esportazione Ecs (Export Control System) - Chiarimenti ed integrazioni alla nota prot. 6661 del 14.11.2007 **Pag. 72**

comunitario di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 2009/2011. ▼

Le novità più rilevanti del nuovo Regolamento, rispetto al Regolamento 980/2005 attualmente in vigore, sono le seguenti:

Articolo 8: i Paesi beneficiari interessati a fruire dell'Spg Plus devono soddisfare i criteri concernenti la ratifica e l'effettiva applicazione di tutte le convenzioni per lo sviluppo sostenibile ed il buon governo, di cui all'Allegato III;

Articolo 9: è concessa la possibilità, per i Paesi potenzialmente beneficiari dell'Spg Plus, di presentare la richiesta di beneficio entro il 31 ottobre 2008 (per l'eventuale concessione del beneficio dal 1 gennaio 2009) oppure entro il 30 aprile 2010 (per l'eventuale concessione del beneficio dal 1 luglio 2010);

Articolo 10: l'Spg Plus continuerà ad essere garantito ai Paesi attualmente oggetto di investigazione, in vista di una possibile revoca temporanea, fino alla conclusione dell'investigazione;

Articolo 11: i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1006, originari dai Paesi meno avanzati, sono ridotti dell'80% fino al 31 agosto 2009 e sospesi totalmente a decorrere dal 1 settembre 2009; i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701 sono ridotti dell'80% fino al 30 settembre 2009 e sospesi totalmente a decorrere dall'1 ottobre 2009;

Articolo 19: è esteso da uno a due mesi il periodo previsto per la decisione da parte del Consiglio su una proposta di revoca temporanea dell'Spg, presentata dalla Commissione;

Allegato I: in base ai calcoli effettuati sui dati disponibili all'1 settembre 2007, sono state degradate (con l'introduzione quindi dei benefici preferenziali) le seguenti nuove sezioni/Paese: Algeria Sezione V Minerali, India Sezione XIV Perle, Indonesia Sezione IX Legno, Russia Sezione VI Prodotti chimici, Russia Sezione XV Metalli, Sudafrica Sezione XVII Materiale da trasporto e Thailandia Sezione XVII Materiale da trasporto.

Di contro, è stata graduata (con la revoca quindi del beneficio preferenziale) una sola nuova sezione/Paese (Vietnam Sezione XII Calzature).

IN PRIMO PIANO

Nuova regolamentazione Sistema delle preferenze generalizzate 2009-2011

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 211 del 6 agosto 2008, è stato pubblicato il Regolamento n. 732/2008 del Consiglio, relativo all'applicazione di un nuovo sistema

Legislazione comunitaria

Applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate 2009-2011

- ▶ **REGOLAMENTO (Ve) n. 732 del Consiglio del 22 luglio 2008. Applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (Ce) n. 552/97 e (Ce) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (Ce)**



Commercio estero

L'Informatore

ottobre 2008

Legislazione comunitaria

n. 1100/2006 e (Ce) n. 964/2007.

1. Dal 1971 la Comunità ha concesso preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell'ambito del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate.

2. La politica commerciale comune della Comunità deve essere coerente con gli obiettivi della politica di sviluppo e deve consolidarli, specie per quanto riguarda l'eliminazione della povertà, la promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo. Tale politica deve soddisfare i requisiti dell'Omc, in particolare la clausola di abilitazione Gatt del 1979 in base alla quale i membri dell'Omc possono concedere un trattamento diverso e più favorevole ai paesi in via di sviluppo.

3. La comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo, del 7 luglio 2004, intitolata "Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del sistema delle preferenze generalizzate (Spg) della Comunità per il decennio 2006-2015", espone gli orientamenti per l'applicazione del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate nel decennio 2006-2015.

4. Il regolamento (Ce) n. 980/2005 del Consiglio, applica il

sistema delle preferenze tariffarie generalizzate fino al 31 dicembre 2008. Dopo tale data, conformemente agli orientamenti, il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate dovrebbe continuare ad essere applicato fino al 31 dicembre 2011.

5. Il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (di seguito "il sistema") dovrebbe consistere in un regime generale concesso a tutti i paesi e territori beneficiari e in due regimi speciali orientati alle diverse esigenze in materia di sviluppo dei paesi in situazioni economiche analoghe.

6. Il regime generale dovrebbe essere concesso a tutti i paesi beneficiari classificati dalla Banca mondiale fra i paesi a reddito non elevato e con esportazioni insufficientemente diversificate.

7. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo si basa sul concetto integrale di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'Oil riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), la dichiarazione delle Nazioni Unite per il millennio (2000) e la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002).

Adesione ai verbali di constatazione nel settore dell'Iva

► CIRCOLARE Agenzia delle Dogane Prot. 11636 del 27 agosto 2008. **Articolo 83, comma 18 del DL 25 giugno 2008 n. 112. Adesione ai verbali di constatazione nel settore dell'Iva.**

Il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertita con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario n. 196 della Gazzetta ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, introduce all'articolo 83 (Efficienza dell'amministrazione finanziaria), comma 18, un ulteriore strumento deflattivo del contenzioso tributario, ossia l'istituto dell'adesione da parte del contribuente ai processi verbali di constatazione nel settore dell'Iva, redatti dagli Organi verificatori.

Tale istituto integra quanto già fissato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, concernente: "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 165 del 17 luglio

Legislazione nazionale

1997, finalizzato anch'esso alla semplificazione dei rapporti fiscali con il contribuente ed a ridurre i tempi di definizione dell'accertamento tributario.

Infatti, se con il citato decreto legislativo n. 218 del 1997 si stabilisce all'art. 5 l'avvio del procedimento relativo all'accertamento definito con adesione, con il decreto legge n. 112/2008 si prevede che il contribuente possa prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposta sul valore aggiunto redatti dagli organi verificatori (tra cui i funzionari dell'Agenzia delle Dogane), ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Tale misura, quindi, permette al contribuente di definire, anticipatamente rispetto all'atto di accertamento, la propria posizione nei confronti dell'amministrazione fiscale, venutasi a determinare a seguito di un controllo, con evidente suo beneficio in termini di riduzione delle sanzioni.

L'adesione ai processi verbali di constatazione può avere ad oggetto esclusivo il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale medesimo, mediante comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e all'organo che ha redatto il verbale. La comunicazione di adesione è irrevocabile.



Commercio estero

L'Informatore

ottobre 2008

Legislazione nazionale

Telematizzazione delle accise Settore alcoli

► COMUNICATO STAMPA dell'Agenzia delle Dogane Prot. 7233 del 7 agosto 2008. **Telematizzazione delle accise settore alcoli.**

L'Agenzia delle Dogane informa che, valutati gli esiti delle sperimentazioni in corso e le risultanze dei tavoli tecnici a cui partecipano le associazioni e gli operatori del settore degli alcoli, sono state individuate ulteriori semplificazioni per la trasmissione esclusivamente telematica dei dati delle contabilità di cui alla determinazione direttoriale prot. 1495/UD del 26 settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2007.

Gli obblighi concernenti la trasmissione telematica saranno così rimodulati:

1. Ai depositari autorizzati, che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° ottobre 2008; la decorrenza dell'obbligo per la trasmissione esclusivamente telematica degli stessi dati è differita al 1° febbraio 2009.

I depositari saranno suddivisi in due categorie, in base alle capacità produttive ed organizzative; i depositari di ridotte capacità avranno la facoltà di inviare i dati mensilmente, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento; per gli altri depositari permane l'obbligo di presentazione giornaliera entro le ore 24.00, anziché entro le ore 12.00, del giorno successivo a quello di riferimento.

2. Ai depositari autorizzati che fabbricano aromi, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009, la decorrenza dell'obbligo, è differita al 1° febbraio 2009. La trasmissione dovrà essere effettuata mensilmente entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.

3. Ai depositari autorizzati che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009; la decorrenza dell'obbligo è differita al 1° maggio 2009. La trasmissione dovrà essere effettuata mensilmente entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.

4. Agli operatori professionali ed ai rappresentanti fiscali, che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009; la decorrenza dell'obbligo è differita al 1° maggio 2009. La trasmissione dovrà essere effettuata giornalmente entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento.

5. Agli operatori esercenti i depositi commerciali, che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009;

Pertanto, a conclusione di una verifica concernente l'imposta sul valore aggiunto, come ad esempio in caso di riscontrata irregolarità per il settore dell'Iva intra o plafond, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane dovranno comunicare al soggetto verificato la facoltà di adesione al contenuto integrale del processo verbale di constatazione, non mancando di fare specifica menzione di tale possibilità al contribuente, nella parte conclusiva del processo verbale di constatazione.

Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di adesione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, quest'ultimo notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale, recante le indicazioni e le modalità di redazione, previste dall'articolo 7 del citato Dlgs 19 giugno 1997, n. 218.

In presenza di adesione da parte del contribuente, la misure delle sanzioni applicabili, indicata nell'articolo 2, comma 5 del Dlgs 112/2008, è ridotta della metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.

In caso di mancato pagamento delle somme definite con l'atto di adesione all'accertamento parziale entro i predetti termini, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, delle somme dovute, a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L'articolo 5-bis del Dlgs 19 giugno 1997, n. 218, come riformulato dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Tuttavia, in sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis del citato decreto legislativo n. 218/97, vigono le seguenti deroghe:

a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è comunque prorogato fino al 30 settembre 2008;

b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 è comunque prorogato al 30 giugno 2009.

Si fa presente che con uno specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 112/08 (22 agosto 2008), saranno stabilite le modalità di effettuazione della comunicazione di adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo 5-bis del Dlgs 19 giugno 1997, n. 218.

Si invitano codeste direzioni a fornire conformi direttive ai dipendenti uffici, vigilando sul corretto adempimento delle stesse e non mancando di segnalare alle competenti strutture centrali eventuali criticità o problematiche connesse all'attuazione del nuovo istituto deflattivo.

COMMERCIO ESTERO



Commercio estero

L'Informatore

ottobre 2008

Legislazione nazionale

la decorrenza dell'obbligo, è differita al 1° giugno 2009. La trasmissione dovrà essere effettuata mensilmente entro il 10° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento.

Il provvedimento che disciplina le predette semplificazioni sarà pubblicato a breve.

Si precisa, infine, che la trasmissione telematica dei dati delle contabilità è richiesta solo in caso di effettiva movimentazione dei prodotti e che, ai fini del calcolo dei termini di scadenza per l'invio, il sabato non è considerato lavorativo.

Tutte le informazioni relative al progetto di telematizzazione sono pubblicate su www.agenziaadogane.gov.it nella sezione "Click rapidi", seguendo il percorso "Accise → Τελεμα-τιζαζιονε δελλε αρχιουε → Settore Alcoli".

Fase 1 del sistema di controllo dell'esportazione Ecs Chiarimenti

► CIRCOLARE Agenzia delle Dogane Prot. n. 3028 del 21 luglio 2008. **Sistema comunitario di esportazione autorizzata Aes (Automated Export System). Fase 1 del Sistema di controllo all'esportazione Ecs (Export Control System). Chiarimenti ed integrazioni alla nota prot. 6661 del 14.11.2007.**

A seguito di richieste di chiarimenti e semplificazioni da parte degli uffici doganali e degli operatori, si forniscono di seguito talune precisazioni su aspetti trattati dalla nota indicata in oggetto, sulla base degli approfondimenti condotti sia con le altre strutture centrali dell'Agenzia interessate alla materia sia con i competenti servizi della Commissione europea.

1. Esportazione con successiva presentazione del manifesto elettronico ai sensi dell'art. 445 del Reg. (Cee) 2454/93 (Dac)
Successivamente all'emanazione della nota prot. 6661 del 14.11.2007, si è provveduto ad approfondire se la procedura definita al punto 3 della predetta nota - finalizzata ad agevolare la definizione delle operazioni avviate in Ecs - fosse coerente con la normativa comunitaria in vigore, anche interessando i competenti Servizi della Commissione. Al riguardo, sulla base della risposta fornita dai citati Servizi, si rende necessario procedere a rettificare quanto disposto in precedenza.

In via preliminare è necessario chiarire che la semplificazione di cui all'art. 445 delle Dac può essere utilizzata dalle compagnie aeree previamente autorizzate solo ed esclusivamente per trasporti effettuati via aerea quando la merce oggetto della spedizione, o parte di essa, deve essere assoggettata al regime doganale del transito comunitario in base alla relativa normativa comunitaria di riferimento. Ciò significa che qualora il trasporto abbia ad oggetto merce che non deve essere vincolata al regime di cui sopra, non può farsi ricorso alla procedura di cui all'art. 445.

Tanto premesso, si precisa che il punto 3 della nota in esame

era riferito al caso in cui la dichiarazione doganale è presentata correttamente presso l'ufficio doganale competente ai sensi dell'art. 161, p. 5 del Reg. (Cee) 2913/92 (Cdc) ed è da questo gestita in ambito Ecs e solo successivamente, l'operatore si reca presso una dogana aeroportuale ove il vettore aereo intende utilizzare la semplificazione di cui è beneficiario dell'art. 445 delle Dac.

In tale ipotesi, come precedentemente specificato, il manifesto aereo è utilizzato come documento di transito ai sensi del citato art. 445 delle Dac perché, necessariamente, nel carico, alcune merci sono vincolate ai documenti T1 o T2. In tal caso la lettera "X" che figura nel manifesto indica che alcune merci sono vincolate alla procedura di esportazione (nel caso di specie indica che le merci sono gestite in ambito Ecs) e non sono vincolate alla procedura di transito.

Di conseguenza, l'ufficio doganale di uscita competente per appurare l'operazione di esportazione è l'ultima dogana di uscita prima dell'uscita fisica delle merci dal territorio doganale della Comunità, e quindi quella indicata nel campo 29 della dichiarazione di esportazione.

Pertanto, a rettifica di quanto indicato al punto 3 della nota 6661 del 24.11.2007, l'ufficio doganale aeroportuale presso cui è presentato il manifesto merci in partenza elettronico ai sensi del citato art. 445 delle Dac non è competente per la chiusura delle operazioni di esportazione, né gestite in ambito Ecs né gestite ancora, nei casi ammessi, con il sistema cartaceo.

Per quanto concerne l'effettuazione del tragitto dall'aeroporto ove è presentato il manifesto a quello comunitario di destino con la procedura di cui al citato art. 445 delle Dac con avio-camionato, si rettifica la possibilità dell'utilizzo della procedura in parola, prevista ai sensi del punto 3.8.4.2 del Manuale di transito. Come specificato dalla Commissione europea tale punto del Manuale di transito, è, infatti, stato abrogato e non è più applicabile e la merce da trasportare su strada deve essere assoggettata al regime di transito utilizzando esclusivamente il sistema Ncts. Il Dat e la lista di articoli accompagnano la merce sino all'aeroporto di destino e, conseguentemente, il manifesto non potrà più essere utilizzato a tale scopo. Ciò significa che tutte le informazioni che riguardano l'identificazione della merce devono essere gestite dal sistema Ncts.

In conclusione, quindi, la semplificazione di cui all'art. 445 delle Dac può essere utilizzata solo quando il trasporto tra i due aeroporti comunitari è effettuato per via aerea e quando il carico contiene merce vincolata al regime di transito comunitario.

Il trasporto di merce per via aerea non vincolata a tale regime deve seguire le usuali procedure di assoggettamento al regime prescelto e, quindi le operazioni di esportazione per le quali non ricorrono le condizioni normative per l'assoggettamento al regime del transito, saranno gestite dal sistema Ecs. Il parziale trasporto su strada tra due aeroporti avviene, da un punto di vista doganale, secondo le regole del transito interno od esterno in ambito Ncts qualora ricorrano i presupposti per tale regime oppure, diversamente, secondo le regole del regime prescelto.



Commercio estero

L'Informatore

ottobre 2008

Legislazione nazionale

COMMERCIO ESTERO

Si coglie l'occasione per precisare che è stato verificato, a seguito delle segnalazioni pervenute dagli operatori alle strutture centrali e regionali dell'Agenzia, che la mancata chiusura delle operazioni in ambito Ecs da parte di altre dogane aeroportuali comunitarie di destinazione della semplificazione di cui all'art. 445 delle Dac, non dipendono da una diversa interpretazione e applicazione delle norme in questione, ma dalla semplice mancata presentazione dei Dae ai predetti uffici doganali i quali sono quindi impossibilitati ad effettuare la corretta chiusura delle operazioni di esportazione gestite in ambito Ecs.

A seguito di quanto sopra esposto, pertanto, gli Uffici doganali nazionali aeroportuali dovranno attenersi alle sopra richiamate disposizioni e non sono abilitate a chiudere operazioni già iniziate in Ecs in caso di presentazione del manifesto ai sensi del citato art. 445 delle Dac.

Dal canto loro, gli operatori economici devono assicurarsi che il Dae venga presentato alla dogana di uscita tenuto conto che l'adempimento in parola costituisce un obbligo, ai sensi dell'art. 793, p. 1 delle Dac.

2. Esempio 3a del Dau

In merito al punto 4 della nota 6661 del 14 novembre 2007 "Esemplari 3a e 3b del Dau", si chiarisce che l'esemplare 3a del Dau necessario per beneficiare della restituzione all'esportazione per i prodotti siderurgici (legge del 5.7.1964, n. 639, Dpr del 7.9.1977, n. 788 e circolare n. 49/D del 16.9.2004) viene trattenuto dalla dogana di esportazione, la quale dopo aver ricevuto il messaggio "risultati di uscita" dalla dogana di uscita, appone sul retro la data dell'effettiva uscita delle merci, timbro e firma. Gli operatori interessati alla predetta restituzione devono presentare la relativa richiesta all'ufficio doganale presso il quale sono state effettuate le operazioni di esportazione.

Si conferma, invece, la procedura dettata al medesimo punto 4 della nota 6661 in merito agli esemplari 3a del Dau per i prodotti con diritto di restituzione Feaga.

3. Documento di accompagnamento esportazione (Dae) e sua funzione

Per quanto precisato al punto 5 "Documento di accompagnamento esportazione (Dae) e sua funzione" della nota 6661 del 14 novembre 2007, al fine di consentire alle dogane di uscita nazionale di individuare con celerità le dichiarazioni di esportazione con diritto di restituzione Feaga (essendo l'esemplare 3a trattenuto dalla dogana di esportazione) e procedere correttamente alla selezione per i controlli previsti dal Reg. (Ce) 2090/2002, si dispone che l'ufficio doganale di esportazione nazionale apponga nella casella 44 del Dae, in caso di esportazione con diritto alla restituzione, la dicitura "Restituzione" con timbro lineare rosso.

Si richiama l'attenzione degli operatori economici sulla corretta applicazione delle norme in materia di esportazione ed in particolare sull'obbligo di cui all'art. 793, par. 1 delle Dac il quale dispone che il Dae per operazioni gestite in Ecs (o il Dau es. 3 per le operazioni ancora gestite in formato cartaceo) e le merci che hanno fruito dello svincolo per l'esportazione devono essere presentate congiuntamente in dogana presso l'ufficio doganale di uscita. Tale precisazione si rende neces-

saria in quanto, come già accennato, la mancata presentazione del Dae risulta essere uno dei principali motivi all'origine della mancata chiusura delle operazioni in Ecs da parte delle dogane di uscita comunitarie. In mancanza del Dae, infatti risulta impossibile per le dogane di uscita chiudere correttamente le operazioni doganali gestite in ambito Ecs. Si ricorda, inoltre, che non deve essere richiesta l'apposizione di alcun timbro sul Dae alle dogane di uscita.

Inoltre, quando una operazione è gestita in Ecs, il Dae - consegnato dalla dogana di esportazione o stampato direttamente dall'operatore, ove ne ricorrano i presupposti - è l'unico documento che deve essere consegnato alla dogana di uscita e non è sostituibile con altri documenti di tipo commerciale. A mero titolo esemplificativo, si chiarisce che quindi che anche in presenza di un contratto di trasporto unico a destinazione di Paese terzo, riferito ad operazioni doganali per le quali la dogana competente, non avendo autorizzato la deroga di cui all'art. 793, n. 2, lett. b) delle Dac, abbia gestito l'operazione in ambito Ecs rilasciando all'operatore il Dae, alla dogana di uscita va presentato il solo Dae e non il contratto di trasporto unico.


4. Esito amministrativo delle operazioni di esportazione con successivo vincolo delle merci, presso una dogana di partenza comunitaria, al regime di transito o Tir.

Si fa riferimento al caso in cui la merce dopo essere stata svincolata per l'esportazione in ambito Ecs presso un ufficio di esportazione italiano viene successivamente vincolata al regime Tir o di transito presso un ufficio doganale comunitario "interno" e quindi non avente il ruolo di ufficio di uscita. A decorrere dal 1° luglio 2007, le dogane comunitarie ove veniva acceso il regime Tir o di transito chiudevano il regime dell'esportazione gestito in ambito Ecs con la procedura cartacea cioè apponendo il timbro doganale sul Dae essendo impossibilitate a chiudere le operazioni in ambito Ecs. Dal 17 novembre 2007, la Commissione europea ha previsto nel Sistema informativo comunitario Ecs il ruolo di "ufficio di uscita interno" proprio per consentire la chiusura informatica delle operazioni di esportazione da parte di dogane non di "effettiva uscita della merce" ma di "partenza" del regime di transito o Tir.

Pertanto, per le operazioni antecedenti l'attivazione di tale nuova funzionalità, l'operatore economico nazionale che abbia svincolato la merce in ambito Ecs presso un ufficio di esportazione nazionale e successivamente abbia vincolato la merce ad un regime Tir o di transito presso un ufficio di partenza comunitario, deve chiedere l'esito amministrativo dell'operazione di esportazione, presentando alla dogana di esportazione presso cui ha presentato a suo tempo la dichiarazione di esportazione i seguenti documenti:

- il Dae timbrato dall'ufficio doganale comunitario interno presso cui si è chiuso il regime di esportazione a seguito del vincolo delle stesse merci ad un regime di transito o Tir;
- il Dat o il carnet Tir relativi alla merce e all'operazione sopra descritta.

Si specifica agli uffici doganali che sebbene tale nuova funzionalità sia stata messa a disposizione a partire dalla citata data del 17.11.2007, i vari Stati membri hanno dato applicazione



Commercio estero

L'Informatore

ottobre 2008

Legislazione nazionale

a tale modifica con tempistiche diverse ma comunque si ha modo di ritenere, non oltre il 1° gennaio 2008.

Si ritiene opportuno precisare che quanto sopra esposto si riferisce alle dogane di accensione del regime del transito o del Tir di altri Stati membri non nazionali in quanto la chiusura elettronica dell'operazione di esportazione gestita in Ecs a seguito della successiva accensione del regime Tir o di transito a livello nazionale era già stata prevista dal 1° luglio 2007. Per quanto attiene, infine, alle problematiche ancora esistenti e relative alla mancata chiusura delle operazioni di esportazione nel sistema Ecs, si conferma che questa Agenzia si sta tuttora attivamente adoperando presso le competenti sedi comunitarie al fine di pervenire ad una soluzione che sia applicata uniformemente da parte di 27 Stati della Ue. Al riguardo, proposte di soluzione normativa sono attualmente in discussione presso il competente comitato della Commissione europea e sull'esito di tale approfondimento sarà fornita tempestiva notizia.

5. Dogana di esportazione competente ai sensi dell'art. 161, p. 5, del Reg. (Cee) 2913/93.

Continuano a pervenire da parte degli operatori economici numerosi quesiti e richieste di chiarimenti relativamente ad operazioni doganali effettuate interamente presso un altro Stato membro.

Al riguardo si ribadisce innanzitutto, quanto già espresso al punto 8 della nota 6661 del 14.11.2007, e cioè che l'ufficio doganale presso cui deve essere presentata la merce e la relativa dichiarazione per ottenere lo svincolo all'esportazione non è scelto dall'operatore a sua discrezione, ma deve essere quello espressamente indicato dal citato art. 161, par. 5 del Cdc.

Ciò premesso, nel caso in cui l'operatore nazionale effettui l'intera operazione di esportazione interamente presso altro Stato membro (dogana di esportazione e di uscita presso altro Stato) si chiarisce che:

a) l'operazione non è gestita con il sistema comune Ecs che, essendo un sistema comunitario, presuppone lo scambio di dati tra due dogane di due differenti Stati membri (dogana di esportazione che si trova nel Paese A e dogana di uscita che si trova nel Paese B);

b) l'operazione è interamente gestita con la procedura nazionale utilizzata all'interno dello Stato in cui l'intera operazione è effettuata e, conseguentemente, l'operazione stessa non è nota né all'amministrazione doganale italiana né a quella di altro diverso Stato membro;

c) gli eventuali Mrn rilasciati dal sistema nazionale dello Stato membro sono noti e sono gestiti esclusivamente dal sistema informatico interno di quel dato Paese e, pertanto, non sono consultabili né dal sistema informatico doganale nazionale Aida né da quello comunitario;

d) le prove dell'uscita della merce che uno Stato decide di fornire ad operatori che effettuano interamente l'operazione di esportazione all'interno del proprio territorio non sono note alle altre amministrazioni doganali trattandosi di "operazioni nazionali" di quel Paese e quindi soggette a discipline di carattere nazionale;

e) deve essere, pertanto, cura dell'operatore italiano che effettua l'operazione presso altro Stato acquisire l'informazione relativa al dato "prova di uscita della merce" e tenere agli atti tale prova.

6. Erroneo utilizzo del documento TC20

Sono giunte segnalazioni da parte di alcuni Stati membri circa l'invio da parte di alcune dogane italiane di modelli comunitari TC20 utilizzati quali avviso di ricerca per operazioni di esportazione effettuate in ambito Ecs.


Al riguardo si ricorda che tali modelli devono essere utilizzati esclusivamente per la funzione prevista e cioè quale avviso di ricerca dei movimenti di transito non essendo autorizzato l'utilizzo, a livello comunitario, per scopi di differente natura.

La procedura di ricerca per i movimenti Ecs è prevista nella seconda Fase Ecs che decorrerà dal 1° luglio 2009.

Gli uffici doganali dovranno, quindi, astenersi, dall'invio dei citati modelli TC20 per la ricerca di movimento Ecs.

Si invitano le direzioni regionali a dare la massima diffusione ai contenuti della presente direttiva, anche presso le associazioni di categoria interessate in ambito locale, vigilando sulla corretta osservanza della stessa e segnalando tempestivamente eventuali ulteriori problematiche operative.

Le strutture centrali in indirizzo ne terranno conto nell'espletamento dei propri compiti d'istituto.



Economico

l'Informatore

ottobre 2008

Economia

Indice

ECONOMIA

- Il Distretto commerciale urbano di Rho: un'esperienza pilota per le associazioni territoriali dell'Unione Ctsp **Pag. 75**

INDICATORI STATISTICI

- Il costo della vita in Italia. **Pag. 79**
- Indice delle vendite al dettaglio **Pag. 80**

IN PRIMO PIANO

Il Distretto commerciale urbano di Rho Un'esperienza pilota per le associazioni territoriali dell'Unione del Commercio

I centri commerciali naturali, ampiamente diffusi in un Paese che ha dimostrato nella sua storia diversi esempi di forza del senso di appartenenza alle proprie città, possono contribuire a rinnovare profondamente il sistema distributivo e l'assetto urbanistico-territoriale della nostra Regione, solo se avviene la loro metamorfosi da aggregazioni spontanee di negozi e servizi a veri e propri Distretti commerciali urbani.

Il Distretto diventa realtà quando gli attori dello sviluppo, imprese e istituzioni, si organizzano per progettare e realizzare insieme tutte le azioni necessarie a tutelare la capacità di attrarre clienti e visitatori e, quindi, operano nella prospettiva di migliorare continuamente l'offerta complessiva di beni e servizi, compresi quelli dedicati al tempo libero e alla cultura. ►

Il modello proposto attraverso le attività di rilevazione e di promozione svolte con il sostegno della Camera di commercio di Milano, nell'ambito del territorio di Rho, fa riferimento al dibattito che negli ultimi anni è stato alimentato su questi temi

da università, associazioni del territorio ed istituzioni, e si propone di sviluppare, in una situazione di relazioni concrete, le pratiche più idonee a garantire la possibilità di successo per queste iniziative.

I tratti distintivi di questa sperimentazione evidenziano il radicamento nel tessuto associativo degli operatori economici del centro storico, la solidità della partnership fra comune di Rho e associazione territoriale dell'Unione del Commercio e un impegno multidisciplinare nell'elaborazione del progetto.

Vi sono, quindi, le condizioni per procedere verso l'attuazione di esperienze pilota per promuovere i Distretti commerciali urbani nella nostra provincia e in Lombardia.

Il Distretto commerciale urbano quale innovazione del sistema distributivo

La capacità degli operatori di superare le difficoltà economiche ed avviare la concertazione tra loro consente al Distretto di eliminare lo svantaggio competitivo con i centri commerciali Pianificati e di presentarsi al pubblico dei consumatori come format assolutamente coerente alle loro aspettative e allo scenario di evoluzione dei consumi.

Richiamare alla memoria i principali trend del cambiamento nella struttura della domanda e nelle motivazioni del comportamento d'acquisto apre la strada ad una valutazione del grado di coerenza degli attributi del centro commerciale naturale rispetto alle esigenze dei consumatori.

Il passaggio dagli anni Ottanta ai Novanta ha decretato l'inizio di una tendenza all'erosione del potere di acquisto delle famiglie i cui redditi non sono aumentati allo stesso modo della lievitazione dei prezzi.

Le risorse finanziarie del nucleo familiare non hanno tenuto il passo della dinamica dei costi, anche a causa dei progressivi tagli nella spesa pubblica, che hanno determinato la necessità di aumentare le spese per i servizi primari quali la salute, la previdenza, l'istruzione, le telecomunicazioni. Il risparmio accumulato negli anni precedenti e il credito al consumo hanno permesso di limitare l'impatto di questa minore capacità di reddito sulla spesa, ma la propensione al consumo si è stabilizzata e non è destinata a crescere.

Le difficoltà della 4^a settimana indicano che i redditi delle famiglie non sono sufficienti ad assecondare i bisogni e le esigenze di consumo.

A fronte di una riduzione del potere di acquisto, i bisogni non sono stati ridimensionati nelle stesse proporzioni.

Nel complesso le persone tendono a difendere strenuamente lo standard di benessere conquistato nei decenni precedenti ed investono maggiori energie nella ricerca delle migliori alternative d'acquisto, agevolati dalle innovazioni dell'informatica, che consente di risparmiare tempo in queste attività. La clientela appare, quindi, infedele rispetto al passato e mobile per fascia di prezzo e forma distributiva.

Una stessa persona può tranquillamente utilizzare per i suoi acquisti di abbigliamento 2/3 centri diversi e stili di consumo differenti.

Nel settore non alimentare, il consumatore rifugge dalla standardizzazione dell'offerta tipica del grocery e non si accontenta del prodotto nelle sue coordinate funzionali, gli attributi che rispondono all'esigenza materiale di fruizione del bene.

ECONOMICO



L'Informatore

ottobre 2008

Economia

L'aspettativa è rivolta al contenuto immateriale del prodotto, l'attitudine a favorire l'identificazione nei valori e nello stile di vita proposto dal produttore (brand) o dal distributore (insegna).

Il tempo continua ad essere una variabile importante nella scelta delle alternative d'acquisto e l'opzione sovente cade sui format distributivi che sanno coniugare bene ampiezza e profondità dell'assortimento.

La clientela, quindi, ricerca un sistema di offerta che, nella sua articolazione e nella sua caratterizzazione localizzativa si distingua per essere:

- competitivo nel rapporto qualità/prezzo;
- accessibile a costi favorevoli di opportunità del tempo;
- integrato con i servizi e, in particolare, con quelli del tempo libero e della cultura;
- multicanale;
- capace di proporre prodotto che sanno evocare valori e stili di consumo.

La concorrenza tra le imprese e le forme distributive del commercio al minuto si gioca sull'abilità nell'assecondare tutte queste aspettative o nel garantire un vantaggio sensibile in alcune di esse.

Un Distretto commerciale urbano di 300-400 attività nel commercio, ristorazione e servizi, in grado di governare la funzione di marketing, può essere fortemente competitivo con il centro commerciale pianificato più vicino o con la grande superficie specializzata dislocata nella stessa grande arteria di traffico che lo lambisce.

Sono, infatti, molteplici gli assi nella manica di questo format rispetto alle altre tipologie distributive e alle esigenze della domanda descritte sopra.

Una prima condizione di vantaggio è data dalla minore distanza tra negozi e abitazioni, poiché queste strutture sono ubicate in zone ad elevata densità residenziale e, quindi, il loro bacino di gravitazione contempla nella prima fascia isocrona, generalmente fino a 15 minuti, un potenziale di domanda superiore a quello che caratterizza i centri commerciali pianificati delle aree extraurbane.

L'accessibilità non è vincolata unicamente all'automobile, la difficoltà di individuare presto l'area di parcheggio è compensata da una forte integrazione con i servizi e dall'immagine di luogo deputato al tempo libero e allo svago.

L'offerta si qualifica per l'ampiezza delle alternative d'acquisto e per il rapporto tra attributi funzionali ed attributi esperienziali della vendita.

Il Distretto commerciale urbano, infatti, è per sua intrinseca natura, un organismo complesso, intessuto di contenuti materiali ed immateriali.

La sua identità non può essere circoscritta all'economia e la relazione tra il punto vendita e il cliente si carica di valenze emotive, non solamente legate al luogo di acquisto, ma più in generale all'ambiente che lo circonda.

L'empatia si nutre di sensazioni ed emozioni che il visitatore elabora nei momenti del suo tempo libero, come accade quando passeggia con gli amici nel centro storico.

L'offerta del Distretto è multicanale: le insegne leader, catene di negozi a succursali e in franchising, rappresentano di soli-

to il 15%-20% del totale dei negozi; non manca quasi mai una o due medie superfici specializzate o il magazzino popolare dell'abbigliamento; anche il mercato su area pubblica si presenta quale forma ideale di integrazione dell'offerta commerciale.

La personalizzazione dell'offerta è in linea con le esigenze della domanda e permette di differenziare il prodotto/servizio rispetto alla grande distribuzione.


Le Pmi del commercio e della ristorazione possono continuare a migliorare il carattere di esclusività e originalità del proprio assortimento, se le associazioni di categoria del commercio sostengono tale processo con la formazione e l'assistenza tecnica, non per trasferire modelli di gestione già pronti all'uso, quanto idee, esperienze, spunti che stimolino la creatività degli associati.

Un sistema di questo tipo appare del tutto coerente alle molteplici aspettative della domanda e, quindi, capace di affermarsi come tipologia distributiva moderna.

Configurazione urbanistica e commerciale del Distretto

Un centro commerciale naturale è percepito nella sua unità quando l'assetto dell'offerta di beni e servizi si identifica nel suo spazio urbano. In questo modo i negozi, gli uffici pubblici, le strutture per la cultura e il tempo libero si susseguono nelle strade e nelle piazze del centro storico senza soluzione di.

In questa trama di prodotti, servizi e luoghi, gli elementi dell'arredo urbano e la mobilità svolgono un ruolo decisivo nell'indurre il visitatore a percepire con nitidezza l'identità eco-





L'Informatore

ottobre 2008

Economia

ECONOMIC

nomica del Distretto.

La relazione è così stretta che le qualità dell'arredo urbano e del sistema di mobilità diventano parte rilevante del capitale composto dalle strutture espositive, dai prodotti e dagli addetti alla vendita. Analogamente, il piacere e la qualità intrinseca dell'ambiente, pavimentazioni, facciate degli edifici, monumenti, non possono più rimanere isolati dal substrato emotivo dei punti vendita, che con le loro forme, colori e le stesse facce del personale addetto alla vendita concorrono a plasmare l'immagine del Distretto e la sua atmosfera.

Nel percorso multidisciplinare della ricerca è apparso evidente come l'Aztl sia troppo piccola per abbracciare uno spazio che ha rilevanti potenzialità di sviluppo.

La rilevazione puntuale delle attività presenti in questo sistema è stata, quindi, condotta al di là dei rigidi confini della Ztl nei seguenti toponimi:

- piazza San Vittore e piazza Visconti, cuore del centro storico, e sedi rispettivamente della principale chiesa della città e del Municipio;
- a nord, via Madonna;
- ad est, via Matteotti e largo Mazzini;
- a sud, corso Garibaldi e piazzale della Libertà, prospiciente la stazione ferroviaria;
- ad ovest, via Porta Ronca fino all'incrocio con l'asse Cardinal Ferrari.

In questi toponimi e in alcune vie adiacenti, come via Pomè, si contano 307 attività così articolate:

La comparazione tra quota del prodotto/servizio sul totale e quota dei consumi delle famiglie, secondo l'indagine campionaria dell'Istat riferita all'Italia nordoccidentale, suggerisce il grado di specializzazione dell'offerta.

Il Distretto commerciale di Rho conferma in pieno la sua vocazione nei settori della moda e della ristorazione.

Il 27% dei punti vendita esistente tratta articoli di abbigliamento e calzature, a fronte del modesto 5,7% che questi prodotti detengono nel paniere dei consumi.

Analogamente, la ristorazione riveste un peso relativo del 13% contro il 3,1% di importanza di questi consumi sul bilancio complessivo.

Questa elevata concentrazione dell'offerta si accompagna ad una varietà di stili di consumo e di prodotti così pronunciata da garantire un consistente flusso di clientela proveniente dalle altre zone della città e dai comuni dislocati nella fascia isocroma fino a 15 minuti.

Il segmento alimentare è, ovviamente, più circoscritto, perché nel mercato la leadership di canale spetta al superstore, un format difficile da localizzare nel centro storico.

La tipologia di prodotti più frequente è quella di prodotti da forno, presenti nei punti più centrali del sistema e organizzati per offrire ai visitatori uno spuntino veloce nell'ora di pranzo o dell'aperitivo.

Il comparto non alimentare comprende, oltre alla moda, 93 esercizi di cui 13 per orologi e gioielli, 11 per articoli di ottica, 11 per libri e articoli di cartoleria, 10 per casalinghi ed articoli di arredamento, 10 per cosmetici ed altri prodotti per l'igiene della persona, 7 farmacie.

Un numero inferiore - da 5 a 2 punti vendita - è attribuibile alle altre tipologie; nell'ordine tabacchi, articoli da regalo, ferramenta e colori, fiori e piante, ecc.

La ristorazione - 11 ristoranti e 29 bar - con le sue proporzioni e la sua diffusione capillare nel centro storico, è un fondamentale punto di riferimento per occasioni di incontro e aggregazione sociale.

Nel panorama di servizi si riconoscono 6 banche e 6 agenzie di viaggio, 4 centri specializzati nella ricerca e selezione del personale, 11 parrucchieri o centri estetici, 17 agenzie immobiliari, molte di queste ultime sono dislocate nell'ultimo tratto di corso Garibaldi, nei pressi della stazione ferroviaria.

Nei prossimi mesi la rubrica Economico dell'Informatore sarà dedicata ad illustrare i principali connotati dell'identità economica del Distretto commerciale urbano e le linee guida per il suo sviluppo.

ENTI E SOCIETÀ COLLEGATE

I SERVIZI DI



Unione

Il Servizio di Amministrazione del Personale è offerto in out sourcing da Promo.Ter, attraverso l'Unione, alle imprese associate del commercio, del turismo, dei servizi e pmi, garantendo la completa gestione ed amministrazione dei collaboratori, subordinati e parasubordinati, ai sensi della legge 12/1979, articolo 1, ultimo comma. In più, fornisce alle imprese che ne facciano richiesta assistenza e consulenza in caso di controlli.

Sono quasi 5000 le imprese assistite dai 27 uffici operativi su tutto il territorio della provincia di Milano, a certificare la professionalità e l'affidabilità del Servizio erogato.

AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: ELABORAZIONE E GESTIONE RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI OBBLIGATORIE



Le numerose problematiche legate all'amministrazione del personale e le crescenti responsabilità delle imprese nella gestione delle risorse umane costringono ad affidarsi a strutture esterne qualificate per non sottrarre energie alle principali attività aziendali.

Promo.Ter ha rilevato quest'esigenza delle piccole-medie imprese del terziario offrendo alle aziende associate un servizio "chiavi in mano":

■ assistenza per la corretta predisposizione e la completa elaborazione dei dati delle retribuzioni, dei compensi e dei relativi oneri sociali;

■ assistenza e consulenza, attraverso l'Unione, per la costituzione, lo svolgimento e la cessazione dei rapporti di lavoro;

■ assistenza nei rapporti con gli enti Inps, Inail, Esatri, Direzione provinciale del Lavoro, Centri per l'impiego.

La gestione e l'elaborazione riguardano, a titolo esemplificativo:

- salari e stipendi
- compensi collaboratori coordinati e continuativi
- riepilogo annuale Inps "Gla"
- tabulati vari per la gestione del personale
- modelli 770
- modelli Cud
- trattamento di fine rapporto
- Irpef
- contributi Inps
- autoliquidazione premi Inail
- riepilogo contabile
- costo del lavoro
- Irap
- trasmissione telematica
- premi Inail per i soci e i familiari
- Comunicazioni al Centro per l'impiego
- Previdenza ed assistenza complementare prevista dai Ccnl (Fondo M. Negri, Fasdac, Associazione A. Pastore, Fon.Te.).

Promo.Ter - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE



Via Marina P.T. - 20121 Milano

Tel. 02.7750252

Fax 02.7750461

libripaga@unione.milano.it



Economico

'Informatore

ottobre 2008

Indicatori statistici

ECONOMICO

Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2005 all'ultimo mese disponibile

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 1995 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT EIT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,05
Maggio	126,7	170,1	132,0	146,8	126,9	120,4	136,4	72,1	120,3	137,2	142,5	135,7	129,6	1,4	1,05
Giugno	126,9	170,2	132,1	147,0	126,9	120,2	137,5	71,2	120,5	137,2	142,7	135,9	129,9	1,6	1,20
Luglio	126,9	170,2	132,0	147,4	127,0	120,2	138,4	71,5	120,9	137,2	143,3	136,0	130,2	1,6	1,20
Agosto	127,2	170,3	132,1	147,5	127,4	120,3	138,2	71,5	121,7	137,2	143,7	136,2	130,4	1,6	1,20
Settembre	128,2	170,5	132,5	147,7	127,5	120,3	137,1	71,3	121,2	139,4	143,4	136,5	130,4	1,6	1,20
Ottobre	129,2	170,5	133,1	148,9	127,6	120,0	137,6	70,6	121,1	140,2	143,9	136,7	130,8	2,0	1,50
Novembre	129,9	170,6	133,4	149,7	128,2	120,0	138,6	70,9	121,2	140,3	143,4	137,5	131,3	2,3	1,73
Dicembre	130,6	170,7	133,5	149,9	128,3	120,0	139,9	70,8	121,7	140,3	143,5	137,6	131,8	2,6	1,95
Media anno	127,5	169,9	132,3	147,7	126,8	120,1	136,7	72,3	121,0	138,2	142,5	135,9	130,0	1,7	1,28
Gennaio 2008	131,4	172,6	133,5	152,0	128,9	119,9	140,5	70,3	121,1	140,4	143,6	138,2	132,2	2,9	2,18
Febbraio	132,0	174,4	133,6	152,5	129,5	120,0	140,6	69,9	121,7	140,4	144,0	138,9	132,5	2,9	2,18
Marzo	132,8	174,6	133,9	152,8	129,7	120,0	142,6	69,9	121,8	140,4	144,8	139,4	133,2	3,3	2,48
Aprile	133,4	174,9	134,2	155	129,9	120,1	142,1	69,7	121,6	140,5	145,3	139,3	133,5	3,3	2,48
Maggio	134,1	175,1	134,4	155,9	130,3	120,2	144,8	69,1	121,4	140,5	145,9	139,9	134,2	3,5	2,63
Giugno	134,7	175,3	134,4	156,6	130,5	120,3	146,9	69,4	121,7	140,5	146,3	140,0	134,8	3,8	2,85
Luglio	134,9	179,1	134,4	158,9	130,7	120,3	148,3	68,7	122,4	140,5	146,9	140,2	135,4	4,0	3,00



Economico

l'Informatore

ottobre 2008

Indicatori statistici

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2005 all'ultimo dato disponibile

CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
2005	98,9	101,9	107,9	105,6	120,6	107,3
Gennaio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Febbraio	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Marzo	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Aprile	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Maggio	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Giugno	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Luglio	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Agosto	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Settembre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Ottobre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Novembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
Dicembre	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
2006	99,3	102,6	109,8	106,8	123,0	108,6
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Aprile	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Maggio	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Giugno	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Luglio	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Agosto	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Settembre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9
Ottobre	102,0	111,9	115,3	108,3	129,0	113,8
Novembre	111,2	117,0	113,1	105,1	121,5	114,8
Dicembre	148,5	148,7	146,5	154,0	179,9	157,6
2007						
Gennaio	81,2	86,9	116,7	96,6	112,3	96,9
Febbraio	83,4	86,2	99,2	91,7	120,0	96,9
Marzo	90,1	94,7	113,1	103,5	124,8	104,8
Aprile	95,9	101,3	112,5	105,4	119,8	106,6
Maggio	111,4	110,9	106,8	103,9	112,0	110,1
Giugno	92,5	99,3	110,8	108,1	129,3	108,0
Luglio	98,4	98,8	107,0	110,1	110,3	104,1
Agosto	80,5	76,2	79,9	93,8	111,1	89,5
Settembre	98,8	96,8	98,7	104,4	117,9	104,3
Ottobre	103,7	113,4	117,9	111,1	133,4	116,4
Novembre	109,8	116,0	112,7	105,0	125,0	115,1
Dicembre	146,0	147,3	145,7	153,8	180,9	156,7
2008						
Gennaio	81,8	87,4	117,2	98,4	114,0	97,9
Febbraio	84,6	87,6	103,0	90,1	126,3	99,5
Marzo	87,7	93,0	111,4	101,8	126,3	103,8
Aprile	90,5	98,1	108,6	103,6	121,4	104,2
Maggio	109,7	110,4	107,5	104,8	115,3	110,6

Valore aggiunto per le imprese associate

Sul sito Unione la rassegna stampa Istruzioni per l'uso

Per le imprese associate un'opportunità in più: l'accesso alla rassegna stampa attraverso il sito internet dell'Unione di Milano. La rassegna stampa Unione (realizzata con il supporto della società Selpress) può costituire, infatti, uno strumento quotidiano utile per le imprese.

Consultare la rassegna stampa è semplice e i pochi

2) Appare una schermata con la richiesta di login e password: digitare, per entrambe le voci, "unione" (in minuscolo, senza virgolette)



e cliccare su ok.

3) Si entra nell'indice della rassegna stampa:

2

Gli associati al sistema Unione interessati a consultare la rassegna stampa possono richiedere login e password alla propria associazione o telefonando allo 027750222

FEDERAZIONI E ASSOCIAZIONI NAZIONALI				
<input type="checkbox"/>	Corsera	Ve 30/09/2005	10	Monza, scatta l'emergenza casa (Alloggi vuoti e presi in salb).
<input checked="" type="checkbox"/>	Corsera	Ve 30/09/2005	6	Patto Comune-privati, via al marchio Milano.
<input type="checkbox"/>	Il Giornale	Ve 30/09/2005	41	Marchio cercasi per Milano.
<input type="checkbox"/>	Il Mondo	Ve 07/10/2005	28	Giovani Confindustria. La prossima sfida Berlusconi-Casini? Nell'arena di Colaninno junior.
<input type="checkbox"/>	Il Mondo	Ve 07/10/2005	18	Giulio Secondo sotto la lente di Luca.
<input type="checkbox"/>	IlGiornoMilano	Ve 30/09/2005	4	Milano come New York. In arrivo il "marchio".
<input type="checkbox"/>	PrealpinaMilano	Ve 30/09/2005	13	Milano cerca il suo simbolo.
<input type="checkbox"/>	UnioneInforma	Ve 30/09/2005	28	Fimaa Milano: sulle nuove costruzioni tutelare il compratore ma senza "pesare" sul mercato immobiliare.
ASCOM				
<input type="checkbox"/>	IlGiornoLegnano	Ve 30/09/2005	11	L'affido cambia strada Insegnera' un mestiere.
SISTEMA CAMERALE				
<input type="checkbox"/>	Sole 24 Ore	Ve 30/09/2005	18	Unioncamere: per il caro-greggio inflazione al 2,5%.
COMMERCIO E DISTRIBUZIONE				
<input type="checkbox"/>	Sole 24 Ore	Ve 30/09/2005	21	Gnutti' apre in Puglia l'outlet della moda.

3

in alto, in un apposito menu a tendina - qualora occorresse ricercare articoli di giornate precedenti - è possibile modificare la data. Nell'immagine si riporta l'esempio di un articolo selezionato. Cliccare sul titolo per accedere all'articolo.

4) L'articolo è visibile in formato pdf: si può stampare e salvare sul proprio pc.

passaggi vengono spiegati in questa pagina attraverso le immagini.

1) Accedere al sito internet dell'Unione collegandosi alla pagina: www.unione-milano.it/home. Cliccare, sulla destra (sotto: in evidenza) su: rassegna stampa.

ven 30/09/2005 **CORRIERE DELLA SERA** Estratto da pagina: 16

Patto Comune-privati, via al marchio Milano

Concorso di idee per il nuovo simbolo. «Fashion, design e cultura: così rilanciamo la città»

Milano avrà il suo logo? Anzi - «Rinunciare economicamente la «capitata di disavanzo». Come New York, Parigi, Londra e Venezia per restare in Italia, anche la nostra città potrà contare dal prossimo anno su un marchio da esportare e da riprendere su un biglietto, cagnolino e i gattini - per fidelizzare il

per 50 anni. «Ma Beremio l'erede di New York che non ha mai registrato il suo marchio». Al vincitore spettano 50 mila euro e sono previsti premi anche per il secondo e il terzo classificato. Il totale è di 6 mila euro. E per gli interessati è stato preparato un questionario da compilare e inviare al: unione@unione-milano.it

D&A

PARIGI
Si legge intorno al simbolo della Torre Eiffel

LONDRA
«Via London» oltre alle linee Square Square

4

Ente Mutuo, la tua salute il nostro fine esclusivo

ENTE MUTUO

DI ASSISTENZA
TRA GLI ESERCENTI IL COMMERCIO
DELLA PROVINCIA DI MILANO



20121 MILANO - Corso Venezia, 49
www.entemutuomilano.it • e-mail: informazioni@entemutuomilano.it